

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

Prodotto: Chubb Technology - Assicurazione Della Responsabilità Civile E Del Rischio Cyber Per Il Settore Technology

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza destinata a società che vendono, forniscono o installano prodotti tecnologici o prestano servizi tecnologici, a copertura del rischio cyber e della responsabilità civile derivante dall'attività svolta, da fatti accidentali, da infortuni sul lavoro e da difetto dei prodotti.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Responsabilità civile professionale: risarcimento di danni riconosciuti a terzi nell'ambito della fornitura da parte dell'Assicurato di un prodotto o servizio per errori, omissioni o ritardi nella fornitura; per diffamazione, plagio, violazione di copyright e negligenze nell'ambito della pubblicazione di contenuti su internet, compresi social media; per violazioni di proprietà intellettuali
- ✓ Responsabilità civile verso terzi: risarcimento di danni riconosciuti a terzi per morte, lesioni personali o danneggiamento a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta dall'Assicurato
- ✓ Responsabilità civile verso prestatori di lavoro: risarcimento di danni riconosciuti a prestatori di lavoro dell'Assicurato per infortuni sul lavoro
- ✓ Responsabilità civile prodotti: risarcimento di danni riconosciuti a terzi per difetto dei prodotti fabbricati o venduti dall'Assicurato in caso di morte, lesioni personali o danneggiamento di cose dopo la consegna del prodotto o la sua messa in circolazione
- ✓ Rischio cyber: danni e spese dell'Assicurato in seguito a violazioni informatiche subite dall'Assicurato e risarcimento di danni riconosciuti a terzi per mancato funzionamento della sicurezza della rete, o per incapacità di gestire correttamente dati personali o informazioni aziendali riservate, o per violazioni involontarie della normativa sulla privacy

Garanzie opzionali:

- ✓ Malattie Professionali (RC Prestatori di Lavoro)
- ✓ Difetti di Installazione, Manutenzione e/o Riparazione dei Prodotti (RC Prodotti)

Chubb risarcisce il danno fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Multe e ammende
- ✗ Danni punitivi ed esemplari
- ✗ Costi operativi interni dell'Assicurato
- ✗ Risarcimenti non pecuniari, condanne pecuniarie di natura non risarcitoria del danno, costi per adempiere a provvedimenti inibitori o d'accertamento
- ✗ Responsabilità per atti dolosi (tranne che delle persone di cui si debba rispondere)
- ✗ Responsabilità per violazioni di brevetti o segreti commerciali
- ✗ Responsabilità volontariamente assunte e non derivanti dalla legge
- ✗ Responsabilità per atti dannosi già denunciati su altre polizze o collegati ad atti dannosi già denunciati
- ✗ Spese ed oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti difettosi
- ✗ Eventi o atti dannosi precedenti la data di retroattività concordata e indicata nella proposta formulata
- ✗ Danni derivanti da guerra, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Per ogni garanzia sono applicabili franchigie e sottolimiti di indennizzo specifici
- ! Le assicurazioni RC Professionale, RC Prodotti e RC Cyber operano per richieste di risarcimento e procedimenti giudiziari o extragiudiziari contro l'Assicurato avanzati durante il periodo di validità della polizza (claims made). Tali assicurazioni possono inoltre prevedere una data di retroattività in merito all'atto dannoso alla base della richiesta di risarcimento o del procedimento.

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione.

! L'assicurazione RC verso Prestatori di Lavoro opera a condizione che al momento dell'infortunio l'Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge di assicurazione presso l'INAIL

! Formano un unico sinistro le richieste di risarcimento e i procedimenti legali riferiti alla medesima fonte o causa originante o sottostante o circostanza, come ad esempio un difetto anche se manifestatosi in più prodotti e in più anni

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ Mondo intero escluso USA e Canada (salvo espressa pattuizione)



Che obblighi ho?

- Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte di Chubb
- Nel corso della polizza, comunicare immediatamente a Chubb o all'intermediario assicurativo eventuali modifiche che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato (ad esempio, la modifica dell'attività assicurata).
- Pagare il premio alle scadenze convenute
- Comunicare i dati consuntivi del fatturato e delle retribuzioni entro 90 giorni dalla fine del periodo assicurativo
- Fare quanto è possibile per evitare o diminuire i danni
- Denunciare per iscritto a Chubb ogni sinistro entro 10 giorni, predisponendo un elenco dettagliato dei danni e fornendo tutte le informazioni e la documentazione richiesta. L'Assicurato dovrà seguire nello specifico tutte le indicazioni fornite da Chubb, sia quelle contenute in polizze che quelle comunicate dopo la denuncia del sinistro
- Non sostenere alcun costo o pagare alcun danno a terzi senza il preventivo consenso scritto da parte di Chubb
- Comunicare a Chubb l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato a Chubb direttamente oppure tramite l'Intermediario mediante bonifico bancario. Il premio deve essere pagato in un'unica soluzione prima della data di decorrenza della polizza.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del periodo assicurativo se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura termina con la scadenza del periodo di assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

La polizza prevede il rinnovo tacito del contratto. Per evitarlo occorre inviare disdetta scritta entro 30 giorni dalla scadenza del periodo assicurativo in corso tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo)

Impresa: Chubb European Group SE

Prodotto: Chubb Technology - Assicurazione Della Responsabilità Civile E Del Rischio Cyber Per Il Settore Technology

DIP Aggiuntivo realizzato in data: maggio 2023. Aggiornato a gennaio 2026. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato al (27 Marzo 2024), il patrimonio netto della società è pari a (€ 3.003.305.813), mentre il risultato economico di periodo ammonta a (€ 813.088.466). Il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa è pari al (176 %). Per ulteriori informazioni consultare la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile al seguente link: (<https://www.chubb.com/uk-en/about-us-uk/europe-financial-information.html>).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto già indicato nel DIP Danni, sono comprese le seguenti garanzie:

RC Professionale:

- ✓ Indennità di comparizione in giudizio per la difesa di una richiesta di risarcimento coperta se la comparizione dell'amministratore o del prestatore di lavoro viene espressamente richiesta da Chubb (sottolimito di Euro 50.000 con i seguenti ulteriori limiti: Euro 250 per presenziare quale testimone; Euro 50 all'ora per essere intervistato da parte dei legali; Euro 50 per partecipare a un'udienza giudiziaria o arbitrale in qualità di osservatore)
- ✓ Spese per ripristinare la reputazione dell'Assicurato in seguito alla divulgazione di una richiesta di risarcimento tramite servizi di relazioni pubbliche per redigere comunicazioni pubblicitarie (sottolimito di Euro 100.000)
- ✓ Indennizzo dei compensi non pagati da clienti in conseguenza dell'atto dannoso al fine di evitare la presentazione di una richiesta di risarcimento (sottolimito di Euro 100.000)
- ✓ Danni derivanti da perdita o danneggiamento non intenzionale di documenti cartacei di proprietà di terzi sotto la custodia dell'Assicurato o di altre persone od organizzazioni a cui l'Assicurato li ha affidati (sottolimito di Euro 50.000)
- ✓ Spese di incident response assunte per contratto sostenute da terzi in conseguenza di un atto dannoso da cui derivi per un terzo un incidente alla privacy e sicurezza della rete (sottolimito da concordarsi)
- ✓ Danni predeterminati dovuti dall'Assicurato a un terzo quale penale contrattuale in caso di ritardo nella fornitura o mancata fornitura di un prodotto o servizio se il terzo ha avanzato una richiesta di risarcimento e la penale rappresenti una stima equa e ragionevole del danno subito (sottolimito da concordarsi)
- ✓ Spese di mitigazione del danno

RC Terzi:

- ✓ Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dipendenti
- ✓ Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro non dipendenti
- ✓ RC degli addetti al servizio di tutela della salute e sicurezza
- ✓ Danni da incendio (sottolimito del 30% del massimale RC Terzi)
- ✓ Danni da sospensione o interruzione di esercizio (sottolimito del 20% del massimale RC Terzi)

- ✓ Responsabilità civile da committenza auto
- ✓ Danni a mezzi sotto carico e scarico

RC Prestatori di Lavoro:

- ✓ Inclusione dei prestatori di lavoro non dipendenti

RC Prodotti:

- ✓ Danni da sospensione o interruzione di esercizio (sottolimito del 20% del massimale RC Terzi)
- ✓ Danni al prodotto finito (sottolimito da concordarsi)

Cyber (con sottolimiti da concordarsi):

- ✓ Spese di incident response in conseguenza di un incidente informatico o di un'interruzione dell'attività aziendale
- ✓ Perdite per interruzione dell'attività aziendale durante il periodo di indennizzo derivanti da un'interruzione dell'attività aziendale che ecceda la periodo di carenza
- ✓ Costi di recupero di dati e sistemi durante il periodo di indennizzo derivanti da un'interruzione dell'attività aziendale
- ✓ Risarcimento di danni riconosciuti a terzi in conseguenza di una richiesta di risarcimento o procedimento giudiziale o extragiudiziale a causa di un atto dannoso relativo alla privacy e sicurezza della rete
- ✓ Spese di emergenza di incident response sostenute nelle prime 48 ore immediatamente successive alla scoperta di un incidente informatico o un'interruzione dell'attività aziendale per mitigare il danno, gli effetti e i costi ad essi associati
- ✓ Costi per sostituire o rimettere in funzione software o applicazioni in un sistema informatico dell'Assicurato con versioni più recenti, aggiornate e/o migliorate in seguito a un'interruzione dell'attività aziendale
- ✓ Premio di ricompensa in seguito a un evento di cyber estorsione. L'indennizzo è limitato all'importo ragionevole versata con il preventivo consenso scritto di Chubb a un soggetto terzo che fornisca informazioni altrimenti non disponibili che portino all'arresto e alla condanna della persona responsabile
- ✓ Spese di telecomunicazioni causate da un atto informatico doloso o un uso o accesso doloso da parte di un terzo contro un sistema di telecomunicazioni dell'assicurato o gestito per conto dell'Assicurato. L'indennizzo è limitato all'importo fatturato per addebiti non autorizzati relativi alla linea voce o dati o larghezza di banda non autorizzata



Che cosa non è assicurato?

✗ Rischi esclusi

RC Professionale:

- ✗ Danni a cose o persone, salvo se derivanti da atti dannosi nel corso della prestazione di un servizio o consulenza professionale a titolo oneroso
- ✗ Atti dannosi relativi ai medi derivanti da garanzie o dichiarazioni dell'Assicurato su costi, prezzi di contratti, garanzie su prezzi, stime di costi probabili o superamento di costi stimati, o a qualunque garanzia o promessa di risparmio di costi, ritorno su investimenti o redditività
- ✗ Errate descrizioni di prezzi di beni, prodotti o servizi
- ✗ Discriminazioni, pratiche lavorative illegali, umiliazioni, molestie
- ✗ Compensi, spese o costi pagati all'Assicurato o addebitati dall'Assicurato
- ✗ Proprietà, manutenzione o utilizzo di qualsiasi bene acquisito dall'Assicurato, o alla condotta di qualsiasi persona o organizzazione di cui l'Assicurato acquisisce i beni o l'attività o l'organizzazione, in relazione ad atti dannosi relativi a proprietà intellettuali avvenuti, in tutto o in parte, prima della data di acquisizione o di completamento dell'acquisizione, inclusa l'eventuale continuazione o ripresa di tali atti o danni
- ✗ Incidenti alla privacy o sicurezza di rete di terzi commessi per conto di uno Stato che diano origine ad azioni comportanti l'uso della forza o dichiarazioni di guerra
- ✗ Terrorismo
- ✗ Inquinamento
- ✗ Amianto, silice, polvere mista
- ✗ Modifica, adeguamento, controllo, ritiro, rimozione, riparazione o sostituzione di un prodotto o servizio o di un bene incorporante un prodotto o servizio o di qualunque altro materiale, contenuto o informazione
- ✗ Radiazioni ionizzanti, contaminazioni da radioattività, proprietà radioattive
- ✗ Sparizione, furto, danneggiamento o distruzione di denaro, cripto-valute o titoli del quale l'Assicurato sia responsabile o custodito dall'Assicurato
- ✗ Richieste di risarcimento o procedimenti da parte di un Assicurato o di una persona o ente che controlli l'Assicurato o di una società in cui l'Assicurato abbia un interesse
- ✗ Decisione dell'Assicurato di non fornire un prodotto o un servizio o una consulenza in merito a un prodotto o servizio a cui l'Assicurato è tenuto
- ✗ Richieste di risarcimento correlate a beni, prodotti o servizi descritti, illustrati o riportati in contenuti multimediali
- ✗ Violazioni di leggi o regolamenti per prevenire o vietare pratiche fraudolente, sleali o di simile natura, o per richiedere la divulgazione completa o periodica di informazioni in relazione all'offerta, registrazione,

	<p>negoiazione o al mantenimento della quotazione o della registrazione di uno strumento o altro titolo di credito o incorporante un diritto di proprietà</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ Violazioni relative a incentivi, benefit, programmi di previdenza, piani pensionistici, fondi pensione, piani di partecipazione agli utili o piani di assistenza sanitaria a favore dei prestatori di lavoro, dei soci, degli amministratori o di altri membri degli organi societari ✗ Lesioni fisiche o danni a cose subiti da prestatori di lavoro durante la prestazione d'opera ✗ Proprietà, manutenzione, possesso o uso da parte dell'Assicurato o per suo conto di un veicolo a propulsione meccanica o rimorchio ad esso collegato mentre esso viene utilizzato in circostanze che richiedono l'assicurazione obbligatoria, o di un aeromobile, veicolo spaziale, dispositivo aereo o aerospaziale, hovercraft o natante ✗ Raccolta o uso non autorizzati non dichiarata o illecita da parte dell'Assicurato di dati personali o al non aver fornito un adeguato avviso sulla raccolta e sull'uso di dati personali ✗ Perdite finanziarie, fluttuazioni di valore, impossibilità di conseguire un interesse o plusvalenza ✗ Mancata prevenzione della pubblicazione di contenuto indecente ✗ Danni connessi a gioco d'azzardo, concorso, scommessa, gioco di fortuna o d'abilità, lotteria, o gioco promozionale, inclusi biglietti, coupon, buoni sconto o similari ✗ Contraffazione effettiva o presunta di qualunque bene (compreso software) fornito a un cliente, salvo il caso in cui tale bene sia stato ottenuto da un soggetto specificamente approvato dal suo produttore ✗ Danni, perdite, costi o spese derivanti da un danno a cose subito da un bene posseduto, detenuto, occupato, affittato o noleggiato dall'Assicurato, o sotto la sua cura, custodia o controllo ✗ Aggiustamenti di prezzo, restrizioni al commercio, monopoli, concorrenza sleale ✗ Insolvenza o fallimento o altra procedura concorsuale dell'Assicurato ✗ Violazioni di normative vigenti negli Stati Uniti <p>RC Terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ Danni da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti dalla legge ✗ Atti dolosi, fraudolenti, intenzionali o deliberati dell'Assicurato (tranne responsabilità per atti dolosi dei dipendenti e delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere) ✗ Danni a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, ad eccezione degli automezzi sia di prestatori di lavoro che di terzi parcheggiati nell'ambito degli stabilimenti, magazzini o depositi di proprietà o in uso all'assicurato ✗ Responsabilità da proprietà, possesso o uso di natanti, di aeromobili o di veicoli spaziali ✗ Danni causati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori ✗ Danni causati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi e/o la loro messa in circolazione ✗ Danni da furto ✗ Danni causati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, inclusi navi e/o natanti, aeromobili e/o veicoli spaziali, e i pregiudizi economici relativi al loro mancato uso ✗ Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate ✗ Danni da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, collegate in modo fisso e non removibile (esclusi quindi i raccordi "mobili" o meglio "smontabili"), nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere insalubrità dei locali ✗ Danni da circolazione di veicoli a motore per i quali è obbligatoria l'assicurazione ✗ Danni a condutture o impianti sotterranei in genere ✗ Danni a fabbricati o a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati ✗ Danni da inquinamento ✗ Danni da guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare ✗ Danno da terrorismo ✗ Danni da piattaforme o impianti di trivellazione ubicati in mare ✗ Danni da detenzione o impiego di esplosivi; ✗ Danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ✗ Danni da silice, amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri; ✗ Da esposizione al "fumo passivo" ✗ Danni da generazione di campi elettrici e/o magnetici e/o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF) ✗ Danni da azioni riprovevoli o chiaramente ostili dell'Assicurato o delle persone delle quali deve rispondere, manifestate attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti ✗ Danni da rischio "cyber"
--	---

RC Prestatori di Lavoro:

- ✗ Danni da detenzione o impiego di esplosivi
- ✗ Danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)
- ✗ Danni da silice, amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri;
- ✗ Da esposizione al "fumo passivo"
- ✗ Danni da generazione di campi elettrici e/o magnetici e/o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF)
- ✗ Danni da azioni riprovevoli o chiaramente ostili dell'Assicurato o delle persone delle quali deve rispondere, manifestate attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti
- ✗ Danni da guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare
- ✗ Danno da terrorismo

RC Prodotti:

- ✗ Responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti dalla legge
- ✗ Spese di sostituzione e riparazione di un prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore, nonché i danni da mancata rispondenza dei prodotti all'uso cui sono destinati, e/o i danneggiamenti di tipo estetico
- ✗ Spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti
- ✗ Spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate da Chubb;
- ✗ Danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)
- ✗ Danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazioni, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento
- ✗ Danni derivanti da prodotti destinati specificatamente al settore aeronautico e aerospaziale
- ✗ Danni che i prodotti, quali componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti provochino ad altro componente o al prodotto finito e in generale i danni a cose dovuti alla rimozione e/o al rimpiazzo del prodotto dopo la sua installazione (i cosiddetti "danni necessari")
- ✗ Danni derivanti da prodotti contenenti o composti da piombo, amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri, da urea formaldeide, da tabacco e da qualsiasi prodotto a base di tabacco, compreso il fumo passivo, da acido perfluorooctansulfonico (PFOS), da acido perfluorooctanoico (PFOA), e dal suo derivato Perfluorottano d'Ammonio (APFO, anche conosciuto come C8), nonché i danni conseguenti all'utilizzo di additivi e/o conservanti che, all'atto della commercializzazione dei Prodotti, non siano consentiti dalla legge nella preparazione e per la conservazione di prodotti alimentari e/o comunque dei quali sia riconosciuta la pericolosità per la salute pubblica
- ✗ Danni materiali, lesioni fisiche e/o personali, originati dalla generazione e/o emissione di campi elettromagnetici (EMF) e dalle radio frequenze in genere da parte di qualsiasi dispositivo
- ✗ Danni causati da difetto di esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e/o riparazione eseguiti presso terzi e verificatisi dopo la loro esecuzione e la consegna del prodotto
- ✗ Danni provocati da armi da fuoco
- ✗ Danni causati da errata esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione, montaggio e/o riparazione
- ✗ Danni derivanti da software/hardware, inclusi quelli predisposti per la sicurezza informatica e comunque atti a prevenire un accesso non autorizzato a, o l'utilizzo di, un sistema di dati o un programma informatico
- ✗ Danni derivanti da rischio "cyber"
- ✗ Danni derivanti da prodotti e/o impianti che utilizzano o contengono batterie al litio, sistemi di ricarica e/o gestione delle stesse
- ✗ Danni guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare

Cyber:

- ✗ Atti dolosi (tranne atti dolosi delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere), atti illeciti consapevoli o intenzionali, azioni criminali o fraudolente, vantaggi personali a cui non si aveva diritto, uso/raccolta non autorizzata di dati personali
- ✗ Eventi dannosi antecedenti la data di decorrenza della polizza e conosciuti
- ✗ Sinistri derivanti o basati su fatti, richieste di risarcimento od eventi dannosi precedenti la decorrenza della polizza o già denunciati su altre polizze
- ✗ Lesioni fisiche o danni a cose

	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Danni derivanti da guasto, interruzione, disturbo, degrado, corruzione, deterioramento o inattività di un'infrastruttura ✗ Danni derivanti da fuoco, fumo, esplosione, fulmine, vento, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, impulso o radiazione elettromagnetica, maremoto, frana, grandine o qualunque evento naturale (che non sia in realtà un atto doloso) o qualsiasi altro evento fisico, comunque causato ✗ Danni derivanti da guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, ✗ Danni derivanti da atti informatici dolosi o da un uso/accesso non autorizzato che siano commessi da uno Stato sovrano o di un soggetto o gruppo sostenuto da uno Stato, all'origine di un ordine da parte di un membro del G7 o di qualsiasi organismo statale di qualsiasi altro Stato sovrano, di azioni comportanti l'uso della forza contro uno Stato sovrano, o una risoluzione o altra azione formale del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che autorizzi l'uso della forza o sanzioni economiche contro uno Stato sovrano, o che comporti l'uso della forza da parte dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico o di qualsiasi altra alleanza militare o politica intergovernativa internazionale equivalente, contro uno Stato sovrano ✗ Danni derivanti da atti informatici dolosi o da un uso/accesso non autorizzato che siano commessi da uno Stato sovrano o di un soggetto o gruppo sostenuto da uno Stato all'origine di una dichiarazione formale di guerra da parte di qualunque organo statale di qualsiasi altro Stato sovrano contro uno Stato sovrano ✗ Danni derivanti da sostanze inquinanti ✗ Danni derivanti da normale usura o deterioramento graduale di un sistema informatico assicurato, un sistema informatico condiviso, un sistema di telecomunicazioni assicurato, un sistema di telecomunicazioni condiviso, dati o dati relativi alle telecomunicazioni, incluso qualsiasi supporto di elaborazione dati ✗ Danni derivanti da richiesta, vertenza o disputa riguardante la validità, invalidità, violazione, inosservanza o appropriazione illecita di qualunque brevetto o segreto commerciale da parte o per conto dell'Assicurato ✗ Danni derivanti da tutto ciò che l'Assicurato vende, progetta, crea, sviluppa, monta, produce, tratta, installa, smaltisce, concede in locazione o in licenza a terzi, o che viene distribuito da o per conto dell'Assicurato, compresa la relativa riparazione o manutenzione ✗ Perdite finanziarie, fluttuazioni di valore, mancati interessi o plusvalenze ✗ Perdite economiche dirette derivanti da atti di dipendenti dell'Assicurato/appaltatori esterni/amministratori/direttori generali/dirigenti, da sequestro amministrativo di denaro/titoli, fluttuazione di valore di denaro/titoli, da danni indiretti o consequenziali, da costi o spese di richiamo ✗ Danni derivanti da software Log4j con versione precedente alla v2.15.0 su un sistema informatico ✗ Sinistri avanzati in USA o basati su normative vigenti in USA in tema di tutela dei consumatori, leggi su titoli finanziari, tutela da comunicazioni non richieste, corruzione, etc ✗ Danni derivanti da discriminazioni, umiliazioni o pratiche lavorative illegali ✗ Danni derivanti da compensi, spese o costi pagati o addebitati dall'Assicurato ✗ Danni derivanti da aggiustamenti di prezzo, restrizioni al commercio, monopoli, interferenze nelle relazioni economiche, concorrenza sleale, attività commerciale sleale o pratiche di commercio sleali, o qualsiasi violazione del Federal Trade Commission Act, del Sherman Anti-Trust Act, del Clayton Act, o di qualsiasi altra disposizione vigente in USA in materia di anti-trust, monopoli, aggiustamenti di prezzi, discriminazione di prezzo, prezzi predatori, restrizioni al commercio, concorrenza sleale, attività commerciale sleale o pratiche di commercio sleali, o qualsiasi legge o normativa ad essi connessi, o qualsiasi simile legge federale, statale o di Common Law vigente in USA ✗ Responsabilità derivanti da garanzie o dichiarazioni dell'Assicurato su costi, prezzi di contratti, garanzie su prezzi, stime di costi probabili o superamento di costi stimati, o a qualunque garanzia o promessa di risparmio di costi, ritorno su investimenti o redditività ✗ Danni derivanti da violazione di qualunque contratto, impegno, garanzia o promessa, incluse clausole che predeterminano i danni da liquidare nell'importo o nel metodo di calcolo (liquidated damages) e qualunque obbligazione assunta dall'Assicurato ✗ Danni derivanti dalla mancata prevenzione da parte dell'Assicurato, o di qualsiasi altra persona o ente di cui l'Assicurato è legalmente responsabile, della pubblicazione o della diffusione di contenuto indecente su internet ✗ Danni derivanti da sequestro o confisca di un sistema informatico assicurato o condiviso, o un sistema di telecomunicazioni assicurato o condiviso, o di dati o dati relativi alle telecomunicazioni, o derivanti da provvedimenti di restrizioni all'attività, chiusura o arresto di un sistema informatico o di un ente o una persona che gestisce un sistema informatico ✗ Danni derivanti da sparizione, furto, danneggiamento o distruzione di denaro, cripto-valute o titoli del quale l'Assicurato sia responsabile o custodito dall'Assicurato a qualunque titolo ✗ Danni derivanti da insolvenza/fallimento/altra procedura concorsuale o para-concorsuale ✗ Danni derivanti da un provvedimento di qualsiasi autorità pubblica o amministrativa, nemico straniero, potere militare o colpo di stato che vieti o proibisca l'importazione, l'esportazione, il possesso o la prestazione di beni, merci o servizi.
--	---



Ci sono limiti di copertura?

- ! Chubb non sarà tenuto a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligato a pagare alcun indennizzo o a riconoscere alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo o il riconoscimento di tale beneficio esponga Chubb a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali o economiche o previste da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA
- ! Le franchigie applicabili vengono indicate nella proposta formulata in fase di quotazione del rischio



A chi è rivolto questo prodotto?

Persone giuridiche attive nella vendita, fornitura e installazione di prodotti o servizi di tipo tecnologico.



Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 18%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano Fax: 02.27095.430 Email: ufficio.reclami@chubb.com L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf . In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. I reclami possono essere presentati anche all'autorità di vigilanza o all'ente all'uopo preposto del Paese in cui l'Assicuratore ha la propria sede legale (FRA - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - ACPR) scegliendo una delle opzioni disponibili al seguente link: https://acpr.banque-france.fr/fr/professionnels/vos-outils-et-services/signaler-lacpr-un-manquement-ou-une-infraction .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Chubb.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	La polizza non prevede l'applicabilità di uno specifico sistema alternativo di risoluzione delle controversie, quali arbitrato o altro sistema. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it .

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Regime Fiscale

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le operazioni di assicurazione effettuate interamente in Italia usufruiscono del regime di esenzione Iva, di cui all'articolo 10, n.2 del DPR n. 633/72 che recepisce la Direttiva n. 2006/112/CE e sono soggette ad un'imposta sul premio assicurativo di cui alla Legge n. 1216/1961.
---	---

CHUBB TECHNOLOGY V2

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE E CYBER PER IL SETTORE TECHNOLOGY

Ed. 12/2023

Redatto secondo le linee guida del Tavolo Tecnico tra ANIA-ASSOCIAZIONI CONSUMATORI-ASSOCIAZIONI
INTERMEDIARI per contratti semplici e chiari di cui alla Lettera al Mercato IVASS del 14/03/2018

CHUBB®

Servizi informatici Chubb



Colmare il divario tra assicurazioni Cyber e competenze in materia di sicurezza informatica

Con una polizza cyber di Chubb, non solo ricevete una protezione finanziaria dai costi e dalle responsabilità conseguenti a una violazione dei dati, a un attacco informatico e a un'interruzione di sistema, ma supportiamo anche gli assicurati nella gestione, nella preparazione e nella prevenzione degli incidenti attraverso i nostri servizi e la nostra consulenza informatica. I servizi, progettati per affrontare le minacce informatiche più comuni e ridurre le esposizioni, sono disponibili per tutti gli assicurati cyber di Chubb. Per saperne di più o per richiedere i servizi informatici, visitate il sito www.chubb.com/it-it/servizi-cyber-italia.html.

Soluzione e Servizi		Gratuito	Scontato
Soluzioni di gestione delle vulnerabilità informatiche – per essere sempre al corrente delle vulnerabilità del software e della rete			
Programma di sensibilizzazione sulle vulnerabilità	Iscrivetevi per ricevere avvisi di emergenza e consigli pratici sulla mitigazione delle nuove vulnerabilità critiche che vengono sfruttate, personalizzati in base al software che utilizzate.	☑	
Supply Chain Risk Management	Mitiga le vulnerabilità e le minacce all'interno della tua supply chain, proteggendo le tue attività aziendali da possibili compromissioni da parte di fornitori o partner commerciali	☑	
Monitoraggio delle vulnerabilità esterne	Monitorare il rischio informatico come misura quotidiana delle prestazioni di sicurezza attraverso una piattaforma che evidenzia sia i punti di forza che i potenziali punti deboli, fornendo metriche chiave e visibilità sulla sicurezza dell'organizzazione.	☑	
Preparazione, Formazione e Servizi di Risposta			
Cyber Alert App	L'App Cyber Alert offre la segnalazione degli incidenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da un dispositivo mobile o da un computer e consente ai clienti di pre-registrare i dettagli di contatto e le informazioni sulla polizza per una gestione efficiente della risposta agli incidenti.	☑	
Endpoint Security & Response	Ottenete l'accesso a un software antivirus di ultima generazione che fornisce un rilevamento 24 ore su 24 e protegge i punti di ingresso vulnerabili della vostra rete da molte minacce ransomware.		☑
Password Management Application	Proteggete e gestite le password degli utenti con una soluzione che ricorda e compila automaticamente password, login, informazioni personali e dettagli di pagamento, incoraggiando un uso responsabile delle password.	☑	
Phishing Awareness Training	Distribuite ai vostri dipendenti scenari di phishing simulati e reali, accompagnati da una formazione per gli utenti e da un rapporto sui risultati con raccomandazioni per il miglioramento del rischio.		☑
<small>*Tutti i servizi informatici sono soggetti a modifiche. Eventuali modifiche all'offerta sui servizi verranno riflesse sul modulo web relativo ai servizi informatici. Gli Assicurati sono responsabili di verificare i termini e le condizioni specifiche di ciascun fornitore di servizi informatici per garantire l'adeguatezza e rimanere aggiornati su eventuali cambiamenti che potrebbero verificarsi. SERVIZI INFORMATICI SCONTATI OFFERTI DA FORNITORI TERZI: Monitoraggio delle vulnerabilità esterne, Password Management Application I servizi informatici sopra indicati sono offerti da fornitori terzi senza costi aggiuntivi per i titolari di polizze Chubb per il periodo iniziale specificato, a condizione che il titolare di polizza sia un nuovo abbonato/cliente dei servizi informatici offerti dal fornitore di terze parti scelto e il titolare della polizza soddisfi i requisiti di idoneità specificati. Dopo la scadenza del periodo iniziale specificato, i titolari delle polizze potrebbero avere la possibilità di continuare a usufruire dei servizi informatici a un prezzo scontato al momento del rinnovo. Si noti che lo sconto specifico può variare tra prodotti e servizi. Gli sconti su prodotti e servizi offerti dai fornitori di servizi informatici sono disponibili solo per i titolari di polizze Chubb con polizze in vigore e sono soggetti alle leggi assicurative applicabili. I prodotti e i servizi forniti da fornitori di terze parti saranno disciplinati dai termini contrattuali che il titolare di polizza stipula con il fornitore di terze parti. Chubb non sarà coinvolta nella decisione del titolare di polizza di acquistare servizi e non ha alcuna responsabilità per i prodotti o i servizi forniti da qualsiasi fornitore di terze parti.</small>			
Ottenete il massimo valore dalla vostra polizza Chubb e richiedete i servizi informatici visitando il sito www.chubb.com/it-it/servizi-cyber-italia.html			

Chubb Technology

SCHEDA DI POLIZZA

CODICE COLLABORATORE		RAMO	POLIZZA NR.		Emessa in 2 esemplari il 17 ottobre 2024 in Milano		
Errore. Variabile di		Error	Errore. Variabile di				
Sost./Rinn. Pol. Nr. Sost/Pol							
1. Contraente		Errore. Variabile di documento non specificata.			Errore. Variabile di documento non specificata.		
residente / domiciliato in		Errore. Variabile di documento non specificata. - Errore. Variabile di documento non specificata.			CAP	Prov. di documento non specificata.	
2. Periodo Assicurativo					Scadenza		
		Ore 24,00 del Errore.			Ore 24,00 del Errore.		
3. Data di Retroattività							
SEZIONE I - RC PROFESSIONALE:		**/**/**					
SEZIONE II - RC VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO:							
SEZIONE III - RC PRODOTTI:		Mondo Intero escluso USA e Canada: 2 anni prima della data di Decorrenza sopra indicata Usa e Canada: **/**/** (togliere riga se il punto 4 sotto riporta "escluso Usa e Canada")					
SEZIONE IV - CYBER:		**/**/**					
4. Validità Territoriale							
Mondo intero escluso Usa e Canada							
5. Limite di Indennizzo Aggregato di Polizza							
€ 00,00		per Periodo Assicurativo per il complesso di tutte le garanzie prestate da tutte le Sezioni					

6. Periodo di Garanzia Postuma

SEZIONE I - RC PROFESSIONALE:	a) 45 giorni; oppure b) 12 mesi al 100% dell'ultimo premio imponibile annuo
SEZIONE IV - CYBER:	a) 45 giorni; oppure b) 12 mesi al 100% dell'ultimo premio imponibile annuo

7. Calcolo del Premio

SEZIONE I:	€	0.00
SEZIONE II: Preventivo Retribuzioni	€	1.00 x 1.00000 % € 0.00
SEZIONE II: Preventivo Fatturato Unione Europea	€	0.00 x 0.00000 % € 0.00
Preventivo Fatturato USA e CANADA	€	0.00 x 0.00000 % € 0.00
SEZIONE IV:	€	0.00
Rateo : dal 01-01-2023 al 01-01-2024 - (gg 360/360) di	Premio imponibile annuo €	0.00
€ 0.00 pari a € 0.00		

RATE	Premio Imponibile	Imposte	Totale
Alla Firma	Euro 0.00	0.00	0.00
Successive	Euro 0.00	0.00	0.00

8. Coassicurazione

//

Il **Contraente** ai sensi e agli effetti degli artt. 1892-1893 del C.C. dichiara che:

- a) è stato assicurato con altre compagnie di assicurazione per rischi analoghi NO ☒ SI ☐
b) gli sono stati cancellate polizze da altre compagnie di assicurazione per i rischi assicurati NO ☒ SI ☐
c) ha subito sinistri nel corso degli ultimi 5 anni per i rischi assicurati NO ☒ SI ☐
d) è a conoscenza di fatti e/o atti che potrebbero dare origine a sinistri NO ☒ SI ☐

Il presente contratto di assicurazione è stipulato in base alle dichiarazioni rese dal **Contraente** nel corso della trattativa e nella proposta/questionario nonché con qualsiasi dichiarazione, informazione o materiale informativo fornito, che forma parte integrante della presente Polizza, e viene prestato in base a tutte le condizioni di assicurazione da cui è costituito.

Il Contraente

Chubb European Group SE
Rappresentanza Generale per l'Italia
Il Legale Rappresentante
Orazio Rossi



L'importo di € _____ è stato pagato oggi _____

L'Intermediario _____

INDICE

SERVIZI INFORMATICI CHUBB	2
SCHEDA DI POLIZZA.....	3
TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE	6
PREMESSA.....	10
DEFINIZIONI DI POLIZZA COMUNI A TUTTE LE SEZIONI.....	11
SEZIONE I – ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.....	32
SEZIONE II – ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	41
SEZIONE III – ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	46
SEZIONE IV – ASSICURAZIONE CYBER – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.....	49
CONDIZIONI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE SEZIONI.....	57
NORME APPLICABILI ALLA DENUNCIA E ALLA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	61
NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	66
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE.....	69
ALLEGATO 1 – CYBER INCIDENT RESPONSE.....	70

TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE

SEZIONE I – RC PROFESSIONALE			
Limite di Indennizzo (parte integrante del Limite di Indennizzo Aggregato di Polizza indicato al punto 5 della Scheda di Polizza)	€ o per Sinistro e per Periodo Assicurativo		
Sottolimiti:	per Sinistro	per Periodo Assicurativo	Franchigia per Sinistro
Atti Dannosi	€ ****	€ ***	€ 0
Atti Dannosi relativi ai Media	€ ***	€ ***	€ 0
Atti Dannosi relativi a Proprietà Intellettuali	€ ***	€ ***	€ 0
Indennità di Comparizione in Giudizio	€ 50.000	€ 50.000	€ 0
Compensi Non Pagati	€ 100.000	€ 100.000	€ 0
Spese per il Ripristino della Reputazione dell'Assicurato	€ 100.000	€ 100.000	€ 5.000
Perdita o Danneggiamento di Documenti Cartacei di Terzi	€ 50.000	€ 50.000	€ 1.000
Spese di Incident Response Assunte per Contratto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0
Danni Predeterminati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0

SEZIONE II – RC VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO			
Limite di Indennizzo RC Verso Terzi (parte integrante del Limite di Indennizzo Aggregato di Polizza indicato al punto 5 della Scheda di Polizza)	€ o per Sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto Danneggiamenti a Cose di loro proprietà		
Limite di Indennizzo RC Verso Prestatori di Lavoro (parte integrante del Limite di Indennizzo Aggregato di Polizza indicato al punto 5 della Scheda di Polizza)	€ o per Sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali, ma con il limite di € 0,00 per ogni persona infortunata		
Franchigia RC verso Terzi	€ 1.000 per Sinistro		
Franchigia RC Verso Prestatori di Lavoro	€ 5.000 per Sinistro per persona infortunata		
Sottolimiti:	per Sinistro	per Periodo Assicurativo	Franchigia per Sinistro
Danni da Incendio	30% del Limite di Indennizzo RC Verso Terzi con il massimo di € 500.000	30% del Limite di Indennizzo con il massimo di € 500.000	10% con il minimo di € 2.500

Danni da Sospensione o Interruzione di Servizio	20% del Limite di Indennizzo RC Verso Terzi con il massimo di €500.000	20% del Limite di Indennizzo con il massimo di €500.000	10% con il minimo di € 2.500
Malattie Professionali	GARANZIA NON OPERANTE	GARANZIA NON OPERANTE	GARANZIA NON OPERANTE

SEZIONE III – RC PRODOTTI

Limite di Indennizzo (parte integrante del Limite di Indennizzo Aggregato di Polizza indicato al punto 5 della Scheda di Polizza)	€ o per Sinistro e per Periodo Assicurativo		
Franchigie:			
per Sinistro per danni verificatisi ovunque tranne in Usa o Canada	10% con il minimo di € 2.500, salvo ove diversamente indicato		
per Sinistro per danni verificatisi in Usa o Canada (Esportazione Occulta)	10% con il minimo di € 25.000, salvo ove diversamente indicato		
per Sinistro per danni verificatisi in Usa o Canada (Esportazione Diretta e Indiretta) N.B.: franchigia applicabile solo qualora la Validità Territoriale indicata al punto 4 della Scheda di Polizza sia estesa a Mondo Intero incluso Usa e Canada	NON APPLICABILE		
Sottolimiti:	per Sinistro	per Periodo Assicurativo	Franchigia per Sinistro
Danni da Sospensione o Interruzione di Esercizio	20% del Limite di Indennizzo RC Prodotti con il massimo di € 500.000	20% del Limite di Indennizzo con il massimo di € 500.000	10% con il minimo di € 5.000
Danni al Prodotto Finito	***% del Limite di Indennizzo RC Prodotti con il massimo di € ****	***% del Limite di Indennizzo con il massimo di € ***	***% con il minimo di € ****
Difetti di Installazione, Manutenzione e/o Riparazione dei Prodotti	GARANZIA NON OPERANTE	GARANZIA NON OPERANTE	GARANZIA NON OPERANTE

SEZIONE IV – CYBER

Limite di Indennizzo (parte integrante del Limite di Indennizzo Aggregato di Polizza)	€ o per Periodo Assicurativo
--	-------------------------------------

indicato al punto 5 della Scheda di Polizza)			
Periodo di Indennizzo (garanzie 4.B e 4.C)	3 mesi		
Sottolimiti di Indennizzo per Periodo Assicurativo			Franchigia per Sinistro
garanzia 4.A Spese di Incident Response	con riferimento a un Sistema Informatico Assicurato	Euro *****	Euro *****
	con riferimento a un Sistema Informatico Condiviso	Euro *****	Euro *****
garanzia 4.B Perdite per Interruzione dell'Attività Aziendale	con riferimento a un Sistema Informatico Assicurato	Euro *****	Periodo di Carenza: **
	con riferimento a un Sistema Informatico Condiviso	Euro *****	Periodo di Carenza: **
garanzia 4.C Costi di Recupero di Dati e Sistemi	con riferimento a un Sistema Informatico Assicurato	Euro *****	Euro *****
	con riferimento a un Sistema Informatico Condiviso	Euro *****	Euro *****
garanzia 4.D Cyber Estorsioni	con riferimento a un Sistema Informatico Assicurato	Euro *****	Euro *****
	con riferimento a un Sistema Informatico Condiviso	Euro *****	Euro *****
garanzia 4.E Responsabilità per Violazioni della Privacy e della Sicurezza della Rete		Euro *****	Euro *****
garanzia 4.F Spese di Emergenza di Incident Response	con riferimento a un Sistema Informatico Assicurato	Euro *****	Euro *****
	con riferimento a un Sistema Informatico Condiviso	Euro *****	Euro *****
garanzia 4.G Costi di Miglioramento		Euro *****	
garanzia 4.H Crimine Informatico	con riferimento a un Sistema Informatico Assicurato	Euro *****	Euro *****
	con riferimento a un Sistema Informatico Condiviso	Euro *****	Euro *****
garanzia 4.I Premio di Ricompensa		Euro *****	
garanzia 4.L Frodi Relative alle Telecomunicazioni	con riferimento a un Sistema Informatico Assicurato	Euro *****	Euro *****
	con riferimento a un Sistema Informatico Condiviso	Euro *****	Euro *****
Indennizzi massimi nell'ambito dei Sottolimiti di Indennizzo di cui sopra:			Franchigia per Sinistro
per Fondo Ricorso Consumatori	Euro *****		Euro *****

per Perdite Derivanti Da Carte di Pagamento		Euro *****	Euro *****
per Sanzioni dell'Organo di Vigilanza		50% del Sottolimito	Euro *****
Indennizzi massimi nell'ambito dei Sottolimiti di Indennizzo di cui sopra:		Percentuale di Scoperto Aggiuntivo	Franchigia per Sinistro
per Ransomware		Euro *****	Euro *****
per Perdite per Sfruttamento Software Trascurato	0-45 giorni	Euro *****	Euro *****
	46-90 giorni	Euro *****	Euro *****
	91-180 giorni	Euro *****	Euro *****
	180-365 giorni	Euro *****	Euro *****
	Oltre 365 giorni	Euro *****	Euro *****
Indennizzi massimi per Eventi a Impatto Diffuso nell'ambito dei Sottolimiti di Indennizzo di cui sopra:		Percentuale di Scoperto Aggiuntivo	Franchigia per Sinistro
per Sfruttamento di Vulnerabilità Note		Euro *****	Euro *****
per Sfruttamento di Vulnerabilità nella Supply Chain di un Software		Euro *****	Euro *****
per Sfruttamento di Vulnerabilità Zero Day		Euro *****	Euro *****
per Qualsiasi Altro Evento a Impatto Diffuso		Euro *****	Euro *****

PREMESSA

La presente Polizza è costituita da 4 Sezioni, da intendersi operanti solo se espressamente compilati i relativi campi nella “Tabella Limiti di Indennizzo e Franchigie” che precede:

Sezione I	ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Sezione II	ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO
Sezione III	ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI
Sezione IV	ASSICURAZIONE CYBER

DEFINIZIONI DI POLIZZA COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Ai sensi della presente Polizza i termini sotto indicati riportati in grassetto, al singolare o al plurale, assumono all'interno del contesto della Sezione nella quale sono inseriti, il seguente significato:

Assicurato	<p>In relazione alla Sezione I - RC Professionale: la Società Assicurata e le Persone Assicurate.</p> <p>In relazione alla Sezione II - RC Verso Terzi e Verso Prestatori di Lavoro e Sezione III - RC Prodotti: la Società Assicurata.</p> <p>Con riferimento alla Sezione III - RC Prodotti si precisa che l'assicurato è colui che, essendo qualificato produttore, o comunque a esso assimilato, ai sensi di legge (incluso il D. Lgs. n. 206 del 06/09/2005), è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto. Alcuni soggetti che effettuano operazioni complementari alla produzione di terzi, ad es. il produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, sono considerati responsabili dal succitato D. Lgs. limitatamente ai danni imputabili a difettosità della loro produzione e/o fornitura.</p> <p>In relazione alla Sezione IV - Cyber: la Società Assicurata e le Persone Assicurate.</p>
Assicuratore	Chubb European Group SE, Rappresentanza Generale per l'Italia.
Atto Dannoso	Un comportamento colposo dell' Assicurato consistente in errori, omissioni o ritardi nella fornitura del Prodotto o Servizio .
Atto Dannoso relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete	<p>uno dei seguenti eventi, effettivi o presunti, commessi colposamente da parte dell'Assicurato e da cui derivi:</p> <ul style="list-style-type: none">A. un mancato funzionamento della Sicurezza di Rete, compresa la mancata dissuasione, prevenzione o difesa da o individuazione di un Atto Informatico Doloso o un Uso o Accesso Non Autorizzato, anche se ne derivi un Danno Personale;B. l'incapacità da parte dell'Assicurato o di un fornitore esterno di cui l'Assicurato sia legalmente responsabile, di gestire, trattare, immagazzinare, distruggere o altrimenti controllare:<ul style="list-style-type: none">i. Dati Personali, anche se ne derivi un Danno Personale; oii. informazioni aziendali private di terzi non di pubblico dominio, in qualunque formato fornite all'Assicurato; oC. una violazione involontaria della politica sulla privacy dell'Assicurato che causi una violazione di una Normativa sulla Privacy, compreso l'utilizzo o la raccolta illecita e involontaria di Dati Personali da parte dell'Assicurato.
Atto Dannoso relativo alle Telecomunicazioni	qualsiasi atto doloso commesso ai danni di un Sistema di Telecomunicazioni Assicurato o di un Sistema di Telecomunicazioni Condiviso o un accesso doloso o hacking ad un Sistema di Telecomunicazioni Assicurato o ad un Sistema di Telecomunicazioni Condiviso , allo scopo di creare, cancellare, ottenere, raccogliere, modificare o distruggere Dati relativi alle Telecomunicazioni o servizi. Il termine comprende attacchi "Distributed Denial of Service (DDoS)", l'introduzione di codice nocivo, ransomware, cryptoware, virus, trojan, worms e bombe logiche o a tempo, o ogni altro malware, programma, file o istruzioni dannose che potrebbero interrompere, danneggiare, impedire l'accesso a, o in ogni altro modo corrompere le operazioni di un Sistema di Telecomunicazioni

Assicurato, un Sistema di Telecomunicazioni Condiviso, Dati relativi alle Telecomunicazioni o software all'interno.**Atto Dannoso Relativo ai Media**

L'effettivo o presunto:

- A. screditamento o danno alla reputazione o al buon nome di una persona o di un'organizzazione, pubblicazione diffamatoria o diffamazione orale, denigrazione di prodotto, dichiarazione falsa relativa alla qualità di prodotti o servizi, inflizione di stress emotivo o sofferenze mentali;
- B. intercettazione telefonica, detenzione ingiusta, lite temeraria;
- C. plagio, pirateria o appropriazione illecita di idee in relazione a **Contenuti Multimediali**;
- D. violazione di copyright, nomi di dominio, segni distintivi (trade dress), titoli o slogan, diluizione o violazione di marchi commerciali, marchi di servizi, nomi di servizio o denominazioni commerciali, escludendo comunque la violazione, accertata o presunta, di qualunque brevetto o **Segreto Commerciale**;
- E. negligenza in relazione alla creazione o divulgazione da parte dell'**Assicurato** di **Contenuti Multimediali**;

commessi dall'**Assicurato**, anche con colpa grave, esclusivamente nell'ambito della prestazione di **Servizi Multimediali**.

Il termine non comprende alcun tipo di discriminazione o comportamento discriminatorio, nonché alcuna presunta **Richiesta di Risarcimento** dovuta all'impossibilità di accedere o a limitazioni all'accesso al sito web dell'**Assicurato** e/o ai **Contenuti Multimediali**.

Atto Dannoso Relativo a Proprietà Intelletuali

- A. la violazione, effettiva o presunta, da parte dell'**Assicurato** di un:
 - copyright o diritto morale d'autore;
 - diritto di database, di mask work o della topografia dei semiconduttori;
 - diritto di design non brevettato o design brevettato;
 - marchio d'impresa;
 - marchio, nome commerciale, marchio di servizio o marchio collettivo;
 - nome di dominio; o
- B. l'atto, effettivo o presunto, di spacciare un prodotto o servizio per il prodotto o servizio di un'altra persona od ente.

Il termine non comprende la violazione effettiva o presunta di un brevetto o l'appropriazione illecita di un **Segreto Commerciale** né un **Atto Dannoso Relativo ai Media**.

Atto Informatico Doloso

un atto doloso commesso ai danni di un **Sistema Informatico Assicurato** o di un **Sistema Informatico Condiviso**, o un accesso doloso o hacking di un **Sistema Informatico Assicurato** o di un **Sistema Informatico Condiviso**, al fine di creare, cancellare, impossessarsi, raccogliere, alterare o distruggere **Dati** dell'**Assicurato** o servizi, senza comportare alcun danno materiale a un **Sistema Informatico Assicurato** o a un **Sistema Informatico Condiviso**, un apparecchio o un'infrastruttura di telecomunicazioni. Il termine comprende un attacco "denial of service" distribuito o l'introduzione di un codice nocivo, ransomware, cryptoware, virus, trojan, worm e bombe logiche o a tempo o di qualunque malware, programma, file o istruzione di natura nociva che possa perturbare, danneggiare, impedire l'accesso o in qualunque altro modo rovinare un **Sistema Informatico Assicurato** o un **Sistema Informatico Condiviso**, **Dati** o software all'interno.

Causa Diffusa

- (i) un singolo atto o una serie di atti tra essi dipendenti commessi da un

soggetto o da un gruppo coordinato di soggetti che siano esterni rispetto alla **Società Assicurata**; o

- (ii) un singolo errore, omissione o mancanza, o una serie di errori, omissioni o mancanze tra essi dipendenti, di una persona o **Sistema Informatico** che siano esterni rispetto alla **Società Assicurata**,

che costituisca o causi un **Incidente Informatico** e/o **Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Dannoso relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete**, e inoltre costituisca o causi un incidente all'interno di un **Sistema Informatico** di una qualsiasi persona o ente al di fuori del **Gruppo Limitato di Impatto**.

Il termine non comprende un atto che richiede una manipolazione dolosa delle azioni di un **Utente Autorizzato** al fine di realizzare o causare tale **Incidente Informatico** e/o **Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Dannoso relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete**.

Circostanza

qualsiasi atto, fatto, evento, situazione, avvenimento od omissione che potrebbe ragionevolmente dare origine a una **Richiesta Di Risarcimento** coperta dalla Sezione I - RC Professionale.

Contenuti Multimediali

media elettronici diffusi da o per conto dell'**Assicurato** su internet, compresi i siti web di social media.

Contenuto Indecente

parole, frasi, pubblicazioni online, immagini, pubblicità o ogni altro materiale che:

- A. è sessualmente esplicito e in violazione di una normativa che proibisce tale contenuto;
- B. è sessualmente esplicito e pubblicato online senza il consenso della o delle persone fisiche raffigurate nel materiale;
- C. incoraggi, faciliti, inciti, o minacci abusi, molestie o sfruttamento sessuale, incluso il traffico di esseri umani e/o il traffico di esseri umano per lo sfruttamento sessuale; o
- D. incoraggi, faciliti, inciti, o minacci violenza fisica, violenza autoinflitta o qualsiasi altro simile sofferenza fisica, incluso il terrorismo.

Contraente

il soggetto che stipula la presente Polizza, indicato al punto 1 della Scheda di Polizza.

Cose

sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Costi di Difesa Legale

costi o spese legali, d'importo ragionevole, sostenuti dall'**Assicurato** o per conto dell'**Assicurato** con il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore** in relazione a un **Sinistro** per indagini, difese, appelli, transazioni o metodi alternativi di risoluzione delle controversie.

Sono esclusi eventuali costi aziendali interni dell'**Assicurato**.

Il termine comprende, nelle giurisdizioni ove previsti, i premi d'importo ragionevole e carattere necessario per fornire cauzioni per le spese del giudizio di appello, o cauzioni per sequestri conservativi o altre simili cauzioni, posto comunque che l'**Assicuratore** non avrà alcun obbligo di fornire o prestare alcuna cauzione.

Costi di Miglioramento

i costi per sostituire o rimettere in funzione software o applicazioni in un **Sistema Informatico Assicurato** con versioni più recenti, aggiornate e/o migliorate di tali software o applicazioni.

Questi costi sono da intendersi parte integrante e non in aggiunta al Sottolimito riportato nella Scheda di Polizza della Sezione IV – Cyber per la garanzia “Costi di Recupero di Dati e Sistemi” ai sensi della garanzia 4.C dell’art. 1 “Oggetto dell’Assicurazione” della stessa Sezione, e lo riducono.

Costi di Recupero di Dati e Sistemi

i costi ragionevoli e necessari:

- A. per recuperare o ricostruire **Dati** che siano stati danneggiati, compromessi o persi. I costi per recuperare o ricostruire i **Dati** sono coperti solo se e fino alla misura in cui una società terza specializzata in informatica forense, assunta per recuperare i **Dati** persi, accerti che tali **Dati** non possano essere recuperati o ricostruiti; e
- B. per riparare o ripristinare software o applicazioni in un **Sistema Informatico Assicurato** o in un **Sistema Informatico Condiviso** ma solo se necessario per ripristinare un **Sistema Informatico Assicurato** o un **Sistema Informatico Condiviso** in una condizione o funzionalità uguale o equivalente a quella precedente l'**Interruzione dell'Attività Aziendale**; e
- C. per identificare e porre rimedio alla causa dell'**Interruzione dell'Attività Aziendale**; e
- D. con il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore**, che non sarà negato o ritardato senza ragione:
 - i. per aggiornare, potenziare, sostituire o migliorare un **Sistema Informatico Assicurato** o un **Sistema Informatico Condiviso**, ma solo se il costo per aggiornare, potenziare, sostituire o migliorare il software o le applicazioni danneggiate o compromesse su un **Sistema Informatico Assicurato** o un **Sistema Informatico Condiviso** a uno standard, condizione, funzionalità o versione più recente o aggiornata venga ragionevolmente valutato dall'**Assicurato** inferiore o uguale al costo di riparare, correggere o ripristinare il medesimo; o
 - ii. per aggiornare, potenziare, sostituire o migliorare un **Sistema Informatico Assicurato**, ma solo qualora siano applicabili **Costi di Miglioramento**; e
 - iii. qualunque altro costo ragionevole e necessario per riportare in piena capacità operativa l'attività dell'**Assicurato**, ma solo nella misura in cui l'**Interruzione dell'Attività Aziendale** abbia da sola creato o causato l'impedimento o il problema che ostacola la piena capacità operativa dell'attività dell'**Assicurato**.

Il termine comprende, a mero titolo esemplificativo:

- a) l'utilizzo di attrezzatura esterna, sia avvalendosi di un terzo che noleggiando l'attrezzatura;
- b) l'adozione di un metodo di lavoro alternativo in conformità a un piano di continuità operativa;
- c) i costi di subappalto a un fornitore esterno di servizi; e
- d) il maggiore costo del lavoro.

Il termine non comprende:

- 1. costi o spese sostenuti per identificare o porre rimedio a vulnerabilità di software;
- 2. costi per sostituire qualunque hardware o bene materiale;
- 3. costi sostenuti per la ricerca e lo sviluppo dei **Dati**, compresi i **Segreti Commerciali**;
- 4. il valore economico o di mercato dei **Dati**, compresi dei **Segreti Commerciali**;
- 5. qualunque altro danno o perdita di tipo indiretto;

6. Spese di Incident Response;

7. costi per aggiornare, potenziare, sostituire, mantenere o migliorare qualunque **Dato** o **Sistema Informatico** oltre a quanto previsto al precedente punto i e ii della lettera D.

Danneggiamenti a Cose

alterazione fisica e/o chimica di **Cose**.

Danni

danni (compresi danni non patrimoniali) riconosciuti in via giudiziale o extra-giudiziale, che l'**Assicurato** sia legalmente obbligato a pagare in conseguenza di una **Richiesta di Risarcimento** coperta ai sensi di Polizza, o con riferimento alla garanzia 4.E "Responsabilità Civile per Violazioni della Privacy e Sicurezza della Rete", una **Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete** coperta ai sensi di Polizza. Con riferimento a tale garanzia, il termine comprende inoltre il **Fondo Ricorso Consumatori**, le **Perdite Derivanti Da Carte Di Pagamento** e le **Sanzioni dell'Organo di Vigilanza**, fermo restando il Limite di Indennizzo specificato nella "Tabella Limiti di Indennizzo e Franchigie" di pag. 4 in relazione alla Sezione IV - Cyber.

Il termine non comprende:

- a) importi che l'**Assicurato** non è legalmente obbligato a pagare;
- b) ricavi o profitti attesi come effetto della fornitura del **Prodotto** e/o **Servizio**;
- c) la restituzione o il rimborso da parte dell'**Assicurato** di qualunque compenso, incluse commissioni o royalties, nonché la restituzione o ripetizione totale o parziale del prezzo dei prodotti consegnati, dei lavori eseguiti, delle prestazioni fornite o fatturate dall'**Assicurato** o sotto la sua supervisione;
- d) multe, ammende, sanzioni, penali contrattuali (ad eccezione di quanto coperto ai sensi della garanzia 2.7 "Danni Predeterminati" dell'art. 2 "Estensioni di Copertura Sempre Operanti" della Sezione I – RC Professionale), indennità di mora, tasse, imposte e altre obbligazioni di natura fiscale o contributiva, ad eccezione delle sanzioni di natura fiscale comminate ai clienti dell'**Assicurato** per un Atto **Dannoso** coperto;
- e) costi per la sostituzione, riparazione, correzione, ripetizione, adeguamento, richiamo, rimozione o ritiro di **Prodotti**, servizi relativi a **Prodotti** o **Servizi**;
- f) qualsiasi costo per adempiere a un provvedimento inibitorio o d'accertamento o altro risarcimento non pecuniario, compresa l'esecuzione in forma specifica o qualunque accordo teso a fornire una tale riparazione;
- g) danni punitivi ed esemplari, nonché qualunque altra condanna pecuniaria che non abbia un'esclusiva finalità risarcitoria del danno;
- h) danni o perdite consequenziali;
- i) tutto ciò che non è assicurabile secondo la legge italiana.

Danno a Cose

il danneggiamento materiale o la perdita o distruzione di un bene materiale, compresa la perdita d'uso dello stesso. Il termine non comprende alcun danneggiamento, perdita, distruzione o perdita d'uso di **Dati**.

Danno Personale

un danno causato da uno o più delle seguenti situazioni:

- a) arresto, detenzione o carcerazione ingiusti;
- b) azione legale esperita con malafede e colpa grave;
- c) pubblicazione diffamatoria o diffamazione orale o qualunque altro materiale calunnioso o denigratorio;
- d) pubblicazioni o dichiarazioni in violazione del diritto alla privacy di una persona fisica; e

- e) violazione di domicilio o sfratto illegale, o qualunque altra invasione del diritto all'occupazione privata.

Data di Retroattività

In relazione alla Sezione I - RC Professionale, III - RC Prodotti e IV – Cyber garanzia 4.E “Responsabilità Civile per Violazioni della Privacy e della Sicurezza della Rete”: la data indicata al punto 3 della Scheda di Polizza, prima della quale la copertura assicurativa a cui si riferisce non opera, ai sensi di quanto stabilito agli Art. 4) “Validità Temporale (Claims Made)” delle rispettive Sezioni.

Dati

qualunque software o altra informazione in formato elettronico conservata su un **Sistema Informatico Assicurato** o su un **Sistema Informatico Condiviso**. Il termine include la capacità di un **Sistema Informatico Assicurato** o di un **Sistema Informatico Condiviso** di conservare informazioni, processare informazioni, e trasmettere informazioni attraverso Internet.

Il termine non comprende hardware o beni tangibili.

Dati Personali

- A. il nome di una **Persona Fisica**, il numero identificativo di un documento di identità o del codice fiscale, i dati sanitari o di assistenza sanitaria, altre informazioni mediche riservate, il numero della patente di guida, il numero di carte di credito o di debito, la partita iva, l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail, il numero di conto corrente e lo storico movimenti, o password; e
- B. qualunque altra informazione personale protetta come definita dalla **Normativa sulla Privacy**; in qualunque formato essi siano.

Dati Relativi alle Telecomunicazioni

software o altre informazioni in formato elettronico conservate su un **Sistema di Telecomunicazioni Assicurato** o un **Sistema di Telecomunicazioni Condiviso**. Il termine comprende la capacità del **Sistema di Telecomunicazioni Assicurato** o del **Sistema di Telecomunicazioni Condiviso** di conservare, processare e trasmettere informazioni attraverso internet, mentre non comprende alcun hardware o bene tangibile.

Dati Societari

qualsiasi informazione societaria, in qualunque formato essa sia, includendo anche ma non solo: registrazioni, rapporti, progetti, piani, formule, processi, segreti commerciali, brevetti, informazioni finanziarie, informazioni relative ai clienti, che siano o meno su formato elettronico, e che siano o meno appartenenti all'**Assicurato**.

Denaro

contante, monete, banconote, lingotti, assegni, traveller's cheques, assegni circolari, buoni postali, ordini di pagamento tenuti per la vendita al pubblico o fondi, in forma materiale o elettronica. **Il termine non comprende** cripto-valute, beni o cose materiali.

Errore Di Programmazione

un errore:

- A. dell'**Assicurato**, o del fornitore esterno di servizi che amministra il **Sistema Informatico Assicurato** esclusivamente a favore dell'**Assicurato** ai sensi di un accordo o di un contratto scritto con l'**Assicurato**, che si verifica nel corso dello sviluppo o della codifica di un programma, applicazione o sistema operativo su un **Sistema Informatico Assicurato** e che provocherebbe, una volta in funzione, un malfunzionamento e/o un'interruzione di funzionamento e/o un risultato errato di tale **Sistema Informatico Assicurato**;
- B. del fornitore esterno di servizi che amministra il **Sistema Informatico**

Condiviso a favore dell'**Assicurato** ai sensi di un accordo o di un contratto scritto con l'**Assicurato**, che si verifica nel corso dello sviluppo o della codifica di un programma, applicazione o sistema operativo su un **Sistema Informatico Condiviso** e che provocherebbe, una volta in funzione, un malfunzionamento e/o un'interruzione di funzionamento e/o un risultato errato di tale **Sistema Informatico Condiviso**.

Il termine **Errore di Programmazione** non comprende l'integrazione, l'installazione, l'aggiornamento o il patching di qualunque software, hardware o firmware di un **Sistema Informatico Assicurato** o di un **Sistema Informatico Condiviso**, a meno che l'**Assicurato** possa provare che l'**Errore di Programmazione** derivi da un **Programma Accettato**.

Errore Umano

un errore od omissione di tipo operativo, fra cui la scelta del programma usato, un errore nell'impostazione dei parametri o qualunque singolo intervento inappropriato sul:

- A. **Sistema Informatico Assicurato** da parte dell'**Assicurato** o del fornitore esterno di servizi che amministra tale **Sistema Informatico Assicurato** esclusivamente a favore dell'**Assicurato** ai sensi di un accordo o di un contratto scritto con l'**Assicurato**; o
- B. **Sistema Informatico Condiviso** da parte di un fornitore esterno di servizi che amministra tale **Sistema Informatico Condiviso** a favore dell'**Assicurato** ai sensi di un accordo o di un contratto scritto con l'**Assicurato**,

da cui risulti una perdita, un'alterazione o una distruzione di **Dati**.

Esportazione Diretta

l'esportazione e la vendita dei **Prodotti** in un determinato Paese effettuata direttamente dall'**Assicurato**.

Esportazione Indiretta

l'esportazione e la vendita dei **Prodotti** in un determinato Paese effettuata attraverso un Paese terzo, la cui destinazione è nota all'**Assicurato**.

Esportazione Occulta

L'esportazione e la vendita dei **Prodotti** in un determinato Paese effettuata non direttamente o indirettamente dall'**Assicurato**, ma per fatto estraneo all'**Assicurato** e/o ai suoi venditori.

Evento Dannoso

un **Atto Dannoso relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete**, un **Atto Informatico Doloso**, un **Uso o Accesso Doloso**, un **Evento di Cyber Estorsione**, un **Incidente Informatico** o un **Interruzione dell'Attività Aziendale**, effettivi o presunti.

Evento a Impatto Diffuso

un **Incidente Informatico** e/o un **Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Dannoso relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** derivante da una **Causa Diffusa**.

Evento a Impatto Limitato

un **Incidente Informatico** e/o un **Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Dannoso relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** non derivante da una **Causa Diffusa**.

Evento Di Cyber-Estorsione

una minaccia credibile o una serie collegata di minacce credibili contro l'**Assicurato** con l'espresso intento di compiere o di causare, o l'effettivo atto di compiere o causare:

- C. il rilascio, la divulgazione, diffusione, distruzione o l'utilizzo di informazioni riservate, sensibili o tutelate, o di informazioni di identificazione personale, conservate in un **Sistema Informatico**

- Assicurato** o in un **Sistema Informatico Condiviso**;
- D. il mancato funzionamento della **Sicurezza di Rete** su un **Sistema Informatico Assicurato** o su un **Sistema Informatico Condiviso**;
- E. l'introduzione o immissione di un **Atto Informatico Doloso** in un **Sistema Informatico Assicurato** o in un **Sistema Informatico Condiviso**;
- F. l'alterazione, corruzione, distruzione, appropriazione illecita, manipolazione o danneggiamento di **Dati**, istruzioni o informazioni elettroniche trasmesse o conservate in un **Sistema Informatico Assicurato** o in un **Sistema Informatico Condiviso**; o
- G. il divieto o l'impossibilità di accedere a un **Sistema Informatico Assicurato** o un **Sistema Informatico Condiviso**,

al fine di richiedere **Denaro** o cripto-valute all'**Assicurato** o che in altro modo l'**Assicurato** soddisfi una richiesta, in cambio della mitigazione o rimozione di tale minaccia o serie collegata di minacce o la cessazione o conclusione dell'effettivo atto di compiere tali minacce o serie di minacce collegate.

Il termine non comprende alcuna minaccia o serie collegata di minacce contro l'**Assicurato** con l'espresso intento di compiere o causare quanto sopra indicato, se proveniente, approvata od ordinata da un membro del **Gruppo di Controllo**.

Fondi per Cyber Estorsione

il denaro e le cripto-valute pagati dall'**Assicurato**, ove legalmente consentito e assicurabile, per terminare o porre fine a un **Evento di Cyber Estorsione**. La valutazione dei **Fondi per Cyber Estorsione** viene effettuata ai sensi di quanto indicato all'art. 5) "Quantificazione del Danno" delle "Norme Applicabili alla Denuncia e alla Liquidazione dei Sinistri".

Fondo Ricorso Consumatori

una somma di denaro che l'**Assicurato** sia legalmente obbligato a depositare in un fondo quale rimedio equitativo per il pagamento di **Richieste di Risarcimento relative alla Privacy e Sicurezza della Rete** da parte di consumatori in caso di giudizio avverso o accordo transattivo in relazione a un **Procedimento di un'Autorità di Vigilanza**. **Il termine non comprende** somme pagate a titolo di tasse, imposte, multe, ammende, provvedimenti inibitori o sanzioni.

Franchigia

rispettivamente, l'importo ("franchigia") o la percentuale di danno indennizzabile ("scoperto") ai sensi della presente Polizza che rimane a carico dell'**Assicurato**, come specificato nella "Tabella Limiti di Indennizzo e Franchigie" di pag. 4 relativamente a ogni garanzia indicata.

Furto

l'atto doloso e illecito da parte di un **Terzo** con cui si sottrae **Denaro** o **Titoli della Società Assicurata** con l'intenzione di privarla in via permanente dell'uso degli stessi e ottenere un vantaggio finanziario a proprio favore.

Gruppo Limitato di Impatto

collettivamente:

- (i) un **Assicurato**;
- (ii) una persona o un ente con una relazione commerciale diretta con la **Società Assicurata** (una "Relazione"):
 1. che, esclusivamente a causa di tale Relazione, venga colpita dall'**Incidente Informatico** e/o **Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Dannoso relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete**; o
 2. attraverso cui, esclusivamente a causa di tale Relazione, si verifichi un **Incidente Informatico** e/o **Interruzione dell'Attività**

Aziendale e/o Evento di Cyber Estorsione e/o Atto Dannoso relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete;

- (iii) ogni altra persona o ente che di conseguenza sia colpita dall'**Incidente Informatico e/o Interruzione dell'Attività Aziendale e/o Evento di Cyber Estorsione e/o Atto Dannoso relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** esclusivamente a causa di una relazione commerciale diretta o indiretta con una persona o un ente descritto al punto (ii)1. di cui sopra; e
- (iv) esclusivamente con riferimento alla garanzia 4.A "Spese di Incident Response" e 4.E "Responsabilità Civile per Violazione della Privacy e della Sicurezza della Rete" dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione" della Sezione IV Cyber: qualsiasi "Parte Impattata", intendendosi per tale qualsiasi persona o ente che abbia una relazione commerciale diretta con un custode dei dati che rientri nella definizione di **Terzo** nel caso in cui tale custode dei dati subisca una **Violazione relativa alla Custodia dei Dati**, purché:
1. dalla **Violazione relativa alla Custodia dei Dati** risulti:
 - una **Notifica di Violazione**; e
 - le "Parti Impattate" incorrano in simili spese di notifica in ottemperanza alla **Normativa sulla Privacy**; e
 2. da tale atto, errore, omissione o mancanza (o una serie di atti, errori, omissioni o mancanze tra esse dipendenti) che costituisce o causa tale **Violazione relativa alla Custodia dei Dati** non derivino ulteriori violazioni dei dati di altri **Terzi** oltre alle "Parti Impattate".

Gruppo di Controllo

il Direttore Finanziario, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale, il Responsabile Affari Legali, il Risk Manager, il Responsabile per l'Information & Communication Technology, il Responsabile della Sicurezza Informatica, il Responsabile Tecnologia, il Responsabile Data Protection, il **Responsabile Assicurazioni**, o la carica all'interno della **Società Assicurata** equivalente ai ruoli aziendali sopra elencati.

Incidente alla Privacy e Sicurezza di Rete di Terzi

- 1) qualsiasi atto doloso commesso contro un **Sistema Informatico** di un **Terzo**, o l'hacking di un **Sistema Informatico** di un **Terzo**, allo scopo di creare, cancellare, prelevare, raccogliere, alterare o distruggere dati o servizi, incluso un attacco distribuito di negazione del servizio o l'introduzione di codice maligno, ransomware, cryptoware, virus, trojan, worm e bombe logiche o a tempo o qualsiasi malware, programma, file o istruzione di natura malevola che possa interrompere, danneggiare, impedire l'accesso o in qualsiasi altro modo corrompere il funzionamento del **Sistema Informatico** di un **Terzo**, i dati o il software al suo interno;
- 2) l'ingresso o l'accesso a un **Sistema Informatico** di un **Terzo** da parte di un soggetto non autorizzato o una persona fisica, compreso un dipendente o una parte autorizzata che vanno oltre i poteri della propria autorizzazione;
- 3) la violazione di un obbligo contrattuale, una garanzia, una promessa o una responsabilità assunta dall'**Assicurato** in merito all'incapacità da parte dell'**Assicurato** o di un fornitore esterno di cui l'**Assicurato** sia legalmente responsabile di gestire, trattare, immagazzinare, distruggere o altrimenti controllare:
 - i. **Dati Personali** di un **Terzo**; o
 - ii. informazioni aziendali private di terzi non di pubblico dominio, in qualunque formato fornite all'**Assicurato**.

Incidente Informatico

qualunque effettivo:

- A. **Atto Informatico Doloso, Errore Umano, Errore di Programmazione**, mancato funzionamento della **Sicurezza di Rete**,

Uso o Accesso Non Autorizzato o qualunque altra minaccia o azione contro un **Sistema Informatico Assicurato** o un **Sistema Informatico Condiviso**, comprese minacce o azioni nella commissione di un **Evento di Cyber Estorsione**;

- B. un **Atto Dannoso relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete**; o
 - C. un'interruzione di corrente, una sovratensione o un calo di tensione di un sistema elettrico controllato dall'**Assicurato**;
- che dia origine alla necessità di incorrere in **Spese di Incident Response**.

Informazione

qualsiasi informazione personale o commerciale in ogni forma, includendo anche ma non solo: documentazioni, rapporti, progetti, piani, formule, processi, segreti commerciali, brevetti, informazioni finanziarie, informazioni mediche o sanitarie, informazioni personali, numeri e movimentazioni di conto, codici di sicurezza o informazioni relative a carte di credito o di debito, che siano o meno in formato elettronico e che appartengano o meno all'**Assicurato**.

Infrastruttura

uno dei seguenti servizi, gestiti o forniti da **Terzi**:

- A. elettricità, gas, carburante, energia, acqua, telecomunicazioni o altri simili servizi;
- B. infrastruttura Internet, incluso qualsiasi Domain Name System ("DNS"), Autorità di Certificazione o Provider di Servizi Internet ("ISP");
- C. satellitare; o
- D. piattaforma per transazioni finanziarie o processi di pagamento, compresa una borsa valori.

Interruzione dell'Attività Aziendale

impossibilità ad accedere, interruzione o disturbo a:

- (i) un **Sistema Informatico Assicurato**, o accesso, deterioramento o distruzione di **Dati** ivi contenuti;
- (ii) un **Sistema Informatico Condiviso**, o accesso, deterioramento o distruzione di **Dati** ivi contenuti,

a causa esclusiva e diretta di:

- A. un **Atto Informatico Doloso**;
- B. un **Uso o Accesso Non Autorizzato**;
- C. un **Errore Umano**;
- D. un mancato funzionamento della **Sicurezza di Rete**;
- E. un **Errore di Programmazione**;
- F. lo spegnimento ragionevole e necessario di tutto o di parte del **Sistema Informatico Assicurato** o del **Sistema Informatico Condiviso** nel tentativo di prevenire o mitigare gli effetti di uno degli eventi elencati alle lettere precedenti; o
- G. esclusivamente in relazione al punto (i) precedente, un'interruzione di corrente, una sovratensione o un calo di tensione di un sistema elettrico controllato dall'**Assicurato** che sia l'effetto di uno degli eventi indicati alle precedenti lettere A, B o D.

Lesione Fisica

lesione corporale, malattia, malessere, decesso, danno psichico, sofferenza mentale, stress emotivo, afflizione, dolore o shock, indipendentemente da come siano causati o si manifestino.

Margine Operativo

il margine operativo generato dall'attività dell'**Assicurato** al netto di tutti i costi fissi.

Messa In Circolazione

consegna di un prodotto all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova, ai sensi del D. Lgs. n. 206 del 06/09/2005.

Normativa sulla Privacy

le norme relative alla tutela, raccolta, custodia, controllo o all'uso o alla diffusione di **Dati Personali**, compresi **Dati** rientranti nella disciplina del Regolamento Generale in materia di Dati Personali (GDPR).

Notifica di Violazione

la comunicazione scritta da parte dell'**Assicurato** verso una persona fisica, inviata su base volontaria previo consenso dell'**Assicuratore** o per adempiere agli obblighi di notifica verso i consumatori previsti dalla **Normativa sulla Privacy**, di qualsiasi effettiva o ragionevolmente sospettata mancata corretta attività da parte dell'**Assicurato**, o di qualsiasi soggetto esterno del cui operato l'**Assicurato** sia legalmente responsabile, nel trattamento, gestione, conservazione, distruzione, protezione o altro tipo di controllo di:

- (i) **Dati Personali** di tale persona fisica; e/o
- (ii) informazioni confidenziali o di proprietà di tale persona fisica, nel caso in cui tale persona fisica sia un **Terzo** e l'**Assicurato** sia legalmente responsabile di mantenere confidenziale tali informazioni.

Perdita Economica Diretta

il valore di sostituzione del **Denaro** o il valore di mercato dei **Titoli** al momento in cui è il **Furto** è stato scoperto per la prima volta da un membro del **Gruppo di Controllo** durante il **Periodo Assicurativo**. La **Perdita Economica Diretta** verrà calcolata secondo i criteri indicati all'art. 5) "Quantificazione del Danno" delle "Norme Applicabili alla Denuncia e alla Liquidazione dei Sinistri".

Perdite Derivanti Da Carte Di Pagamento

accertamenti monetari, multe, sanzioni, storni di addebiti, rimborsi e recuperi da frodi che l'**Assicurato** è legalmente obbligato a pagare in conseguenza di un **Atto Dannoso relativo alla Privacy e della Sicurezza della Rete**, laddove tale importo sia dovuto al mancato rispetto da parte dell'**Assicurato** degli standard chiamati "Payment Card Industry Data Security Standard".

Il termine non comprende:

- A. ammende o accertamenti monetari successivi causati dal continuo mancato rispetto degli standard "Payment Card Industry Data Security Standard" oltre un periodo di 3 mesi dalla data dell'ammenda o dell'accertamento monetario iniziale; o
- B. costi o spese sostenuti per aggiornare o in altro modo migliorare politiche, procedure e controlli relativi alla privacy o alla sicurezza della rete.

Perdite Per Interruzione dell'Attività Aziendale

il **Margine Operativo** dell'**Assicurato** prima delle imposte sul reddito che sarebbe stato generato se non si fosse verificata l'**Interruzione dell'Attività Aziendale**, meno il **Margine Operativo** dell'**Assicurato** effettivamente generatosi prima delle imposte sul reddito.

Il termine non comprende le somme maturate durante il **Periodo di Carenza**. La **Franchigia** applicabile alle **Perdite per Interruzione dell'Attività Aziendale** viene calcolata ai sensi dell'art. 2) "Franchigia" delle "Condizioni Generali Applicabili a Tutte le Sezioni", penultimo paragrafo.

Periodo Assicurativo

il periodo di tempo specificato al punto 2 della Scheda di Polizza, o ogni altro periodo successivo di 12 mesi che ne segue (o di durata superiore o inferiore se specificamente indicato con appendice), soggetto a cessazione ai sensi delle disposizioni della presente Polizza o delle norme di legge.

Periodo Di Carenza

il numero di ore, specificato nella "Tabella Limiti di Indennizzo e Franchigie" di pag. 4 in relazione alla Sezione IV - Cyber, successive a un'**Interruzione dell'Attività Aziendale**.

Periodo Di Indennizzo

il periodo (indicato nella “Tabella Indennizzi e Franchigie” di pag. 4) durante il quale l'**Assicurato** subisce **Perdite Per Interruzione dell'Attività Aziendale** o **Costi di Recupero di Dati e Sistemi**, che ha inizio quando si verifica l'**Interruzione dell'Attività Aziendale**.

Periodo Di Garanzia Postuma

In relazione alla Sezione I - RC Professionale e Sezione IV - Cyber: il periodo di estensione della copertura, qualora operante, di cui all'Art. 6) “Periodo di Garanzia Postuma in caso di mancato rinnovo della Polizza” o all'Art. 7) “Periodo di Garanzia Postuma in caso di Trasformazioni Societarie” della Sezione I, o di cui all'Art. 5) “Periodo di Garanzia Postuma in caso di mancato rinnovo della Polizza” o all'Art. 6) “Periodo di Garanzia Postuma in caso di Trasformazioni Societarie” della Sezione IV.

Persona Assicurata

Qualunque passato, presente o futuro socio, amministratore o **Prestatore di Lavoro** della **Società Assicurata**, quando svolge la sua opera per conto della stessa o sotto la sua direzione e il suo controllo.

Il termine comprende inoltre:

- i. le persone fisiche legate da un contratto di appalto con la **Società Assicurata** mentre svolgono la loro opera per conto della stessa;
- ii. il coniuge (per matrimonio o unione civile) di una persona indicata al primo paragrafo, ma solo ove la **Richiesta di Risarcimento o Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy o Sicurezza della Rete** sia avanzata contro tale persona;
- iii. l'erede, il legale rappresentante o l'avente diritto di una persona deceduta indicata al primo paragrafo, ma solo se la **Richiesta di Risarcimento o Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy o Sicurezza della Rete** sia avanzata contro tale persona.

Il termine non comprende alcun revisore, curatore, liquidatore, amministratore straordinario o giudiziario, curatore fallimentare, creditore ipotecario o pignoratizio, o altra figura analoga ai precedenti soggetti nonché alcun loro dipendente.

Persona Fisica

una persona che può essere identificata tramite uno specifico riferimento a un elemento identificativo come il nome, il codice fiscale o altro numero di identificazione rilasciato da uno Stato, dati di localizzazione, un elemento identificativo online quale l'indirizzo IP, o tramite uno o più fattori specifici relativi all'identità fisica, culturale o sociale di tale persona.

Pratiche Lavorative Illegali

l'effettiva o presunta violazione di leggi in tema di diritto del lavoro o di altre norme relative al rapporto di lavoro, effettivo o potenziale, di una persona fisica con l'**Assicurato**, compresi:

- B. la violazione in ambito lavorativo della privacy, salvo che si riferisca a quella parte di una **Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete** derivante dalla perdita di **Dati Personali** altrimenti coperta ai sensi della garanzia 4.E “Responsabilità Civile per Violazioni della Privacy e Sicurezza di Rete” dell'art. 1 “Oggetto dell'Assicurazione” della Sezione IV – Cyber;
- C. l'infrazione illecita in ambito lavorativo di stress emotivo, salvo che si riferisca a quella parte di una **Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete** derivante dalla perdita di **Dati Personali** altrimenti coperta ai sensi della garanzia 4.E “Responsabilità Civile per Violazioni della Privacy e Sicurezza di Rete” dell'art. 1 “Oggetto

dell'Assicurazione" della Sezione IV – Cyber.

Premio di Ricompensa

l'importo ragionevole o la diversa ragionevole garanzia versata da una **Società Assicurata**, con il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore** (che non sarà negato o ritardato senza ragione) a un terzo persona fisica che non sia collegato alla **Società Assicurata** o lavori per essa e che fornisca informazioni altrimenti non disponibili che portino all'arresto e alla condanna della persona responsabile dell'**Evento di Cyber Estorsione**.

Il termine non comprende alcuna **Spesa di Incident Response** o **Spesa per Cyber Estorsione**.

Questo importo è da intendersi parte, e non in aggiunta, del Sottolimito per "Cyber Estorsioni" indicato nella "Tabella Limiti di Indennizzo e Franchigie" di pag. 4 in relazione alla Sezione IV – Cyber", e lo riduce.

Prestatore di Lavoro

una persona fisica di cui una **Società Assicurata** si avvale sulla base di un contratto di lavoro subordinato. Il termine comprende i prestatori di lavoro non dipendenti e i lavoratori temporanei intesi come:

- a) i prestatori di lavoro temporaneo di cui una **Società Assicurata** si avvale ai sensi della legge del 24/06/97 n. 196, nella sua qualità di azienda utilizzatrice,
- b) i prestatori di lavoro come definiti all'Art. 5 del D. Lgs. del 23/02/2000 n. 38,
- c) le figure professionali di cui una **Società Assicurata** si avvale ai sensi del D. Lgs. n. 276 del 10/09/2003 (Legge Biagi).

Procedimento di Un'Autorità Di Vigilanza

una richiesta di informazioni, istanza, azione legale, indagine o procedimento civile da o per conto di un ente amministrativo, avviato mediante presentazione di una denuncia o simile lamentela con cui si sostiene la violazione della **Normativa sulla Privacy** in conseguenza di un **Atto Dannoso relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** da parte dell'**Assicurato**, che si possa ragionevolmente ritenere possa dare origine a una **Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete** coperta ai sensi della garanzia 4.E dell'art. 1) "Oggetto dell'Assicurazione" della Sezione IV – Cyber.

Il termine non comprende alcuna azione, procedimento o causa legale che si basi su o che si riferisca a una violazione di carattere penale di **Normative sulla Privacy**, nonché alla parte di un'azione, procedimento o causa legale che si basi su o si riferisca a una tale violazione.

Prodotto

In relazione alla Sezione I - RC Professionale:

- 1) qualsiasi bene o prodotto (compreso software) creato, sviluppato, installato, concesso in locazione o licenza a terzi o in altro modo fabbricato, venduto, trattato o distribuito dall'**Assicurato**, o da terzi che operano sotto la denominazione dell'**Assicurato**, o da una persona fisica o giuridica i cui beni o attività siano stati acquisiti dall'**Assicurato**; e
- 2) contenitori (che non siano veicoli), materiali, parti o attrezzature fornite in relazione a tali beni o prodotti.

Il termine comprende inoltre:

- a) dichiarazioni e garanzie rese in relazione all'idoneità, funzionamento, qualità o uso del **Prodotto**; e
- b) la prestazione o mancata prestazione di istruzioni o avvertenze in relazione al **Prodotto**.

In relazione alla Sezione III - RC Prodotti:

- 1) hardware,

- 2) periferiche,
- 3) apparecchiature elettroniche o di cablaggio, fabbricati, venduti, distribuiti o commercializzati dall'**Assicurato**.

Programma Accettato

un programma che è stato sviluppato integralmente, testato con successo e si è dimostrato efficace in un ambiente operativo equivalente prima del rilascio.

Qualsiasi Altro Evento a Impatto Diffuso

un **Evento a Impatto Diffuso** non derivante da **Sfruttamento di Vulnerabilità Note**, **Sfruttamento di Vulnerabilità nella Supply Chain di un Software** o **Sfruttamento di Vulnerabilità Zero Day**.

Ransomware

qualsiasi richiesta a carattere estorsivo di **Denaro** o criptovalute ricevuta dell'**Assicurato** in connessione con:

- A. un **Incidente Informatico** e/o un'**Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o un **Evento di Cyber Estorsione** e/o un **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** che implichi l'introduzione di un codice malevolo allo scopo di bloccare l'accesso a un **Sistema Informatico** o a dati, o alterare, corrompere, danneggiare, manipolare, appropriarsi illecitamente, cifrare, cancellare o distruggere i dati; e/o
- B. una minaccia credibile, o una serie di minacce credibili collegate, al fine di rilasciare, divulgare, diffondere o utilizzare dati che sono stati esfiltrati nell'ambito di uno degli eventi descritti alla lettera precedente.

Responsabile Assicurazioni

la persona o le persone alle dipendenze della **Società Assicurata** con la responsabilità dell'acquisto e del mantenimento delle polizze assicurative della **Società Assicurata**.

Richiesta di Risarcimento

in relazione alla Sezione I - RC Professionale:

- a) una richiesta scritta avanzata da **Terzi** contro l'**Assicurato** per ottenere un risarcimento pecuniario per danni; o
- b) un procedimento giudiziale o extragiudiziale intentato da **Terzi** contro l'**Assicurato** per ottenere un risarcimento pecuniario per danni;

in conseguenza di un **Atto Dannoso** o di un **Atto Dannoso Relativo ai Media** o di un **Atto Dannoso Relativo a Proprietà Intellettuale**.

In relazione alla Sezione III - RC Prodotti: una richiesta scritta avanzata da **Terzi** contro l'**Assicurato** per ottenere un risarcimento per danni da difetto dei **Prodotti** in conseguenza di un fatto dannoso verificatosi in relazione ai rischi per cui è stipulata l'assicurazione.

Richiesta di Risarcimento Relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete

- A. una richiesta scritta per ottenere un risarcimento pecuniario per danni avanzata contro l'**Assicurato**;
- B. un procedimento civile nei confronti dell'**Assicurato** per ottenere un risarcimento pecuniario per danni, avviato con un atto di citazione o analoga domanda giudiziale;
- C. un procedimento arbitrale nei confronti dell'**Assicurato** per ottenere un risarcimento pecuniario per danni; o
- D. un **Procedimento di un'Autorità di Vigilanza**.

Sanzioni dell'Organo di Vigilanza

sanzioni civili pecuniarie imposte da un governo o da un ente amministrativo pubblico, compreso un ente che agisce quale organismo di regolamentazione o vigilanza nell'ambito dei suoi poteri in un **Procedimento di un'Autorità di Vigilanza**. **Il termine non comprende** alcuna sanzione civile pecuniaria che non

sia assicurabile per legge, nonché multe, ammende e altre sanzioni penali, restituzione di profitti o danni multipli.

Scoperto Aggiuntivo

la percentuale indicata alla sezione 3 della Scheda di Polizza operante per le garanzie di cui all'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione" della Sezione IV - Cyber, rappresentante la quota di ogni **Danno o Spesa** per ciascun **Sinistro in Serie** che, dopo l'applicazione della **Franchigia**, rimane a carico dell'**Assicurato** e che non è coperta dalla presente Polizza. Allo **Scoperto aggiuntivo** si applicano i termini descritti all'art. 1 "Limiti di Indennizzo della Polizza" delle "Condizioni Generali di Assicurazione Applicabili a Tutte Le Garanzie".

Segreto Commerciale

un'informazione, compresa una formula, un modello, una raccolta, un programma, un meccanismo, un metodo, una tecnica o un procedimento, che tragga un valore economico indipendente, effettivo o potenziale, dal fatto di non essere di dominio pubblico o facilmente scopribile da altre persone che possano ottenere valore dalla sua divulgazione o utilizzo, purché siano stati compiuti sforzi ragionevoli per mantenere la sua segretezza.

Servizi Multimediali

la pubblicazione, distribuzione o diffusione di **Contenuti Multimediali**.

Servizio

un servizio prestato nel corso della normale attività commerciale, compresi servizi di consulenza, di fornitura di personale o di formazione, da parte di:

- 1) l'**Assicurato** o terzi per conto dell'**Assicurato**; o
- 2) una persona fisica o giuridica i cui beni o attività sono stati acquisiti dall'**Assicurato**.

Sfruttamento di Software Trascurato

lo sfruttamento di una vulnerabilità nel software, firmware o hardware in cui, a partire dalla prima data di sfruttamento nota:

1. tale software, firmware o hardware è stato ritirato, non è più disponibile, non è più supportato da, o ha raggiunto lo stato di fine vita o di fine supporto con il fornitore che lo ha sviluppato; o
2. tale vulnerabilità è stata elencata come Common Vulnerability and Exposure (un "CVE") nel National Vulnerability Database, gestito dal National Institute of Standards and Technology, e una patch, correzione o tecnica di mitigazione per tale vulnerabilità era a disposizione dell'**Assicurato** ma non è stata applicata da tale **Assicurato**,

per un numero di giorni compreso negli intervalli indicati con riferimento ai Sottolimiti per Sfruttamento di Software Trascurato indicato nella "Tabella Limiti di Indennizzo e Franchigie" di pag. 4 in relazione alla Sezione IV - Cyber.

Sfruttamento di Vulnerabilità Note

una **Causa Diffusa** che implichi lo sfruttamento di una vulnerabilità di un software, firmware o hardware che alla data del primo sfruttamento confermato:

- (i) sia indicata come Common Vulnerability and Exposure ("CVE") nel National Vulnerability Database gestito dal National Institute of Standards and Technology; e
- (ii) riceva l'assegnazione di un Base Score o Overall Score di 8.0 o superiore in base al Common Vulnerability Scoring System ("CVSS") versione 2.0 o successive.

Sfruttamento di Vulnerabilità Zero Day

una **Causa Diffusa** che implichi lo sfruttamento di una vulnerabilità di un software, firmware o hardware (che non sia uno Sfruttamento di Vulnerabilità Note) che entro 45 giorni dal momento in cui il relativo Incidente Informatico e/o **Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Dannoso relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** venga denunciato all'**Assicuratore**:

- (i) sia indicato come Common Vulnerability and Exposure ("CVE") nel National Vulnerability Database gestito dal National Institute of Standards and Technology; e
- (ii) riceva l'assegnazione di un Base Score o Overall Score di 8.0 o superiore in base al Common Vulnerability Scoring System ("CVSS") versione 2.0 o successive.

Sfruttamento di Vulnerabilità nella Supply Chain di un Software

una **Causa Diffusa** che implichi l'inserimento di malware, backdoor, o altre vulnerabilità in un **Sistema Informatico Assicurato** o un **Sistema Informatico Condiviso** tramite l'alterazione dolosa del codice sorgente del software, firmware o hardware che:

- (i) sia distribuito dallo sviluppatore del software, firmware o hardware a più di un cliente;
- (ii) non sia sviluppato specificatamente per un cliente singolo, incluso l'**Assicurato**; e
- (iii) sia indicato come sicuro da un certificato digitale, come per esempio un Software Publisher Certificate ("SPC").

Sicurezza di Rete

le attività svolte dall'**Assicurato**, o da altri per conto dell'**Assicurato**, per proteggersi da **Atti Informatici Dolosi** o **Usi o Accessi Non Autorizzati** a un **Sistema Informatico Assicurato** o a un **Sistema Informatico Condiviso**.

Sinistro

in relazione alla Sezione I - RC Professionale:
una **Richiesta Di Risarcimento**.

in relazione alla Sezione II - RC Verso Terzi e Verso Prestatori di Lavoro:
il verificarsi di un fatto dannoso per cui è prestata l'assicurazione.

in relazione alla Sezione III - RC Prodotti:
una **Richiesta di Risarcimento**.

in relazione alla Sezione IV - Cyber:
un **Evento Dannoso** o una **Richiesta di Risarcimento Relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete**.

Sinistro in Serie

tutti i **Sinistri**, i **Procedimenti di un'Autorità di Vigilanza** o altri fatti che diano origine a una richiesta di indennizzo ai sensi della presente Polizza che si riferiscano alla medesima fonte o causa originante o sottostante o **Circostanza**, indipendentemente dal fatto che tali **Sinistri** o **Procedimenti di un'Autorità di Vigilanza** o altri fatti coinvolgano gli stessi o differenti richiedenti, **Assicurati**, eventi o fondamenti legali. In particolare, in relazione alla Sezione III - RC Prodotti, il **Sinistro in Serie** comprende tutte le **Richieste di Risarcimento** originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più **Prodotti** e in più **Periodi Assicurativi**.

Sistema di Telecomunicazioni Assicurato

il sistema di telecomunicazione di linea fissa dell'**Assicurato** o il sistema di telecomunicazione di linea fissa amministrato per conto dell'**Assicurato** e di cui l'**Assicurato** sia responsabile ai sensi di un contratto scritto.

Sistema di Telecomunicazioni Condiviso

un sistema di telecomunicazione a linea fissa gestito a favore dell'**Assicurato** da un **Terzo** ai sensi di un accordo o contratto scritto con l'**Assicurato**.
Il termine non comprende alcuna **Infrastruttura**.

Sistema Informatico

hardware, software, firmware per computer e i dati ivi conservati, nonché i relativi apparecchi mobili, apparecchi di input e output, apparecchi di

salvataggio dei dati, attrezzature di rete e reti locali di salvataggio e altre attrezzature di backup di dati elettronici, compresi i sistemi SCADA e ICS.

Sistema Informatico Assicurato

un **Sistema Informatico**:

- E. di proprietà dell'**Assicurato** oppure dallo stesso amministrato o preso in locazione; o
- F. amministrato a beneficio dell'**Assicurato** da un fornitore esterno di servizi ai sensi di un contratto scritto con l'**Assicurato**.

Sistema Informatico Condiviso

un **Sistema Informatico**, diverso da un **Sistema Informatico Assicurato** gestito a favore dell'**Assicurato** da un **Terzo** ai sensi di un accordo o contratto scritto con l'**Assicurato** per la fornitura di servizi di data hosting, cloud, colocation, backup dei dati, archiviazione dati, trattamento dati, Platform-as-a-Service, Software-as-a-Service, Infrastructure-as-a-Service, o altri simili servizi esternalizzati. **Il termine non comprende alcuna Infrastruttura.**

Società Assicurata

- a) il **Contraente**; e
- b) in relazione alla Sezione I - RC Professionale e Sezione IV – Cyber: ogni **Società Controllata**;
- c) in relazione alla Sezione III – RC Verso Terzi e Verso Prestatori di Lavoro e Sezione IV - RC Prodotti: ogni **Società Controllata** avente sede in Italia, nonché ogni altra **Società Controllata** se espressamente elencata in Polizza;
- d) ogni eventuale altra società se espressamente elencata in Polizza.

Società Controllata

una società di cui il **Contraente**, alla data o prima della data di prima Decorrenza del **Periodo Assicurativo** della presente Polizza, detiene il controllo direttamente o indirettamente perché:

- 1) controlla la maggioranza dei diritti di voto;
- 2) controlla il diritto di nominare o di rimuovere la maggior parte dei membri del consiglio di amministrazione (od organo equivalente); o
- 3) detiene più della metà del capitale sociale.

Software Maligno

programmi, file o istruzioni di natura dolosa che possano provocare interruzioni, danni o bloccare l'accesso a un software o al **Sistema informatico** o ai dati in essi archiviati, o che possono in qualsiasi altro modo corrompere il funzionamento degli stessi, compresi codici maligni, ransomware, cryptoware, virus, trojan, worm e bombe logiche o a orologeria.

Sostanze Inquinanti

qualunque irritante o contaminante solido, liquido, gassoso o termico, compresi fumo, vapore, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, sostanze chimiche, amianto, prodotti o rifiuti con amianto (inclusi materiali da riciclare, ricondizionare o bonificare).

Spese

Spese per Cyber Estorsione, Costi di Recupero di Dati e Sistemi, Fondi per Cyber Estorsione, Spese per Richieste di Risarcimento relative alla Privacy e Sicurezza della Rete, Perdite per Interruzione dell'Attività Aziendale e Spese di Incident Response. Il termine comprende inoltre, se la garanzia a cui si applica è operante, **Costi di Miglioramento, Spese di Emergenza di Incident Response, Perdita Economica Diretta, Premio di Ricompensa e/o Spese di Telecomunicazioni.**

Spese di Emergenza di Incident Response

le spese ragionevoli e necessarie:

- a) per avvalersi dei servizi di un gestore di servizi di cyber incident response al

- fine di coordinare la risposta a un accertato **Incidente Informatico** o a un'accertata **Interruzione dell'Attività Aziendale** dell'**Assicurato**;
- b) per avvalersi dei servizi di una società specializzata in informatica forense al fine di determinare la causa e la portata di un accertato **Incidente Informatico** o di un'accertata **Interruzione dell'Attività Aziendale** dell'**Assicurato**, e per avviare il processo necessario per interrompere, invertire o porre rimedio agli effetti di tale **Incidente Informatico** o **Interruzione dell'Attività Aziendale**.

Queste spese sono da intendersi parte integrante e non in aggiunta al Sottolimito per "Spese di Incident Response" riportato nella Scheda di Polizza relativa alla Sezione IV – Cyber, e lo riducono e possono completamente esaurirlo.

Spese di Incident Response

le spese ragionevoli e necessarie:

- a) per avvalersi dei servizi di incident response al fine di coordinare la risposta a un **Incidente Informatico** o un'**Interruzione dell'Attività Aziendale**;
- b) per avvalersi dei servizi di una società specializzata in informatica forense al fine di determinare la causa e la portata di un **Incidente Informatico** o di un'**Interruzione dell'Attività Aziendale**;
- c) per adempiere all'obbligo di notifica ai consumatori previsto dalla **Normativa sulla Privacy** della giurisdizione applicabile, qualora tali spese siano assicurabili ai sensi di tale giurisdizione, ma solo nella misura in cui l'adempimento sia richiesto a causa di un **Incidente Informatico**, comprese a titolo esemplificativo:
- i. le spese per avvalersi dei servizi di una società che fornisce servizi di notifica o call centre, e
 - ii. le spese per avvalersi dei servizi di uno studio legale al fine di determinare l'applicabilità e le azioni necessarie per rispettare la **Normativa sulla Privacy**;
- d) per avvalersi dei servizi di un consulente legale al fine di gestire e rispondere ad indagini avviate da un'autorità di regolamentazione e vigilanza, o equivalente ente amministrativo, in merito a una presunta violazione della **Normativa sulla Privacy**, o anche per comunicare con tale autorità o ente al fine di determinare l'applicabilità e le azioni necessarie per rispettare la **Normativa sulla Privacy**, ma **escludendo espressamente** i costi per rappresentare o difendere l'**Assicurato** in un **Procedimento di un'Autorità di Vigilanza**;
- e) per avvalersi dei servizi di una società di pubbliche relazioni, studio legale o società di gestione della crisi per finalità di pubblicità o analoghe comunicazioni, esclusivamente allo scopo di proteggere o ripristinare la reputazione dell'**Assicurato** in conseguenza di un **Incidente Informatico** o un'**Interruzione dell'Attività Aziendale**;
- f) per avvalersi dei servizi di uno studio legale esclusivamente al fine di ottenere in via preliminare un parere legale e una consulenza in merito ai diritti e alle alternative dell'**Assicurato** relativamente alle questioni legali ragionevoli e necessarie derivanti dall'**Incidente Informatico** o dall'**Interruzione dell'Attività Aziendale**, compresa la determinazione dei diritti di indennizzo potenziali dell'**Assicurato** sulla base di un contratto con un fornitore e la preparazione e mitigazione del possibile contenzioso da parte di terzi;
- g) per avvalersi dei servizi di un investigatore privato autorizzato o di uno specialista del credito per fornire consulenza in tema di frodi per un periodo non superiore a 1 anno alle persone fisiche i cui **Dati Personali** siano stati

- illecitamente divulgati o in altro modo compromessi, e per avvalersi dei servizi di ripristino dell'identità per le persone che tale investigatore o specialista abbiano confermato essere stati vittima di furto di identità in conseguenza diretta ed esclusiva dell'**Incidente Informatico**;
- h) per monitoraggio del credito, monitoraggio del furto d'identità, monitoraggio dei social media, congelamento del credito, servizi di allerta frodi o altro software di prevenzione delle frodi a favore delle persone fisiche i cui **Dati Personali** siano stati illecitamente divulgati o in altro modo compromessi in conseguenza dell'**Incidente Informatico**; e
- i) con il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore**:
- iii. per effettuare volontariamente una notifica alle persone fisiche i cui **Dati Personali** siano stati illecitamente divulgati, compreso l'utilizzo di un servizio di notifica o di un servizio di call centre di supporto per effettuare volontariamente una notifica alle persone fisiche i cui **Dati Personali** siano stati illecitamente divulgati o altrimenti compromessi; e
 - iv. qualunque altra spesa ragionevole e necessaria.

Il termine non comprende:

- A. costi o spese sostenuti per aggiornare o in altro modo migliorare controlli, politiche o procedure in relazione alla privacy o alla sicurezza della rete a un livello superiore a quello esistente prima del verificarsi dell'evento dannoso o per adempiere alla **Normativa sulla Privacy**, salvo nella misura in cui siano applicabili **Costi di Miglioramento**;
- B. tasse, imposte, multe, ammende, provvedimenti inibitori o sanzioni;
- C. **Sanzioni dell'Organo di Vigilanza**;
- D. **Costi di Recupero di Dati e Sistemi**;
- E. **Perdite per Interruzione dell'Attività Aziendale**;
- F. denaro o cripto-valute pagate dall'**Assicurato** per terminare o porre fine a un **Evento di Cyber Estorsione**;
- G. **Spese per Cyber Estorsione**;
- H. salari, stipendi, spese o costi operativi interni o compensi dell'**Assicurato**;
- I. costi per rispondere a, avviare o difendere un contenzioso di terzi relativo all'**Incidente Informatico** o all'**Interruzione dell'Attività Aziendale**; o
- J. **Spese di Incidente Response Assunte per Contratto**.

Spese di Incident Response Assunte per Contratto

le classi di spese ed oneri richiamate nella definizione di Spese di **Incident Response** che l'**Assicurato** è obbligato a sostenere per conto di un **Terzo** ai sensi di un contratto od accordo scritto in relazione a un **Prodotto o Servizio**.

Spese di Telecomunicazioni

l'importo fatturato per addebiti non autorizzati relativi alla linea voce o dati o larghezza di banda non autorizzata.

Il termine non comprende alcun addebito fraudolento cancellato, rimborsato o recuperato da o per conto del fornitore di telecomunicazioni, nonché alcun addebito per voce, dati o larghezza di banda a causa di abuso od uso eccessivo di tipo volontario, negligente o illecito di un **Sistema di Telecomunicazioni Assicurato** o di un **Sistema di Telecomunicazione Condiviso** da parte di dipendenti o terzi autorizzati che abbiano legittimamente accesso a un **Sistema di Telecomunicazioni Assicurato** o un **Sistema di Telecomunicazione Condiviso**.

Queste spese sono da intendersi parte integrante e non in aggiunta al Sottolimito per "Frodi relative alle Telecomunicazioni" indicato nella "Tabella Limiti di Indennizzo e Franchigie" di pag. 4 in relazione alla Sezione IV – Cyber, e lo

riducono.

Spese Per Cyber-Estorsione

le spese ragionevoli e necessarie per ingaggiare un consulente esterno al solo scopo di gestire la trattativa e il pagamento dei **Fondi per Cyber Estorsione** per terminare o porre fine a un **Evento di Cyber Estorsione**.

Spese per Richieste di Risarcimento relative alla Privacy e Sicurezza della Rete

- A. onorari legali, costi per periti di parte e altri onorari e costi, d'importo ragionevole e carattere necessario, sostenuti dall'**Assicuratore** o dall'**Assicurato** con il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore**, che non verrà negato o ritardato senza ragione, per indagare e difendere una **Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete** coperta ai sensi di Polizza; e
- B. nelle giurisdizioni ove previsti, i premi, d'importo ragionevole e carattere necessario, per fornire cauzioni per le spese del giudizio di appello, cauzioni per sequestri conservativi o altre simili cauzioni, posto comunque che l'**Assicuratore** non avrà alcun obbligo di fornire o prestare alcuna cauzione.

Terrorismo

qualunque atto che comprende ma non è limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia delle stesse da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che agiscano individualmente o per conto o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo, per finalità politiche, religiose, ideologiche o similari, compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere timore nella popolazione o in una parte di essa. Il termine comprende ogni azione o mancata azione per controllare, prevenire, sopprimere un atto di terrorismo.

Terzo/i

In relazione alla Sezione I - RC Professionale:
tutti **tranne**:

- a) persone ed enti che rientrano nella definizione di **Assicurato** e i suoi legali rappresentanti;
- b) la persona o l'ente che controlla direttamente o indirettamente l'**Assicurato** (e i legali rappresentanti di tale controllante).

In relazione alla Sezione II – Assicurazione RC Terzi, Art. 1.A :
tutti **tranne**:

- a) persone ed enti che rientrano nella definizione di **Assicurato** e i suoi legali rappresentanti;
- b) i **Prestatori di Lavoro** che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- c) ogni persona fisica o giuridica esterna all'**Assicurato** e ad esso legata con un contratto scritto per l'esecuzione di una parte della fornitura di un **Prodotto** o **Servizio** verso un **Terzo**, nonché i loro prestatori di lavoro e tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'**Assicurato**, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione alla realizzazione e alla fornitura di un **Prodotto** o **Servizio**.

In relazione alla Sezione III - RC Prodotti:

tutti **tranne** persone ed enti che rientrano nella definizione di **Assicurato** e i suoi legali rappresentanti.

In relazione alla Sezione IV – Cyber:

tutti **tranne** persone ed enti che rientrano nella definizione di **Assicurato** e i suoi legali rappresentanti.

Titoli

strumenti o contratti negoziabili o non negoziabili, compreso qualunque titolo, azione, obbligazione, evidenza di debito o altro strumento rappresentativo del

capitale o di debito, che rappresentino denaro o beni. **Il termine non comprende Denaro**, cripto-valute, beni o cose materiali.

Uso o Accesso Doloso

- A. l'ingresso, l'uso o l'accesso che sia vietato, illegale e non autorizzato a un **Sistema Informatico Assicurato** o **Sistema Informatico Condiviso**; o
- B. l'ingresso, l'uso o l'accesso, vietato, illegale e non autorizzato, a un **Sistema di Telecomunicazioni Assicurato** o **Sistema di Telecomunicazioni Condiviso**.

Uso o Accesso Non Autorizzato

l'entrata o l'accesso a un **Sistema Informatico Assicurato** o a un **Sistema Informatico Condiviso** da parte di un soggetto non autorizzato, compreso un dipendente o una parte autorizzata che vanno oltre i poteri della propria autorizzazione.

Utente Autorizzato

una persona fisica autorizzato dalla **Società Assicurata** ad accedere a un **Sistema Informatico Assicurato** o **Sistema Informatico Condiviso**.

Violazione relativa alla Custodia dei Dati Personali

- (i) accesso, esposizione, divulgazione, perdita, alterazione o distruzione, di tipo illecito o non autorizzato, di **Dati Personali** e/o informazioni confidenziali o di proprietà di un **Terzo** del cui mantenimento confidenziale sia legalmente responsabile l'**Assicurato**; e/o
- (ii) violazione dei dati come definita dalla **Normativa sulla Privacy**, conservati in un **Sistema Informatico** gestito da un **Terzo** in qualità di custode dei dati o data processor, sulla base di un contratto o accordo scritto con l'**Assicurato**.

SEZIONE I – ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** dei **Danni** che sia tenuto a pagare a un **Terzo** quale civilmente responsabile ai sensi di legge in relazione a **Richieste di Risarcimento** avanzate contro l'**Assicurato** per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo** in conseguenza di:

- 1.A un **Atto Dannoso** (compreso un **Atto Dannoso** da cui derivi un **Incidente alla Privacy e Sicurezza di Rete di Terzi** o **Atto Dannoso** da cui derivi una mancata prestazione),
- 1.B un **Atto Dannoso relativo ai Media**, o
- 1.C un **Atto Dannoso relativo a Proprietà Intellettuali**.

involontariamente commesso dall'**Assicurato**, anche con colpa grave, nell'ambito della fornitura di un **Prodotto** o di un **Servizio** o di una prestazione intellettuale riguardante un **Prodotto** o un **Servizio**.

Art. 2) ESTENSIONI DI COPERTURA SEMPRE OPERANTI

2.1 Indennità di Comparizione in Giudizio

L'**Assicuratore** corrisponderà all'**Assicurato** le indennità sotto specificate nel caso in cui, in relazione alla difesa di una **Richiesta di Risarcimento** coperta dalla presente Sezione e su specifica richiesta dell'**Assicuratore**, un membro del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o di un altro organo societario o un **Prestatore di Lavoro** debbano:

- a) comparire in qualità di testimone in un'udienza giudiziaria o arbitrale: indennità giornaliera di Euro 250;
- b) essere intervistato da parte dei legali a cui è affidata la difesa della **Richiesta di Risarcimento** al fine di redigere una testimonianza: indennità oraria di Euro 50 (le ore totali dovranno essere certificate dai legali);
- c) partecipare a un'udienza giudiziaria o arbitrale in qualità di osservatore: indennità giornaliera di Euro 50, con il massimo di un osservatore al giorno.

Le indennità prestate dalla presente garanzia sono cumulabili tra di loro ma non potranno superare il Sottolimito indicato nella "Tabella Limiti di Indennizzo e Franchigia" di pag. 4. È prevista inoltre l'applicazione della **Franchigia** ivi specificata.

2.2 Spese per il Ripristino della Reputazione dell'Assicurato

L'**Assicuratore** rimborserà le spese sostenute dall'**Assicurato** per avvalersi dei servizi di pubbliche relazioni da parte di società di pubbliche relazioni, società di gestione della crisi o da studi legali al fine di redigere comunicazioni pubblicitarie o di analoga natura all'unico scopo di diminuire il pregiudizio alla reputazione dell'**Assicurato** in conseguenza del fatto che una **Richiesta Di Risarcimento** coperta dalla presente Sezione sia stata resa pubblica o sia stata divulgata attraverso qualsiasi mezzo d'informazione accessibile al pubblico. **La presente garanzia opera a condizione che:**

- a) tali spese siano sostenute con il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore**, e
- b) l'importo di tali spese sia dimostrato da fatture o altra documentazione equivalente, e
- c) tali spese non rientrino nella definizione di **Spese di Emergenza di Incident Response** o di **Spese di Incident Response**.

La presente garanzia è prestata entro il Sottolimito e con l'applicazione della **Franchigia** indicata nella "Tabella Limiti di Indennizzo e Franchigia" di pag. 4.

2.3 Corrispettivi Non Pagati da Clienti

Qualora un cliente che rientri nella definizione di **Terzo** si rifiuti di pagare il corrispettivo fatturatogli dall'**Assicurato** e contrattualmente dovuto ai sensi di un contratto scritto tra l'**Assicurato** e tale cliente in relazione alla fornitura di un **Prodotto** o un **Servizio**, e il cliente motivi il mancato pagamento come diretta conseguenza di un **Atto Dannoso** che, qualora fosse presentata una **Richiesta di Risarcimento**, questa sarebbe coperta ai sensi della presente Sezione, l'**Assicuratore** rimborserà all'**Assicurato** il corrispettivo non pagato (al netto delle imposte di legge e di eventuali provvigioni o commissioni o altre forme di profitto sulla vendita) qualora ritenga, a sua

discrezione, che rinunciando al pagamento si eviterebbe una **Richiesta Di Risarcimento** coperta ai sensi della presente Sezione. **La garanzia opera purché:**

- a) la fornitura al cliente del **Prodotto** o del **Servizio** sia stata effettuata; e
 - b) l'**Assicurato** abbia fatto tutto ciò che era ragionevolmente possibile per riscuotere il corrispettivo; e
 - c) sia il rifiuto del cliente che le richieste di pagamento da parte dell'**Assicurato** siano avvenute durante il **Periodo Assicurativo**; e
 - d) l'**Assicurato** s'impegni a interrompere qualunque tentativo di riscossione dell'importo oggetto del rimborso.
- Qualora dopo il rimborso da parte dell'**Assicuratore** il cliente avanzi comunque una **Richiesta di Risarcimento** contro l'**Assicurato**:

- l'importo già pagato in virtù della presente garanzia sarà dedotto da quanto l'**Assicuratore** dovrà eventualmente indennizzare in relazione alla **Richiesta Di Risarcimento**, e
- nel caso in cui l'**Assicurato** riscuota il corrispettivo, l'importo rimborsato dall'**Assicuratore** ai sensi della presente garanzia dovrà essere restituito a quest'ultimo al netto dei costi d'importo ragionevole sostenuti dall'**Assicurato** per riscuotere il corrispettivo; e
- il rimborso da parte dell'**Assicuratore** ai sensi della presente garanzia non dovrà essere considerato quale ammissione o assunzione di responsabilità o presunzione dell'effettiva sussistenza di errori, omissioni o ritardi nella fornitura del **Prodotto** o **Servizio** e non potrà essere utilizzato come fondamento per stabilire l'indennizzabilità della **Richiesta di Risarcimento** ai sensi della presente Sezione.

La presente garanzia è prestata entro il Sottolimito e con l'applicazione della **Franchigia** indicata nella "Tabella Limiti di Indennizzo e Franchigie" di pag. 4.

2.4 Perdita o Danneggiamento di Documenti Cartacei di Terzi

L'assicurazione è estesa ai **Danni** derivanti da perdita o danneggiamento non intenzionale di documenti cartacei di proprietà di **Terzi** (pertanto esclusi documenti in formato digitale, software, dati e altre informazioni memorizzate in formato elettronico), mentre tali documenti sono sotto la custodia dell'**Assicurato** o di altre persone od organizzazioni a cui l'**Assicurato** li ha affidati. **La presente garanzia opera a condizione che la perdita o il danneggiamento si verifichi durante il Periodo Assicurativo e venga denunciato nei termini previsti dall'art. 1) "Obblighi degli Assicurati in Caso di Sinistro" delle "Norme Applicabili alla Denuncia e alla Liquidazione dei Sinistri".**

La garanzia non opera in caso di:

- a) **Denaro**;
- b) perdita o distruzione che si verifichi al di fuori dell'Unione Europea;
- c) richieste di risarcimento derivanti da usura, deterioramento graduale, tarne o parassiti;
- d) danni, perdite, costi o spese derivanti da controversie sulla proprietà o sul titolo dei documenti.

L'Assicurato dovrà allegare alla denuncia tutte le necessarie fatture e ricevute, le quali dovranno ricevere espressa approvazione da parte dell'**Assicuratore** o di suo incaricato.

La presente garanzia è prestata entro il Sottolimito e con l'applicazione della **Franchigia** indicata nella "Tabella Limiti di Indennizzo e Franchigie" di pag. 4.

2.5 Associazioni Temporanee e Joint Venture

Premesso che l'**Assicurato** può partecipare ad associazioni temporanee di imprese (ATI) o joint venture, si precisa che l'assicurazione opera anche in relazione alle attività dell'**Assicurato** nell'ambito di tali associazioni o joint-venture, ma esclusivamente nei limiti della quota di responsabilità imputabile all'**Assicurato**, intendendosi perciò escluso l'obbligo di indennizzo derivante dal vincolo di solidarietà con le altre imprese facenti parte dell'associazione o joint-venture.

Ai fini del presente articolo si precisa che per "joint-venture" deve intendersi una forma associativa tra il **Contraente** (o una **Società Controllata** o altra società espressamente indicata come assicurata in Polizza) e una o più imprese non rientranti nella definizione di **Assicurato**, dal quale risulta un nuovo soggetto giuridicamente indipendente per il perseguimento di uno specifico obiettivo comune.

L'assicurazione opererà in eccesso rispetto all'indennizzo prestato dalle eventuali polizze stipulate dall'associazione o joint-venture a copertura della responsabilità civile facente capo alle imprese partecipanti.

2.6 Spese di Incident Response Assunte per Contratto

L'assicurazione è estesa alle **Spese di Incident Response Assunte per Contratto** che siano sostenute da **Terzi** in conseguenza diretta di un accertato **Atto Dannoso** da cui derivi un **Incidente alla Privacy e Sicurezza di Rete di Terzi** subito da tale **Terzo** durante il **Periodo Assicurativo**, purché l'**Assicurato** sia responsabile di tali

oneri e spese ai sensi di un contratto o accordo scritto in relazione alla fornitura di un **Prodotto o Servizio**.

La presente garanzia è prestata entro il Sottolimito e con l'applicazione della **Franchigia** indicata nella "Tabella Limiti di Indennizzo e Franchigie" di pag. 4.

2.7 Danni Predeterminati

L'assicurazione comprende l'importo predeterminato dovuto dall'**Assicurato** a un **Terzo** quale penale contrattuale ai sensi di un contratto di fornitura di un **Prodotto o Servizio** tra l'**Assicurato** e il **Terzo** in caso di ritardo nella fornitura o di mancata fornitura di tale **Prodotto o Servizio**, purché:

- a) il contratto di fornitura sia stato stipulato prima del verificarsi del ritardo o della mancata fornitura; e
- b) il **Terzo** abbia avanzato una **Richiesta di Risarcimento** contro l'**Assicurato** per un **Atto Dannoso** coperto; e
- c) la clausola penale sia ammessa ai sensi della legislazione applicabile alla **Richiesta di Risarcimento**; e
- d) l'importo della penale rappresenti una stima equa e ragionevole del danno subito dal **Terzo**; e
- e) l'importo della penale non superi il corrispettivo pattuito per il contratto di fornitura; e
- f) l'importo della penale non sia già coperto ai sensi dell'estensione "Spese di Incidente Response Assunte per Contratto" del punto 2.6.

La presente garanzia è prestata entro il Sottolimito e con l'applicazione della **Franchigia** indicata nella "Tabella Limiti di Indennizzo e Franchigie" di pag. 4.

2.8 Spese di Mitigazione del Danno

L'assicurazione comprende, ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile, le spese sostenute dall'**Assicurato** per evitare o diminuire un danno indennizzabile ai sensi dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione", a condizione che tali spese:

- a) siano sostenute con il consenso scritto dell'**Assicuratore** e l'importo sia supportato da fatture o altra documentazione equivalente; e
- b) non includano eventuali costi interni o spese fisse, salari, stipendi, lavoro straordinario, compensi, retribuzioni o altri costi fissi dell'**Assicurato**; e
- c) siano inferiori al danno.

La presente garanzia non prevede l'applicazione di alcuna **Franchigia**.

Art. 3) ESCLUSIONI:

L'assicurazione esclude:

- 3.1 **Danni** in conseguenza di **Richieste di Risarcimento** derivanti da o in qualsiasi modo correlate ad atti dolosi, fraudolenti o deliberati dell'**Assicurato**, comprese azioni od omissioni attese o intese dall'**Assicurato** a causare danni o lesioni, anche se di grado o tipo diverso rispetto a quello effettivamente prodottosi. La presente esclusione non si applica tuttavia alla responsabilità civile che possa derivare all'**Assicurato** da atti dolosi dei suoi **Prestatori di Lavoro** e delle persone delle quali deve rispondere. Si precisa che nessuna condotta di una **Persona Assicurata** sarà imputata ad alcuna altra **Persona Assicurata**. Tuttavia, le condotte commesse da o con la conoscenza di un membro passato, presente o futuro del **Gruppo di Controllo** saranno imputate alla relativa **Società Assicurata**;
- 3.2 **Danni** in conseguenza di **Richieste di Risarcimento** derivanti da o in qualsiasi modo correlate a un **Danno a Cose** o una **Lesione Fisica**. La presente esclusione non si applica tuttavia a:
 - a) **Danni a Cose** e **Lesioni Fisiche** derivanti direttamente da un **Atto Dannoso** o un **Atto Dannoso relativo ai Media** o un **Atto Dannoso Relativo a Proprietà Intellettuali** nel corso della prestazione di un servizio o di una consulenza professionale (comprese indicazioni, progetti, formule, piani e specifiche) a titolo oneroso o in circostanze in cui normalmente verrebbe richiesto un compenso; o
 - b) perdita o danneggiamento non intenzionale di documenti cartacei ai sensi di quanto coperto all'estensione "Perdita o Danneggiamento di Documenti Cartacei di Terzi" di cui al punto 2.4 dell'art. 2);
- 3.3 **Danni** in conseguenza di **Richieste di Risarcimento** derivanti da o in qualsiasi modo correlate a qualsiasi responsabilità od obbligazione di terzi assunta dall'**Assicurato** in un contratto o accordo o da qualunque obbligazione contrattuale di pagare un importo ai sensi di un contratto od accordo scritto in caso di inadempimento o violazione contrattuale. Tuttavia, la presente esclusione non si applica a:
 - a) responsabilità e obblighi che graverebbero sull'**Assicurato** anche in assenza di tale contratto o accordo;
 - b) danni predeterminati coperti ai sensi dell'estensione "Danni Predeterminati" di cui al punto 2.7 dell'art. 2; o

c) **Spese di Incident Response Assunte per Contratto;**

- 3.4 **Danni** in conseguenza di **Richieste di Risarcimento** derivanti da o in qualsiasi modo correlate ad **Atti Dannosi** o **Atti Dannosi relativi ai Media** o **Atti Dannosi relativi a Proprietà Intellettuali** effettivamente o presumibilmente antecedenti alla data di decorrenza del primo **Periodo Assicurativo** se a tale data (o, se precedente, alla data di decorrenza di qualunque altra polizza emessa dall'**Assicuratore** e di cui la presente Polizza rappresenti un rinnovo o una sostituzione) l'**Assicurato** era a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente prevedere che tali **Atti Dannosi** o **Atti Dannosi relativi ai Media** o **Atti Dannosi relativi a Proprietà Intellettuali** avevano o avrebbero potuto dare origine a **Danni**. Si precisa che qualora la data di prima decorrenza della presente Sezione sia successiva alla data di prima Decorrenza della presente Polizza, la data di prima Decorrenza di cui sopra deve intendersi riferita alla data di prima decorrenza della presente Sezione;
- 3.5 **Danni** in conseguenza di qualunque:
- precedente o pendente contenzioso, **Richiesta di Risarcimento**, pretesa, arbitrato, procedimento o indagine amministrativa o da parte di organismi di regolamentazione o vigilanza, che alla data di decorrenza del primo **Periodo Assicurativo** (o, se precedente, alla data di decorrenza di qualunque altra polizza emessa dall'**Assicuratore** e di cui la presente Polizza rappresenti un rinnovo o una sostituzione) siano stati depositati o avviati contro l'**Assicurato**, e dei quali l'**Assicurato** abbia ricevuto notifica, o che contestino o derivino dagli stessi, o sostanzialmente gli stessi, fatti, circostanze o situazioni su cui quanto precede si basa o contesta;
 - Richiesta di Risarcimento**, fatto, circostanza o situazione che sia stato denunciato su qualunque altra polizza prima della data di decorrenza del primo **Periodo Assicurativo**; o
 - Richiesta di Risarcimento** in qualunque momento presentata che, assieme a una **Richiesta di Risarcimento** denunciata su qualunque altra polizza prima della data di decorrenza del primo **Periodo Assicurativo**, costituirebbe un **Sinistro in Serie**;
- 3.6 **Danni** in conseguenza di **Richieste di Risarcimento** a causa di **Atti Dannosi relativi ai Media** derivanti da o in qualsiasi modo correlate a garanzie o dichiarazioni dell'**Assicurato** su costi, prezzi di contratti, garanzie su prezzi, stime di costi probabili o superamento di costi stimati, o a qualunque garanzia o promessa di risparmio di costi, ritorno su investimenti o redditività;
- 3.7 **Danni** in conseguenza di **Richieste di Risarcimento** derivanti da o in qualsiasi modo correlate a un'errata descrizione del prezzo di qualunque bene, **Prodotto** o **Servizio**. La presente esclusione non si applica tuttavia in caso di mancata prestazione di un **Servizio** a causa dell'errata descrizione del prezzo in conseguenza di un atto dannoso coperto ai sensi dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione";
- 3.8 **Danni** in conseguenza di **Richieste di Risarcimento** derivanti da o in qualsiasi modo correlate a:
- una discriminazione di qualunque natura;
 - un'umiliazione, una molestia o una qualunque condotta impropria basata su, derivante da o connessa a una discriminazione di qualunque natura; o
 - Pratiche Lavorative Illegali**;
- 3.9 **Danni** in conseguenza di **Richieste di Risarcimento** derivanti da o in qualsiasi modo correlate a qualunque compenso, spesa o costo pagato all'**Assicurato** o addebitato dall'**Assicurato**;
- 3.10 **Danni** in conseguenza di **Richieste di Risarcimento** derivanti da o in qualsiasi modo correlate a qualunque richiesta, vertenza o disputa riguardante la validità, invalidità, violazione, inosservanza o appropriazione illecita di qualunque brevetto o **Segreto Commerciale**;
- 3.11 **Danni** in conseguenza di **Richieste di Risarcimento** derivanti da o in qualsiasi modo correlate a:
- qualsiasi **Incidente alla Privacy e Sicurezza di Rete di Terzi** commesso in tutto o in parte da o per conto di uno Stato sovrano o di un soggetto sostenuto da uno Stato o gruppo, che dia origine o venga citato come motivo di:
 - un ordine da parte di un membro del G7 (Gruppo dei Sette), o qualsiasi organismo statale di qualsiasi altro Stato sovrano, di azioni comportanti l'uso della forza contro uno Stato sovrano; o
 - una risoluzione o altra azione formale del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che autorizzi l'uso della forza o sanzioni economiche contro uno Stato sovrano, o che comporti l'uso della forza da parte dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico o di qualsiasi altra alleanza militare o

- politica intergovernativa internazionale equivalente, contro uno Stato sovrano; o
- b) qualsiasi **Incidente alla Privacy e Sicurezza di Rete di Terzi** o qualsiasi atto ostile o evento, o serie di atti o eventi simili o connessi (ciascuno definito come “Atto Ostile”), commessi o che si stanno verificando, in tutto o in parte da o per conto di uno Stato sovrano o di un soggetto sostenuto da uno Stato o gruppo:
- i. che dia origine o venga citato come motivo di una dichiarazione formale di guerra da parte del Congresso degli Stati Uniti o organo statale di qualsiasi altro Stato sovrano contro uno Stato sovrano; o
- ii. a seguito di uno degli atti o eventi descritti ai precedenti punti a) e b)i, qualora tale atto o evento abbia la stessa fonte o causa originaria o la stessa fonte o causa sottostante dell'**Incidente alla Privacy e Sicurezza di rete di Terzi** e/o Atto Ostile di cui ai precedenti punti a) e b)i; o
- c) guerra civile, ribellione, rivoluzione o insurrezione;
3. 12 **Danni** in conseguenza di **Richieste di Risarcimento** derivanti da o in qualsiasi modo correlate all'effettivo o minacciato scarico, rilascio, fuga, infiltrazione, migrazione o smaltimento di **Sostanze Inquinanti**, o qualunque ordine, direttiva o richiesta formale all'**Assicurato** di testare, monitorare, bonificare, rimuovere, contenere, trattare, disintossicare o neutralizzare **Sostanze Inquinanti**, o qualunque decisione volontaria di agire in tal senso. Sono parimenti escluse le **Richieste di Risarcimento** per danni conseguenti a tali attività volte a testare, monitorare, bonificare, rimuovere, contenere, trattare, disintossicare o neutralizzare **Sostanze Inquinanti**;
3. 13 **Danni** in conseguenza di **Richieste di Risarcimento** derivanti da o in qualsiasi modo correlate a:
- a) effettive, presunte o minacciate proprietà contaminanti, patogene, tossiche o altre proprietà pericolose dell'amianto, della silice o di qualsiasi combinazione di amianto o silice o qualsiasi altra polvere, fibra o particella in qualsiasi forma, compresa la presenza o l'uso in qualsiasi lega, sottoprodotto, composto o altro materiale o rifiuto (“polvere mista”);
- b) richiesta, domanda, ordine o requisito normativo o legale che imponga all'**Assicurato** o a terzi di testare, monitorare, bonificare, rimuovere, contenere, trattare, disintossicare o neutralizzare, o in qualsiasi modo rispondere a, o valutare gli effetti dell'amianto, della silice o della polvere mista; o
- c) richiesta di risarcimento o procedimento da parte o per conto di un'autorità statale o amministrativa o di terzi per qualsiasi danno, perdita, costo o spesa derivante da qualsiasi test, monitoraggio, pulizia, contenimento, trattamento, disintossicazione o neutralizzazione, o in qualsiasi modo in risposta a o per la valutazione degli effetti dell'amianto, della silice o della polvere mista;
3. 14 la parte di **Danni** che rappresenta costi, danni o responsabilità a carico dell'**Assicurato** o di terzi per la modifica, l'adeguamento, il controllo, il ritiro, la rimozione, riparazione o sostituzione di un **Prodotto** o **Servizio**, o di un bene contenente o incorporante un **Prodotto** o **Servizio**, o di un bene su cui è stato prestato un **Servizio**, o di qualunque altro materiale, contenuto o informazione. La presente esclusione non si applica tuttavia alla parte di **Danni** di cui l'**Assicurato** sarebbe comunque stato responsabile se tale modifica, adeguamento, controllo, ritiro, rimozione, riparazione o sostituzione non avesse avuto luogo;
3. 15 **Danni** in conseguenza di **Richieste di Risarcimento** avanzate in Usa o in Canada o in qualsiasi dei territori o possedimenti sottoposti alla giurisdizione di tali Paesi, o che si basino sull'applicazione o violazione di leggi, regolamenti o normative lì vigenti. La presente esclusione non si applica qualora la Validità Territoriale indicata al punto 4 della Scheda di Polizza sia estesa a Mondo Intero incluso Usa e Canada;
3. 16 **Danni** in conseguenza di **Richieste di Risarcimento** derivanti da o in qualsiasi modo correlate a:
- a) radiazioni ionizzanti o contaminazioni da radioattività da qualsiasi combustibile nucleare o rifiuto nucleare derivante da combustibile nucleare; o
- b) proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose di un assemblato nucleare o dei suoi componenti nucleari;
3. 17 **Danni** in conseguenza di **Richieste di Risarcimento** derivanti da o in qualsiasi modo correlate a sparizione, furto, danneggiamento o distruzione di **Denaro**, cripto-valute o titoli del quale l'**Assicurato** sia responsabile o custodito dall'**Assicurato** a qualunque titolo;
3. 18 **Danni** in conseguenza di **Richieste di Risarcimento** avanzate o promosse:
- a) dall'**Assicurato**, o per conto dell'**Assicurato**, o da qualunque altra persona fisica o giuridica di cui l'**Assicurato** sia legalmente responsabile; o

- b) da una persona, società o ente controllante direttamente o indirettamente l'**Assicurato**; o
 - c) da una società, ente o joint-venture in cui l'**Assicurato** abbia un interesse, compresi i relativi soci, amministratori o altri membri degli organi societari, dipendenti, agenti, rappresentanti legali, eredi o successori;
3. 19 **Danni** in conseguenza di **Richieste di Risarcimento** derivanti da o in qualsiasi modo correlate alla decisione dell'**Assicurato**, effettiva, presunta o minacciata, di:
- a) non fornire o cessare di fornire in tutto o in parte e in qualsiasi momento; o
 - b) non prestare assistenza o cessare di prestare assistenza in tutto o in parte e in qualsiasi momento a;
- un bene, un'informazione, un materiale, un contenuto, un **Prodotto** o un **Servizio** che l'**Assicurato** sia tenuto a fornire o in relazione al quale l'**Assicurato** sia tenuto a prestare assistenza;
3. 20 esclusivamente con riferimento al punto 1.B dell'art. 1) "Oggetto dell'Assicurazione": **Danni** in conseguenza di **Richieste di Risarcimento** derivanti da o in qualsiasi modo correlate a beni, prodotti o servizi descritti, illustrati o riportati in **Contenuti Multimediali**;
3. 21 **Danni** in conseguenza di **Richieste di Risarcimento** derivanti da o in qualsiasi modo correlate a violazioni effettive o presunte di leggi o regolamenti per prevenire o vietare pratiche fraudolente, sleali o di simile natura, o per richiedere la divulgazione completa o periodica di informazioni in relazione all'offerta, registrazione, negoziazione o al mantenimento della quotazione o della registrazione di uno strumento o altro titolo di credito o incorporante un diritto di proprietà;
3. 22 **Danni** in conseguenza di **Richieste di Risarcimento** derivanti da o in qualsiasi modo correlate a un'effettiva o presunta violazione di leggi, regolamenti o doveri da parte di un socio, un amministratore o altro membro di organi societari o di un **Prestatore di Lavoro** in relazione a incentivi, benefit, programmi di previdenza, piani pensionistici, fondi pensione, piani di partecipazione agli utili o piani di assistenza sanitaria a favore dei **Prestatori di Lavoro**, dei soci, degli amministratori o di altri membri degli organi societari;
3. 23 **Danni** in conseguenza di **Richieste di Risarcimento** derivanti da o in qualsiasi modo correlate a **Lesioni Fisiche** o **Danni a Cose** subiti da un **Prestatore di Lavoro** a causa o durante la sua prestazione d'opera per l'**Assicurato**;
3. 24 **Danni** in conseguenza di **Richieste di Risarcimento** derivanti da o in qualsiasi modo correlate alla proprietà, dalla manutenzione, dal possesso o dall'uso da parte dell'**Assicurato** o per suo conto di un veicolo a propulsione meccanica o rimorchio ad esso collegato mentre esso viene utilizzato in circostanze che richiedono l'assicurazione obbligatoria (o una garanzia equivalente per soddisfare i requisiti di qualsiasi legislazione applicabile per l'uso di tale veicolo, compresa la legislazione sulla circolazione stradale), o di un aeromobile, veicolo spaziale, dispositivo aereo o aerospaziale, hovercraft o natante;
3. 25 **Danni** in conseguenza di **Richieste di Risarcimento** derivanti da o in qualsiasi modo correlate all'uso o alla raccolta non autorizzata, non dichiarata o illecita da parte dell'**Assicurato** di **Dati Personali** o al non aver fornito un adeguato avviso sulla raccolta e sull'uso di **Dati Personali**;
3. 26 **Danni** in conseguenza di **Richieste di Risarcimento** derivanti da o in qualsiasi modo correlate a:
- a) perdite finanziarie causate dall'impossibilità di negoziare, investire, disinvestire, acquistare o vendere titoli finanziari o attività finanziarie di qualunque natura;
 - b) fluttuazioni nel valore di beni;
 - c) valore finanziario in qualunque conto che l'**Assicurato** abbia presso un'istituzione finanziaria; o
 - d) impossibilità di conseguire un interesse o una plusvalenza su qualunque bene;
3. 27 **Danni** in conseguenza di **Richieste di Risarcimento** derivanti da o in qualsiasi modo correlate alla mancata prevenzione da parte dell'**Assicurato**, o qualsiasi altra persona o ente di cui l'**Assicurato** è legalmente responsabile, della pubblicazione o della diffusione di **Contenuto Indecente**;
3. 28 esclusivamente con riferimento al punto 1.B dell'Art. 1) "Oggetto dell'Assicurazione": **Danni** in conseguenza di **Richieste di Risarcimento** derivanti da o in qualsiasi modo correlate a qualsiasi gioco d'azzardo, concorso, scommessa, gioco di fortuna o d'abilità, lotteria, o gioco promozionale, inclusi biglietti, coupon, buoni sconto o similari;
3. 29 **Danni** in conseguenza di **Richieste di Risarcimento** derivanti da o in qualsiasi modo correlate a contraffazione

effettiva o presunta di qualunque bene (compreso software) fornito a un cliente, salvo il caso in cui tale bene sia stato ottenuto da un soggetto specificamente approvato dal suo produttore;

3. 30 la parte di **Danni** che rappresenti danni, perdite, costi o spese derivanti da un **Danno a Cose** subito da un bene posseduto, detenuto, occupato, affittato o noleggiato dall'**Assicurato**, o sotto la sua cura, custodia o controllo. La presente esclusione non si applica all'estensione "Perdita o Danneggiamento di Documenti Cartacei di Terzi" di cui al punto 2.4 dell'art. 2);

3. 31 (in caso di Validità Territoriale indicata al punto 4 della Scheda di Polizza estesa a Mondo Intero incluso Usa e Canada): **Danni** in conseguenza di **Richieste di Risarcimento** basate su qualsiasi azione o responsabilità derivante da o in qualsiasi modo correlata a quanto segue:

- (i) violazione da parte dell'Assicurato del Truth in Lending Act, del Fair Debt Collection Practices Act, o del Fair Credit Reporting Act (o di ogni loro modifica), o di qualsiasi legge o normativa ad essi connessi, compreso il Fair Credit Reporting Act (o sue modifiche) o leggi o normative ad esso connesso, o di qualsiasi simile legge federale, statale o di Common Law vigente negli Stati Uniti;
- (ii) violazione da parte dell'**Assicurato** delle seguenti leggi vigenti negli Stati Uniti:
 - a. Employee Retirement Income Security Act del 1974, e sue modifiche;
 - b. Securities Act del 1933, Securities Exchange Act del 1934, Investment Company Act del 1940; o
 - c. Investment Advisors Act, o qualsiasi altra legge federale, statale o locale vigente negli Stati Uniti in materia di titoli;
 e successive modifiche o qualsiasi legg o normativa ad essi connessi (e loro modifiche), o qualsiasi simile legge federale, statale o di Common Law vigente negli Stati Uniti;
- (iii) diffusione elettronica indesiderata di fax, email, o altre comunicazioni da o per conto dell'Assicurato, incluse le azioni avanzate ai sensi del Telephone Consumer Protection Act o di qualsiasi normativa anti-spam federale o statale vigente negli Stati Uniti, o qualsiasi altra legge o normativa statale o federale di Common Law vigente negli Stati Uniti in materia di diritto alla riservatezza di una persona fisica o giuridica;
- (iv) violazione del Foreign Corrupt Practices Act (e successive modifiche) vigente negli Stati Uniti, e di qualsiasi legge o normativa ad esso connesso (e loro modifiche), e di qualsiasi simile legge federale, statale o di Common Law vigente negli Stati Uniti; o
- (v) esclusivamente in relazione al punto 1.B dell'Art. 1) "Oggetto dell'Assicurazione": violazione, effettiva o presunta, dell'Assicurato del False Claims Act (31 U.S.C. §§ 3729-3733), e ogni sua modifica nonché ogni altra normativa o regolamento connesso, o qualsiasi simile legge federale, statale o di Common Law di qualsiasi paese nel mondo;

3. 32 **Danni** in conseguenza di **Richieste di Risarcimento** derivanti da o in qualsiasi modo correlate a:

- a) aggiustamenti di prezzo, restrizioni al commercio, monopoli, interferenze nelle relazioni economiche (incluse interferenze nelle relazioni contrattuali o con potenziale vantaggio economico), concorrenza sleale, attività commerciale sleale o pratiche di commercio sleali; o
- b) qualsiasi violazione del Federal Trade Commission Act, del Sherman Anti-Trust Act, del Clayton Act, o di qualsiasi altra disposizione vigente negli Stati Uniti in materia di anti-trust, monopoli, aggiustamenti di prezzi, discriminazione di prezzo, prezzi predatori, restrizioni al commercio, concorrenza sleale, attività commerciale sleale o pratiche di commercio sleali (ed ogni loro modifica), o qualsiasi legge o normativa ad essi connessi (e loro modifiche), o qualsiasi simile legge federale, statale o di Common Law vigente negli Stati Uniti;

3. 33 **Danni** in conseguenza di **Richieste di Risarcimento** basate su qualunque responsabilità derivante da acquisizioni, vale a dire relative a:

- a) proprietà, manutenzione o uso di un qualunque bene acquisito dall'**Assicurato**; o
- b) qualunque condotta di qualunque persona o ente i cui beni, o la cui attività od organizzazione vengano acquisite dall'**Assicurato**,

per un **Atto Dannoso**, un **Atto Dannoso relativo a Proprietà Intelletuali** o un **Atto Dannoso relativo ai Media** verificatisi, in tutto o in parte, in qualunque momento prima della data di acquisizione da parte dell'**Assicurato**, compresi qualunque atto che sia continuazione o ripresa di tale **Atto Dannoso**, **Atto Dannoso relativo a Proprietà Intelletuali** o **Atto Dannoso relativo ai Media**;

3. 34 **Danni** derivanti da stato di insolvenza o fallimento (o altra procedura concorsuale o para-concorsuale prevista

dalla normativa applicabile) dell'**Assicurato**.

3. 35 **Danni** derivanti da, che danno origine o in qualsiasi modo correlati a qualsiasi attività regolamentata da un'autorità dei mercati finanziari svolta da o per conto dell'**Assicurato**.

Art. 4) VALIDITÀ TEMPORALE DELLA GARANZIA (Claims Made)

La copertura assicurativa prestata dalla presente Sezione vale per le **Richieste di Risarcimento** avanzate contro l'**Assicurato** per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo** e da questi denunciate all'**Assicuratore** durante lo stesso periodo, o durante il **Periodo di Garanzia Postuma** qualora operante, purché relative ad **Atti Dannosi** o **Atti Dannosi Relativi ai Media** o **Atti Dannosi Relativi a Proprietà Intellettuali** verificatisi successivamente alla **Data di Retroattività** indicata al punto 3 della Scheda di Polizza.

In caso di **Sinistro in Serie**, la data della prima **Richiesta Di Risarcimento** sarà considerata come data di tutte le **Richieste Di Risarcimento**, anche di quelle presentate successivamente alla data di mancato rinnovo o cessazione della presente Polizza.

Art. 5) VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA GARANZIA

L'Assicurazione prestata dalla presente Sezione vale per le **Richieste di Risarcimento** avanzate nell'ambito territoriale indicato al punto 4 della Scheda di Polizza.

Art. 6) PERIODO DI GARANZIA POSTUMA IN CASO DI MANCATO RINNOVO DELLA POLIZZA

Qualora, alla scadenza del **Periodo Assicurativo**, l'**Assicuratore** decida di non rinnovare la presente Polizza per motivi diversi dal mancato pagamento del premio e questa non fosse sostituita da altra copertura assicurativa da chiunque prestata, l'**Assicurato** godrà del **Periodo di Garanzia Postuma** indicato al punto 6 lett. a) della Scheda di Polizza (automaticamente efficace senza il pagamento di alcun premio supplementare), a decorrere dalla data di scadenza del **Periodo Assicurativo**.

L'**Assicurato** potrà inoltre, dietro il pagamento del premio supplementare indicato al punto 6 lett. b) della Scheda di Polizza, estendere la copertura prestata dalla presente Sezione per il **Periodo di Garanzia Postuma** indicato allo stesso punto, a partire dalla scadenza del **Periodo Assicurativo**.

L'estensione di copertura di cui ai paragrafi precedenti è operante solo in relazione a **Richieste di Risarcimento** denunciate all'**Assicuratore** prima della scadenza del **Periodo di Garanzia Postuma**, purché relative a **Prodotti e Servizi** forniti o da fornire precedentemente alla scadenza del **Periodo Assicurativo**.

Il **Sinistro** denunciato durante il **Periodo di Garanzia Postuma** verrà considerato come avanzato durante il **Periodo Assicurativo** immediatamente precedente al mancato rinnovo.

Per attivare il **Periodo Di Garanzia Postuma** di cui al secondo paragrafo, il **Contraente** dovrà, entro 45 giorni dalla data di scadenza del **Periodo Assicurativo**:

- a) comunicare per iscritto all'**Assicuratore** l'intenzione di attivare l'estensione di copertura; e
- b) pagare il premio supplementare.

L'**Assicurato** non avrà diritto ad alcun **Periodo di Garanzia Postuma** nel caso in cui si sia verificato uno degli eventi descritti all'Art. 3) "Cessazione della Copertura in Caso di Trasformazioni Societarie" delle "Condizioni Generali Applicabili a Tutte le Sezioni". Il **Periodo Di Garanzia Postuma** non potrà essere attivato anche in caso di risoluzione o annullamento della presente Polizza.

L'**Assicurato** non avrà inoltre diritto al **Periodo Di Garanzia Postuma** nel caso in cui, e dalla data in cui, il **Contraente** ottenga una qualsiasi simile copertura assicurativa. In tal caso, il **Periodo Di Garanzia Postuma** eventualmente già attivato cesserà automaticamente.

Il premio supplementare da corrispondere ai sensi della presente estensione s'intende interamente goduto al momento del suo pagamento e non sarà rimborsabile. Il premio dovrà essere interamente versato alla data di decorrenza del **Periodo di Garanzia Postuma**.

Si precisa che l'offerta da parte dell'**Assicuratore** di rinnovare a condizioni o premio diversi da quelli in scadenza non costituisce un rifiuto a rinnovare e non dà diritto alla presente garanzia.

Art. 7) PERIODO DI GARANZIA POSTUMA IN CASO DI TRASFORMAZIONI SOCIETARIE

Qualora durante il **Periodo Assicurativo** si verifichi uno degli eventi descritti all'Art. 3) "Cessazione della Polizza in Caso di Trasformazioni Societarie" delle "Condizioni Generali Applicabili a Tutte le Sezioni", il **Contraente** potrà, fino a 45 giorni successivi alla data dell'evento, chiedere all'**Assicuratore** l'attivazione di un **Periodo di Garanzia Postuma** di massimo 84 mesi decorrenti dalla data di scadenza del **Periodo Assicurativo**. In caso di tale richiesta e a seguito del ricevimento da parte dell'**Assicuratore** di tutte le informazioni che potrà richiedere, l'**Assicuratore** formulerà una proposta, sulla base dei termini, delle condizioni e di un premio che l'**Assicuratore** stabilirà a sua discrezione.

Il premio supplementare da corrispondere ai sensi della presente estensione s'intenderà interamente goduto al momento del suo pagamento e non sarà rimborsabile. Il premio dovrà essere interamente versato alla data di decorrenza del **Periodo Di Garanzia Postuma**.

SEZIONE II – ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1.A Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi

L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a **Terzi** per morte, lesioni personali o **Danneggiamenti a Cose** in conseguenza di un fatto accidentale verificatisi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione comprende l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato) e vale sia che l'**Assicurato** agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'**Assicurato** da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Si precisa che l'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

1.B Assicurazione della Responsabilità Civile Verso Prestatori di Lavoro

L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) verso **Prestatori di Lavoro** da esso dipendenti per infortuni da essi sofferti in occasione di lavoro, siano tali **Prestatori di Lavoro**:

1. non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro,
2. assicurati, ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. 23/02/2000 n. 38.

L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione della **Franchigia** per ogni persona infortunata indicata nella "Tabella Limiti di Indennizzo e Franchigie" di pag. 4 per la Sezione II - RC Verso Prestatori di Lavoro.

La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del **Sinistro**, l'**Assicurato** sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

Si precisa che l'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Dalla presente assicurazione sono escluse le malattie professionali, salvo quanto espressamente coperto dalla garanzia prevista dall'Art. 3.2 "Malattie Professionali" della presente Sezione, qualora operante.

Si precisa che l'assicurazione prestata dal presente paragrafo 1.B è valida esclusivamente per il **Contraente** e le **Società Controllate** aventi sede in Italia.

Art. 2) ESTENSIONI DI COPERTURA RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE RC VERSO TERZI E RC VERSO PRESTATORI DI LAVORO

2.1 Responsabilità Civile Personale dei Prestatori di Lavoro Dipendenti

L'assicurazione RC Verso Terzi e RC Verso Prestatori di Lavoro di cui all'art. 1) che precede è estesa alla responsabilità civile personale dei **Prestatori di Lavoro** dipendenti dell'**Assicurato** per danni involontariamente causati a **Terzi** o fra di loro nello svolgimento delle proprie mansioni.

La presente garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo per **Sinistro** indicato nei "Limiti di Indennizzo e Franchigie" di pag. 4 per la Sezione II - RC Verso Terzi e Verso Prestatori di Lavoro, il quale rappresenta il massimo esborso dell'**Assicuratore** anche in caso di corresponsabilità dei **Prestatori di Lavoro** con l'**Assicurato** o tra di loro.

2.2 Responsabilità Civile Personale dei Prestatori di Lavoro Non Dipendenti

L'assicurazione RC Verso Terzi di cui al punto 1.A dell'art. 1) che precede è inoltre estesa alla responsabilità civile

personale dei **Prestatori di Lavoro** non dipendenti dell'**Assicurato** per danni involontariamente causati a **Terzi** o fra di loro nello svolgimento delle proprie mansioni per conto dell'**Assicurato**, esclusa comunque qualsiasi responsabilità civile professionale e/o contrattuale derivante all'**Assicurato** per fatto o atto di tale personale, per cui le relative richieste di risarcimento e i relativi danni rimangono a carico di tale personale.

La presente garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo per **Sinistro** indicato nei "Limiti di Indennizzo e Franchigie" di pag. 4 per la Sezione II - RC Verso Terzi, il quale rappresenta il massimo esborso dell'**Assicuratore** anche in caso di corresponsabilità dei **Prestatori di Lavoro** con l'**Assicurato** o tra di loro.

2.3 RC degli Addetti al Servizio di Tutela della Salute e Sicurezza

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale del responsabile o dell'addetto interno del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda o dell'unità produttiva di cui al D. Lgs. n. 81/2008. La presente estensione:

- 1) vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'**Assicurato** e/o dai suoi amministratori e/o **Prestatori di Lavoro** purché in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento dei compiti loro assegnati; e
- 2) non si applica ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni.

L'**Assicuratore** non eccepirà la risarcibilità di danni verificatisi a causa di violazioni o inosservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tuttavia qualora il **Sinistro** sia conseguenza diretta di una mancata applicazione di quanto richiesto dalle norme in vigore, l'importo della **Franchigia** per persona infortunata indicato nella "Tabella Limiti di Indennizzo e Franchigie" di pag. 4 sarà raddoppiato.

2.4 Danni da Incendio

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile che possa derivare all'**Assicurato** per **Danneggiamenti a Cose** di **Terzi** causati da incendio, esplosione o scoppio di un bene di proprietà dell'**Assicurato** o dallo stesso detenuto, ferma in ogni caso l'esclusione di **Danneggiamenti a Cose** che l'**Assicurato** abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo.

Qualora l'**Assicurato** abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a Polizza del ramo "Incendio", la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura.

La presente garanzia è prestata entro il Sottolimito e con l'applicazione della **Franchigia** indicata nella "Tabella Limiti di Indennizzo e Franchigie" di pag. 4.

2.5 Danni da Sospensione o Interruzione di Esercizio

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile che possa derivare all'**Assicurato** per danni cagionati a **Terzi** in conseguenza di interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché tali danni siano conseguenti a morte, lesioni personali o **Danneggiamenti a Cose** risarcibili ai sensi dell'Art. 1.A Assicurazione RC Verso Terzi della presente Sezione.

La presente garanzia è prestata entro il Sottolimito e con l'applicazione della **Franchigia** indicata nella "Tabella Limiti di Indennizzo e Franchigie" di pag. 4.

2.6 Committenza Auto

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'**Assicurato** ai sensi dell'Art. 2049 C.C. in qualità di committente per danni cagionati a **Terzi** da suoi **Prestatori di Lavoro** in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all'**Assicurato** o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero allo stesso locati. La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate.

La presente garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati per i quali è stata rilasciata la Carta Verde.

2.7 Danni a Mezzi sotto Carico e Scarico

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, oppure in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni, ferma restando l'esclusione di **Danneggiamenti a Cose** trasportate sui mezzi stessi.

Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.

2.8 Prestatori Di Lavoro Non Dipendenti (Lavoratori Temporanei)

L'assicurazione RC Verso Prestatori di Lavoro di cui al punto 1.B dell'art. 1) che precede è estesa ai **Prestatori Di Lavoro** non dipendenti dell'**Assicurato**, che sono quindi equiparati ai **Prestatori Di Lavoro** dipendenti dell'**Assicurato**. Sono compresi sia i danni subiti da tali **Prestatori di Lavoro** che quelli provocati a **Terzi** e/o altri **Prestatori di Lavoro**, nello svolgimento delle relative mansioni per conto dell'**Assicurato**.

È comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'Art. 1916 C.C.

Qualora il premio relativo all'Art. 1.B dell'Assicurazione RC Verso Prestatori di Lavoro della presente Sezione sia

calcolato sul parametro delle retribuzioni, la presente garanzia è valida solo se le retribuzioni corrisposte dall'**Assicurato** per tali **Prestatori Di Lavoro** siano state specificamente comunicate all'**Assicuratore** ai fini del calcolo del premio assieme a quelle del personale alle regolari dipendenze dell'**Assicurato**. Qualora il premio fosse invece calcolato senza utilizzare il parametro delle retribuzioni, quanto previsto al presente paragrafo s'intende privo di efficacia.

La presente garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo indicato nella "Tabella Limiti di Indennizzo e Franchigie" di pag. 4 per la Sezione II - RC Prestatori di Lavoro, il quale rappresenta il massimo esborso dell'**Assicuratore** anche in caso di corresponsabilità tra l'**Assicurato**, i suoi lavoratori temporanei e altri **Prestatori di Lavoro**.

2.9 Malattie Professionali (garanzia operante solo se vengono riportati i relativi sottolimiti nella "Tabella Limiti di Indennizzo e Franchigie" di pag. 4)

L'assicurazione RC Verso Prestatori di Lavoro di cui al punto 1.B dell'art. 1) che precede è estesa al rischio delle malattie professionali (escluse le conseguenze dirette e indirette di silice, amianto e asbesto, e relative polveri e/o fibre e qualunque altra patologia che sia riconosciuta al momento come correlata con l'amianto) tassativamente indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n.1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n.482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del **Sinistro**, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura; rimangono in ogni caso **esclusi anche i danni** cagionati da azioni riprovevoli o chiaramente ostili dell'**Assicurato** o delle persone delle quali deve rispondere, manifestati attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti.

La garanzia inoltre non vale:

- a) per quei **Prestatori di Lavoro** per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- b) per le malattie professionali conseguenti:
 - i. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali della **Società Assicurata** e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
 - ii. alla intenzionale mancata prevenzione dal danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali della **Società Assicurata** e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi del D. Lgs. 81/2008; la presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- c) per malattie provocate dall'esposizione al "fumo passivo";
- d) per i danni risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF);
- e) per i **Prestatori di Lavoro** per i quali l'obbligo di corrispondere il premio all'INAIL ricade su soggetti diversi dall'**Assicurato**.

La garanzia vale a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore alla data di prima Decorrenza del **Periodo Assicurativo** della presente Polizza (o, se successiva, della prima decorrenza della presente Sezione o garanzia) e siano conseguenza di fatti colposi commessi dall'**Assicurato**, o da persone delle quali deve rispondere, verificatisi durante il periodo di efficacia della garanzia stessa.

La garanzia non vale per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente Polizza e/o della presente garanzia o della data di cessazione del rapporto di lavoro, se la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta durante il periodo di efficacia della presente garanzia.

Fermo quanto previsto dall'Art. 1) "Obblighi degli Assicurati in caso di Sinistro" delle "Norme Applicabili alla Denuncia e alla Liquidazione dei Sinistri", l'**Assicurato** ha l'obbligo di denunciare senza ritardo la manifestazione di una malattia professionale rientrante nella presente garanzia e di fare seguito, con la massima tempestività, con le notizie, documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La presente garanzia è prestata entro il Sottolimito e con l'applicazione della **Franchigia** indicata nella "Tabella Limiti di Indennizzo e Franchigie" di pag. 4, da intendersi parte integrante e non in aggiunta al "Limite di Indennizzo RC Verso Prestatori di Lavoro" per persona fino all'importo massimo per persona infortunata ivi riportato. In nessun caso l'**Assicuratore** indennizzerà importi superiori al Sottolimito per **Periodo Assicurativo** e per:

- più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- più danni verificatisi in uno stesso **Periodo Assicurativo**.

Manifestazione della malattia: la malattia dovrà considerarsi manifesta, e il **Contraente/Assicurato** avrà l'obbligo di denunciare il **Sinistro**, nei seguenti casi:

- a) a seguito di formale richiesta danni all'**Assicurato** da parte del lavoratore;
- b) in caso di pretese di risarcimento/rivalsa da parte dell'INAIL.

L'**Assicurato** prende atto che i termini di prescrizione previsti dal Codice Civile decorrono dalla data del **Sinistro** per come sopra citato. L'**Assicurato/Contraente**, anche in ragione di quanto in premessa, riconosce all'**Assicuratore** il diritto di accedere, a semplice richiesta, all'elenco, ai documenti e ai certificati medici al fine di avere contezza dello stato delle malattie in corso, ai fini della presente garanzia.

Art. 3) ESCLUSIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE RC VERSO TERZI

L'assicurazione esclude i danni e le spese:

- 3.1 direttamente o indirettamente derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'**Assicurato** e non direttamente derivanti dalla legge;
- 3.2 direttamente o indirettamente derivanti da atti dolosi, fraudolenti, intenzionali o deliberati dell'**Assicurato**. La presente esclusione non si applica alla responsabilità civile che possa derivare all'**Assicurato** da atti dolosi dei suoi **Prestatori di Lavoro** e delle persone delle quali deve rispondere;
- 3.3 a **Cose** che l'**Assicurato** abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, ad eccezione degli automezzi sia di **Prestatori di Lavoro** che di **Terzi** parcheggiati nell'ambito degli stabilimenti, magazzini o depositi di proprietà o in uso all'**Assicurato**;
- 3.4 direttamente o indirettamente derivanti da proprietà, possesso o uso di natanti, di aeromobili o di veicoli spaziali;
- 3.5 causati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- 3.6 causati da **Prodotti** o **Cose** in genere dopo la consegna a terzi e/o la loro **Messa In Circolazione**;
- 3.7 da furto;
- 3.8 causati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, inclusi navi e/o natanti, aeromobili e/o veicoli spaziali, e i pregiudizi economici relativi al loro mancato uso;
- 3.9 a **Cose** trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- 3.10 direttamente o indirettamente derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, collegate in modo fisso e non removibile (esclusi quindi i raccordi "mobili" o meglio "smontabili"), nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere insalubrità dei locali;
- 3.11 da circolazione, su strade di uso pubblico o su aree private ad esse equiparate, causati da veicoli a motore in genere, per i quali, in conformità alle norme del D. Lgs n° 209 del 07/09/2005 e delle successive modifiche, è obbligatoria l'assicurazione;
- 3.12 a condutture o impianti sotterranei in genere;
- 3.13 a fabbricati o a **Cose** in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati;
- 3.14 conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- 3.15 direttamente o indirettamente derivanti da o conseguenti a:
 - a) guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare; o
 - b) **Terrorismo**;
- 3.16 direttamente o indirettamente derivanti da proprietà (anche in partecipazione) e/o conduzione di piattaforme o impianti di trivellazione ubicati in mare;

3.17 da detenzione o impiego di esplosivi;

3.18 verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);

3.19 conseguenti direttamente o indirettamente:

- a) silice, amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri;
- b) dall'esposizione al "fumo passivo";
- c) dalla generazione di campi elettrici e/o magnetici e/o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF);
- d) da azioni riprovevoli o chiaramente ostili dell'**Assicurato** o delle persone delle quali deve rispondere, manifestate attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti;

3.20 derivanti da rischio "cyber", cioè conseguenti a:

- a) furto, perdita o illecita o non autorizzata divulgazione di **Dati Personali** altrui, o illecita o non autorizzata divulgazione di **Dati Societari** altrui;
- b) qualsiasi **Danneggiamento a Cose**, nonché qualsiasi danno subito da qualsiasi **Informazione**, e/o qualsiasi **Lesione Fisica**, solo se direttamente derivante da **Software Maligno** o dalla gestione e/o controllo, da parte dell'**Assicurato**, di qualsiasi **Sistema Informatico**.

3.21 derivanti da, che danno origine o in qualsiasi modo correlati a qualsiasi attività regolamentata da un'autorità dei mercati finanziari svolta da o per conto dell'**Assicurato**.

Si precisa inoltre che la presente assicurazione non comprende, e pertanto non saranno indennizzati, gli importi che l'**Assicurato** sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende e/o a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (es. punitive or exemplary damages).

Art. 4) ESCLUSIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE RC PRESTATORI DI LAVORO

Sono esclusi dalla copertura assicurativa i danni e le spese:

4.1 da detenzione o impiego di esplosivi;

4.2 verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);

4.3 conseguenti direttamente o indirettamente:

- a) silice, amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri;
- b) dall'esposizione al "fumo passivo";
- c) dalla generazione di campi elettrici e/o magnetici e/o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF);
- d) da azioni riprovevoli o chiaramente ostili dell'**Assicurato** o delle persone delle quali deve rispondere, manifestate attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti.

4.4 direttamente o indirettamente derivanti da o conseguenti a:

- a) guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare; o
- b) **Terrorismo**.

4.5 derivanti da, che danno origine o in qualsiasi modo correlati a qualsiasi attività regolamentata da un'autorità dei mercati finanziari svolta da o per conto dell'**Assicurato**.

Art. 5) VALIDITÀ TEMPORALE DELLE GARANZIE

La copertura assicurativa prestata dalla presente Sezione vale per i fatti dannosi verificatisi per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo**.

Art. 7) VALIDITÀ TERRITORIALE DELLE GARANZIE

L'Assicurazione prestata dalla presente Sezione vale per i danni che si verificano nell'ambito territoriale indicato al punto 4 della Scheda di Polizza.

SEZIONE III – ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a **Terzi** derivanti da difetto dei **Prodotti** fabbricati e/o venduti e/o distribuiti e/o commercializzati dall'**Assicurato** e/o da suoi depositari, per morte, lesioni personali o **Danneggiamenti a Cose** (purché non subiti da **Prodotti**) in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi, in relazione ai rischi per cui è stipulata l'assicurazione, dopo la consegna a **Terzi** dei **Prodotti** e/o la loro **Messa In Circolazione**.

È compresa la responsabilità civile che deriva all'**Assicurato** per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione vale per i danni che i **Prodotti**, quali componenti scindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente o ai prodotti finiti, intendendosi, per "componente scindibile", il prodotto assicurato:

1. il cui costo per la rimozione dello stesso da altro componente o dai prodotti finiti non sia superiore al costo dell'altro componente e/o dei prodotti finiti stessi;
2. la cui rimozione da altro componente o dai prodotti finiti non provochi necessariamente un danno fisico o materiale all'altro componente o ai prodotti finiti.

Agli effetti della presente copertura, a titolo esemplificativo e non limitativo, sono considerati "difetti" di un **Prodotto**:

- a) errori nella concezione e/o progettazione;
- b) errori e/o difetti di produzione, anche se eseguita da terzi su incarico dell'**Assicurato**;
- c) errori nelle istruzioni scritte per l'uso e/o la manutenzione;
- d) difetti di confezionamento e dei relativi imballaggi allo scopo utilizzati.

Art. 2) ESTENSIONI DI COPERTURA

2.1 Danni da Sospensione o Interruzione di Esercizio

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile che possa derivare all'**Assicurato** per danni arrecati a **Terzi** in conseguenza di interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché tali danni siano conseguenti a un danno indennizzabile ai sensi del precedente Art. 1) della presente Sezione.

La presente garanzia è prestata entro il Sottolimito e con l'applicazione della **Franchigia** indicata nella "Tabella Limiti di Indennizzo e Franchigie" di pag. 4.

2.2 Danni al Prodotto Finito

A parziale deroga di quanto previsto dall'esclusione 3.8 dell'Art. 3) "Esclusioni" della presente Sezione, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile che possa derivare all'**Assicurato** per danni materiali che i **Prodotti**, quali componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito.

S'intende equiparato a "componente fisicamente inscindibile" il **Prodotto**, ancorché scindibile:

- il cui costo per la rimozione dello stesso da altro componente o dai prodotti finiti sia superiore al costo dell'altro componente e/o dei prodotti finiti stessi;
- la cui rimozione da altro componente o dai prodotti finiti provochi necessariamente un danno fisico o materiale all'altro componente o ai prodotti finiti.

Resta comunque ferma l'esclusione 3.8 dell'Art. 3) "Esclusioni" della presente Sezione relativamente ai danni a cose dovuti alla rimozione e/o al rimpiazzo del **Prodotto** dopo la sua installazione (cosiddetti "danni necessari").

La presente garanzia è prestata entro il Sottolimito e con l'applicazione della **Franchigia** indicata nella "Tabella Limiti di Indennizzo e Franchigie" di pag. 4.

2.3 Difetti di Installazione, Manutenzione e/o Riparazione dei Prodotti (garanzia valida solo se vengono riportati i relativi sottolimiti nella “Tabella Limiti di Indennizzo e Franchigie” di pag. 4)

A parziale deroga di quanto previsto dall'esclusione 3.11 dell'Art. 3) “Esclusioni” della presente Sezione, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile che possa derivare all'**Assicurato** per danni a **Terzi** causati da difettosa esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e/o riparazione eseguiti dall'**Assicurato** in relazione ai **Prodotti**, purché tali danni si siano verificati dopo l'ultimazione dei lavori e la loro **Messa In Circolazione**.

La presente estensione non comprende:

- a) le spese di rifacimento del lavoro o di sue singole parti o gli importi pari al controvalore del lavoro eseguito;
- b) le spese di sostituzione dei componenti, o parti o attrezzature utilizzati per l'esecuzione del lavoro, le spese della loro riparazione o gli importi pari al loro controvalore;
- c) i **Danneggiamenti a Cose** che sono o sono stati installate, mantenute, riparate e/o lavorate.

La garanzia opera esclusivamente in relazione ai **Sinistri** verificatisi entro il periodo temporale indicato nella Scheda di Polizza, decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori sopradescritti e risultanti da fattura o documento equipollente, purché tali lavori siano stati eseguiti durante il **Periodo Assicurativo** e vengano denunciati entro 2 anni dalla data di cessazione della presente Polizza.

La presente garanzia è prestata entro il Sottolimito e con l'applicazione della **Franchigia** indicata nella “Tabella Limiti di Indennizzo e Franchigie” di pag. 4.

Art. 3) ESCLUSIONI

L'assicurazione esclude:

- 3.1 i danni direttamente o indirettamente derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'**Assicurato** e non direttamente derivanti dalla legge;
- 3.2 le spese di sostituzione e riparazione di un **Prodotto** difettoso e l'importo pari al suo controvalore, nonché i danni da mancata rispondenza dei **Prodotti** all'uso cui sono destinati, e/o i danneggiamenti di tipo estetico;
- 3.3 le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di **Prodotti**;
- 3.4 le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dall'**Assicuratore**;
- 3.5 i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- 3.6 i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazioni, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- 3.7 i danni direttamente o indirettamente derivanti da prodotti destinati specificatamente al settore aeronautico e aerospaziale;
- 3.8 i danni che i **Prodotti**, quali componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti provochino ad altro componente o al prodotto finito e in generale i danni a cose dovuti alla rimozione e/o al rimpiazzo del **Prodotto** dopo la sua installazione (i cosiddetti “danni necessari”);
- 3.9 i danni direttamente o indirettamente derivanti da **Prodotti** contenenti o composti da piombo, amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri, da urea formaldeide, da tabacco e da qualsiasi prodotto a base di tabacco, compreso il fumo passivo, da acido perfluorooctansulfonico (PFOS), da acido perfluorooctanoico (PFOA), e dal suo derivato Perfluorottano d'Ammonio (APFO, anche conosciuto come C8), nonché i danni conseguenti all'utilizzo di additivi e/o conservanti che, all'atto della commercializzazione dei **Prodotti**, non siano consentiti dalla legge nella preparazione e per la conservazione di prodotti alimentari e/o comunque dei quali sia riconosciuta la pericolosità per la salute pubblica;
- 3.10 i danni materiali, lesioni fisiche e/o personali, originati dalla generazione e/o emissione di campi elettromagnetici (EMF) e dalle radio frequenze in genere da parte di qualsiasi dispositivo. A titolo esemplificativo ma non limitativo: sistemi di telecomunicazione, apparati Wireless o Bluetooth, ricevitori o trasmettitori, portatili o non;
- 3.11 i danni causati da difetto di esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e/o riparazione eseguiti presso terzi e verificatisi dopo la loro esecuzione e la consegna del **Prodotto**. La presente esclusione non si applica alla garanzia

di cui all'Art. 2.3 "Difetti di Installazione, Manutenzione e/o Riparazione dei Prodotti" della presente Sezione, qualora operante;

- 3.12 i danni provocati da armi da fuoco, sia manuali che automatiche;
- 3.13 i danni causati da errata esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione, montaggio e/o riparazione;
- 3.14 qualsiasi danno derivante da software/hardware, inclusi quelli predisposti per la sicurezza informatica e comunque atti a prevenire un accesso non autorizzato a, o l'utilizzo di, un sistema di dati o un programma informatico. Sono inoltre esclusi tutti i danni derivanti da rischio "cyber", cioè conseguenti a:
- a) furto, perdita o illecita o non autorizzata divulgazione di **Dati Personali** altrui, o illecita o non autorizzata divulgazione di **Dati Societari** altrui;
 - b) qualsiasi **Danneggiamento a Cose**, nonché qualsiasi danno subito da qualsiasi **Informazione**, e/o qualsiasi **Lesione Fisica**, solo se direttamente derivante da **Software Maligno** o dalla gestione e/o controllo, da parte dell'**Assicurato**, di qualsiasi **Sistema Informatico**;
- 3.15 i danni derivanti da prodotti e/o impianti che utilizzano o contengono batterie al litio, sistemi di ricarica e/o gestione delle stesse;
- 3.16 i danni direttamente o indirettamente derivanti da o conseguenti a guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare.
- 3.17 Danni derivanti da, che danno origine o in qualsiasi modo correlati a qualsiasi attività regolamentata da un'autorità dei mercati finanziari svolta da o per conto dell'**Assicurato**.

Art. 4) VALIDITÀ TEMPORALE DELLA GARANZIA (Claims Made)

La copertura assicurativa prestata dalla presente Sezione vale per le **Richieste di Risarcimento** avanzate contro l'**Assicurato** per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo** e da questi denunciate all'**Assicuratore** durante lo stesso periodo, purché relative a **Prodotti** che siano stati **Messi In Circolazione** non prima della **Data di Retroattività** indicata al punto 3 della Scheda di Polizza. Restano pertanto escluse le **Richieste di Risarcimento** denunciate per qualsiasi motivo successivamente alla cessazione della presente Polizza anche se i fatti dannosi si sono verificati durante il **Periodo Assicurativo**.

In caso di **Sinistro in Serie**, la data della prima **Richiesta Di Risarcimento** sarà considerata come data di tutte le **Richieste Di Risarcimento**, anche per quelle presentate successivamente alla data di mancato rinnovo o cessazione della presente Polizza.

Art. 5) VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA GARANZIA

L'assicurazione prestata dalla presente Sezione vale per i **Prodotti** che siano stati **Messi In Circolazione** nell'ambito territoriale indicato al punto 4 della Scheda di Polizza e per i danni ovunque verificatisi.

Qualora la Validità Territoriale indicata al punto 4 della Scheda di Polizza sia estesa a Mondo Intero incluso Usa e Canada, l'assicurazione prestata dalla presente Sezione vale per i **Prodotti** consegnati nei territori di qualsiasi Paese e per i danni ovunque verificatisi. Nei territori di Usa e Canada, l'assicurazione è valida per i **Prodotti** consegnati nel **Periodo Assicurativo** e nel periodo di efficacia di eventuali altre polizze precedentemente stipulate con l'**Assicuratore** che garantiscano l'esportazione in USA e Canada per gli stessi **Prodotti** assicurati con la presente Polizza.

SEZIONE IV – ASSICURAZIONE CYBER

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONI

Art. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie seguenti sono operanti solo se indicate come tali nella “Tabella Limiti di Indennizzo e Franchigie” di pag. 4 in relazione alla presente Sezione.

Premessa:

Ogni **Incidente Informatico, Interruzione dell'Attività Aziendale, Evento di Cyber Estorsione e/o Atto Dannoso relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** sarà classificato come un **Evento a Impatto Limitato** o come un **Evento a Impatto Diffuso**. La copertura di un **Evento a Impatto Limitato** è prestata in base alle garanzie operanti di cui al presente articolo, e ai Sottolimiti applicabili, come riportato nella “Tabella Limiti di Indennizzo e Franchigie” di pag. 4 in relazione alla presente Sezione. La copertura di un **Evento a Impatto Diffuso** è prestata in base alle garanzie operanti di cui al presente articolo, e ai Sottolimiti operanti, nonché ai **Limiti per Periodo Assicurativo**, alle **Franchigie** e agli **Scoperti Aggiuntivi** riportati nella sezione “Sottolimiti Estensioni di Copertura per Eventi a Impatto Diffuso” della Tabella Limiti di Indennizzo e Franchigie”.

L'Assicuratore pagherà per conto dell'Assicurato:

4.A Spese di Incident Response:

le **Spese di Incident Response** in conseguenza di un **Incidente Informatico** o di un'**Interruzione dell'Attività Aziendale** scoperti per la prima volta da un membro del **Gruppo di Controllo** durante il **Periodo Assicurativo**. Tale **Incidente Informatico** o **Interruzione dell'Attività Aziendale** dovranno essere stati denunciati all'Assicuratore ai sensi della presente Polizza.

L'Assicuratore rimborserà all'Assicurato:

4.B Perdite per Interruzione dell'Attività Aziendale:

le **Perdite per Interruzione dell'Attività Aziendale** durante il **Periodo di Indennizzo** derivanti da un'**Interruzione dell'Attività Aziendale** che ecceda la **Periodo di Carenza** e sia stata scoperta per la prima volta da un membro del **Gruppo di Controllo** durante il **Periodo Assicurativo**. Tale **Interruzione dell'Attività Aziendale** dovrà essere stata denunciata all'Assicuratore ai sensi della presente Polizza.

4.C Costi di Recupero di Dati e Sistemi:

i **Costi di Recupero di Dati e Sistemi** durante il **Periodo di Indennizzo**, derivanti da un'**Interruzione dell'Attività Aziendale** scoperta per la prima volta da un membro del **Gruppo di Controllo** durante il **Periodo Assicurativo**. Tale **Interruzione dell'Attività Aziendale** dovrà essere stata denunciata all'Assicuratore ai sensi della presente Polizza.

4.D Cyber Estorsioni:

i **Fondi per Cyber Estorsione** e le **Spese per Cyber Estorsione** in conseguenza di un **Evento di Cyber Estorsione** scoperto per la prima volta da un membro del **Gruppo di Controllo** durante il **Periodo Assicurativo**. Tale **Evento di Cyber Estorsione** dovrà essere stato denunciato all'Assicuratore ai sensi della presente Polizza.

4.E Responsabilità Civile per Violazioni della Privacy e della Sicurezza della Rete:

i **Danni** e le **Spese per Richieste di Risarcimento relative alla Privacy e Sicurezza della Rete** in conseguenza di una **Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete** avanzata per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo** a causa di un **Atto Dannoso relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** verificatosi dopo la **Data di Retroattività** e prima della scadenza del **Periodo Assicurativo**.

Estensioni di Copertura:

L'Assicuratore pagherà per conto dell'Assicurato:

4.F Spese di Emergenza di Incident Response:

le **Spese di Emergenza di Incident Response** sostenute nelle prime 48 ore immediatamente successive alla scoperta da parte di un membro del **Gruppo di Controllo** per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo** di un **Incidente Informatico** o un'**Interruzione dell'Attività Aziendale**, la cui sussistenza sia confermata o ragionevolmente sospettata, nel caso in cui tale **Incidente Informatico** o un'**Interruzione dell'Attività Aziendale** richiedano una attenzione immediata al fine di mitigare il danno, gli effetti e i costi ad essi associati. Tali **Incidente Informatico** o **Interruzione dell'Attività Aziendale** dovranno essere stati denunciati all'Assicuratore ai sensi della presente Polizza.

L'Assicuratore rimborserà all'Assicurato:

4.G Costi di Miglioramento

i **Costi di Miglioramento** derivanti da un'**Interruzione dell'Attività Aziendale** coperta ai sensi della garanzia 4.C sopra riportata. Tale **Interruzione dell'Attività Aziendale** dovrà essere stata denunciata all'Assicuratore ai sensi della presente Polizza.

4.H Crimine Informatico:

la **Perdita Economica Diretta** in conseguenza esclusiva del **Furto di Denaro** o **Titoli** di una **Società Assicurata** a causa di un **Uso o Accesso Doloso** da parte di un **Terzo** di un **Sistema Informatico Assicurato** o di un **Sistema Informatico Condiviso**, scoperto da un membro del **Gruppo di Controllo** per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo**. Tale **Uso o Accesso Doloso** dovrà essere stato denunciato all'Assicuratore ai sensi della presente Polizza.

4.I Premio di Ricompensa:

il **Premio di Ricompensa**, solo nella misura in cui esso sia stato utilizzato in diretta relazione a un **Evento di Cyber Estorsione** coperto ai sensi della garanzia 4.D sopra riportata. Tale **Evento di Cyber Estorsione** dovrà essere stato denunciato all'Assicuratore ai sensi della presente Polizza.

4.L Frodi relative alle Telecomunicazioni:

le **Spese di Telecomunicazione** causate da un **Atto Informatico Doloso** o da un **Uso o Accesso Doloso** da parte di un **Terzo** di un **Sistema di Telecomunicazioni Assicurato** o di un **Sistema di Telecomunicazioni Condiviso**, scoperto da un membro del **Gruppo di Controllo** per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo**. Tale **Atto Informatico Doloso** o **Uso o Accesso Doloso** dovranno essere stati denunciati all'Assicuratore ai sensi della presente Polizza.

Art. 2) ESCLUSIONI

L'assicurazione esclude **Spese e Danni** in conseguenza di:

2. 1 **Sinistri** direttamente o indirettamente causati da, derivanti da o in qualunque modo connessi alla condotta dell'Assicurato che comporti:

- a) l'aver commesso o permesso un consapevole o intenzionale atto illecito o inosservanza di doveri o violazione di qualunque legge o normativa; o
- b) l'aver commesso o permesso un'azione od omissione criminale, o deliberatamente fraudolenta o deliberatamente disonesta; o
- c) l'ottenimento o il tentativo di ottenere un vantaggio al quale l'Assicurato non aveva diritto; o
- d) l'uso o la raccolta intenzionale e non autorizzata, non dichiarata o illecita di **Dati Personali** da parte dell'Assicurato.

La presente esclusione si applica solo nel caso in cui una tale condotta sia stata accertata con giudizio definitivo (dopo aver esaurito tutti i possibili appelli) o con ammissione scritta.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 1900 del Codice Civile, la presente esclusione non opera in relazione ad atti dolosi delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.

Nessuna condotta di una **Persona Assicurata** sarà imputata ad alcuna altra **Persona Assicurata** o **Società Assicurata**. Tuttavia, le condotte commesse da o con la conoscenza di un membro passato, presente o futuro del **Gruppo di Controllo** saranno imputate alla relativa **Società Assicurata**;

2. 2 **Sinistri** che affermano, si basano su, derivano da o sono attribuibili a un **Evento Dannoso** effettivamente o presumibilmente antecedente alla data di prima Decorrenza della presente Polizza riportata al punto 2 della Scheda di Polizza se a tale data (o di una polizza precedente emessa dall'**Assicuratore** e di cui la presente Polizza sia un rinnovo o una sostituzione) l'**Assicurato** era a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente prevedere che l'**Evento Dannoso** aveva o avrebbe potuto dare origine a **Danni** e/o **Spese**. Si precisa che qualora la data di prima decorrenza della presente Sezione sia successiva alla data di prima Decorrenza della presente Polizza, la data di prima Decorrenza di cui sopra deve intendersi riferita alla data di prima decorrenza della presente Sezione;
2. 3 **Sinistri** che affermino, si basano su, derivino da o siano attribuibili a:
- a) qualunque precedente o pendente: contenzioso, **Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete**, pretesa, arbitrato, procedimento o indagine amministrativa o da parte di organismi di regolamentazione o vigilanza, che alla data di decorrenza del primo **Periodo Assicurativo** (o, se precedente, alla data di decorrenza di qualunque altra polizza emessa dall'**Assicuratore** e di cui la presente Polizza rappresenti un rinnovo o una sostituzione) siano stati depositati o avviati contro l'**Assicurato**, e dei quali l'**Assicurato** abbia ricevuto notifica, o che contestino o derivino dagli stessi, o sostanzialmente gli stessi, fatti, circostanze o situazioni su cui quanto precede si basa o contesta. Si precisa che qualora la data di prima decorrenza della presente Sezione sia successiva alla data di prima Decorrenza della presente Polizza, la data di prima Decorrenza di cui sopra deve intendersi riferita alla data di prima decorrenza della presente Sezione;
 - b) qualunque **Evento Dannoso**, fatto, circostanza o situazione che sia stato denunciato su qualunque altra polizza prima della data di decorrenza del primo **Periodo Assicurativo**; o
 - c) qualunque altro **Evento Dannoso** in qualunque momento avvenuto che, assieme a un **Evento Dannoso** denunciato su qualunque altra polizza prima della data di decorrenza del primo **Periodo Assicurativo**, costituirebbe un **Sinistro in Serie**;
2. 4 **Sinistri** che affermino, si basano su, derivino da o siano attribuibili a qualunque **Lesione Fisica** o **Danno a Cose**;
2. 5 **Sinistri** che affermino, si basano su, derivino da o siano attribuibili a qualsiasi guasto, interruzione, disturbo, degrado, corruzione, deterioramento o inattività di un'**Infrastruttura**. Tuttavia, la presente esclusione non si applica a un **Evento a Impatto Limitato**;
2. 6 **Sinistri** che affermino, si basano su, derivino da o siano attribuibili a fuoco, fumo, esplosione, fulmine, vento, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, impulso o radiazione elettromagnetica, maremoto, frana, grandine o qualunque evento naturale (che non sia in realtà un atto doloso) o qualsiasi altro evento fisico, comunque causato;
2. 7 **Sinistri** che affermino, si basano su, derivino da o siano attribuibili a:
- a) qualsiasi **Atto Informatico Doloso** e/o **Uso o Accesso Non Autorizzato**, commesso in tutto o in parte da o per conto di uno Stato sovrano o di un soggetto sostenuto da uno Stato o gruppo, che dia origine o venga citato come motivo di:
 - i. un ordine da parte di un membro del G7 (Gruppo dei Sette), o qualsiasi organismo statale di qualsiasi altro Stato sovrano, di azioni comportanti l'uso della forza contro uno Stato sovrano; o
 - ii. una risoluzione o altra azione formale del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che autorizzi l'uso della forza o sanzioni economiche contro uno Stato sovrano, o che comporti l'uso della forza da parte dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico o di qualsiasi altra alleanza militare o politica intergovernativa internazionale equivalente, contro uno Stato sovrano; o
 - b) qualsiasi **Atto Informatico Doloso** e/o **Uso o Accesso Non Autorizzato** o qualsiasi atto ostile o evento, o serie di atti o eventi simili o connessi (ciascuno definito come "Atto Ostile"), commessi o che si stanno verificando in tutto o in parte da o per conto di uno Stato sovrano o di un soggetto sostenuto da uno Stato o gruppo:
 - i. che dia origine o venga citato come motivo di una dichiarazione formale di guerra da parte del Congresso degli Stati Uniti o organo statale di qualsiasi altro Stato sovrano contro uno Stato sovrano; o
 - ii. a seguito di uno degli atti o eventi descritti ai precedenti punti a) e b)i, qualora tale atto o evento

abbia la stessa fonte o causa originaria o la stessa fonte o causa sottostante dell'**Atto Informatico Doloso e/o Uso o Accesso Non Autorizzato** e/o Atto Ostile di cui ai precedenti punti a) e b)i; o

c) guerra civile, ribellione, rivoluzione o insurrezione;

2. 8 **Sinistri** che affermino, si basino su, derivino da o siano attribuibili all'effettivo o minacciato scarico, rilascio, fuga, infiltrazione, migrazione o smaltimento di **Sostanze Inquinanti**, o qualunque ordine, direttiva o richiesta formale all'**Assicurato** di testare, monitorare, bonificare, rimuovere, contenere, trattare, disintossicare o neutralizzare **Sostanze Inquinanti**, o qualunque decisione volontaria di agire in tal senso;
2. 9 esclusivamente con riferimento alle garanzie 4.A, 4.B, 4.C, 4.F, 4.G e 4.L dell'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione: della presente Sezione": **Sinistri** che affermino, si basino su, derivino da o siano attribuibili a normale usura o deterioramento graduale di un **Sistema Informatico Assicurato**, un **Sistema Informatico Condiviso**, un **Sistema di Telecomunicazioni Assicurato**, un **Sistema di Telecomunicazioni Condiviso**, **Dati o Dati Relativi alle Telecomunicazioni**, incluso qualsiasi supporto di elaborazione dati;
2. 10 **Sinistri** che affermino, si basino su, derivino da o siano attribuibili a qualunque richiesta, vertenza o disputa riguardante la validità, invalidità, violazione, inosservanza o appropriazione illecita di qualunque brevetto o **Segreto Commerciale** da parte o per conto dell'**Assicurato**;
2. 11 **Sinistri** che affermino, si basino su, derivino da o siano attribuibili a tutto ciò che l'**Assicurato** vende, progetta, crea, sviluppa, monta, produce, tratta, installa, smaltisce, concede in locazione o in licenza a terzi, o che viene distribuito da o per conto dell'**Assicurato**, compresa la relativa riparazione o manutenzione;
2. 12 **Sinistri** che affermano, si basano su, derivano da o sono attribuibili a qualunque:
- a) perdita finanziaria dovuta all'impossibilità di negoziare, investire, disinvestire, acquistare o vendere titoli finanziari o attività finanziarie di qualunque natura; tuttavia, ed esclusivamente in relazione a **Perdite per Interruzione dell'Attività Aziendale** coperte ai sensi della garanzia 4.B "Perdite per Interruzione dell'Attività Aziendale", la presente esclusione non si applica alla perdita da parte dell'**Assicurato** di reddito da compensi o commissioni;
 - b) fluttuazioni nel valore di beni;
 - c) valore finanziario in qualunque conto che l'**Assicurato** abbia presso un'istituzione finanziaria; o
 - d) impossibilità di conseguire un interesse o una plusvalenza su qualunque bene;
2. 13 esclusivamente con riferimento alla garanzia 4.H "Crimine Informatico": **Perdite Economiche Dirette** costituite da o dovute a:
- a) qualunque atto di dipendenti dell'**Assicurato** o suoi appaltatori esterni, compreso qualunque atto causato dalla complicità con un dipendente o un appaltatore;
 - b) qualunque atto degli amministratori, direttori generali o dirigenti con deleghe dell'**Assicurato**, compreso qualunque atto causato dalla complicità con un amministratore, direttore generale o dirigente con deleghe;
 - c) qualunque sequestro amministrativo di **Denaro o Titoli** dell'**Assicurato**;
 - d) qualunque fluttuazione di valore di **Denaro o Titoli**;
 - e) danni indiretti o consequenziali, compresi a mero titolo esemplificativo redditi e profitti; o
 - f) costi o spese di richiamo;
- 2.14 **Sinistri** che affermino, si basino, derivino da o siano attribuibili alla presenza o alla vulnerabilità di un qualsiasi software Log4j con versione precedente alla v2.15.0 su un qualsiasi **Sistema Informatico**;
- 2.15 (in caso di Validità Territoriale indicata al punto 4 della Scheda di Polizza estesa a Mondo Intero incluso Usa e Canada): **Sinistri** che affermino, si basino, derivino da o siano attribuibili a:
- A. un **Sinistro** avanzato negli Stati Uniti d'America; o
 - B. un **Sinistro** basato su qualsiasi azione o responsabilità derivante da quanto segue:
 - (i) Leggi per la Tutela del Consumatore: **Sinistri** che affermino, si basino, derivino da o siano attribuibili a qualsiasi violazione da parte dell'**Assicurato** del Truth in Lending Act, del Fair Debt Collection Practices Act, o del Fair Credit Reporting Act (o di ogni loro modifica), o di qualsiasi legge o normativa ad essi connessi, compreso il Fair Credit Reporting Act (o sue modifiche) o leggi o normative ad esso connesso, o di qualsiasi simile legge federale, statale o di Common Law vigente

negli Stati Uniti. Tuttavia, relativamente alla garanzia 4.E “Responsabilità Civile per Violazioni della Privacy e Sicurezza della Rete”, la presente esclusione non si applica alle **Richieste di risarcimento relative alla Privacy e alla Sicurezza della Rete** derivanti direttamente dalla effettiva o presunta divulgazione o furto di **Dati Personali** derivante direttamente da un **Incidente Informatico**;

- (ii) **ERISA o Leggi sui Titoli: Sinistri** che affermino, si basino, derivino da o siano attribuibili alla violazione da parte dell'**Assicurato** delle seguenti leggi vigenti negli Stati Uniti:

- a. Employee Retirement Income Security Act del 1974, e sue modifiche;
- b. Securities Act del 1933, Securities Exchange Act del 1934, Investment Company Act del 1940;
- c. Investment Advisors Act, o qualsiasi altra legge federale, statale o locale vigente negli Stati Uniti in materia di titoli;

e successive modifiche o qualsiasi legg o normativa ad essi connessi (e loro modifiche), o qualsiasi simile legge federale, statale o di Common Law vigente negli Stati Uniti. Tuttavia, relativamente alla garanzia 4.A “Spese di Incidente Response”, 4.E “Responsabilità Civile per Violazioni della Privacy e Sicurezza della Rete” e 1.F “Spese di Emergenza di Incident Response”, il punto a. di cui sopra non si applica;

- (iii) **Comunicazioni non richieste: Sinistri** che affermino, si basino, derivino da o siano attribuibili a qualsiasi diffusione elettronica indesiderata di fax, email, o altre comunicazioni da o per conto dell'**Assicurato**, incluse le azioni avanzate ai sensi del Telephone Consumer Protection Act o di qualsiasi normativa anti-spam federale o statale vigente negli Stati Uniti, o qualsiasi altra legge o normativa statale o federale di Common Law vigente negli Stati Uniti in materia di diritto alla riservatezza di una persona fisica o giuridica. Tuttavia, relativamente alla garanzia 4.E “Responsabilità Civile per Violazioni della Privacy e Sicurezza della Rete”, la presente esclusione non si applica alle **Richieste di risarcimento relative alla Privacy e alla Sicurezza della Rete** derivanti da un **Atto Dannoso relativo alla Privacy e alla Sicurezza della Rete** come definito al punto C della relativa definizione;

- (iv) **Foreign Corrupt Practices Act: Sinistri** che affermino, si basino, derivino da o siano attribuibili a qualsiasi violazione del Foreign Corrupt Practices Act (e successive modifiche) vigente negli Stati Uniti, e di qualsiasi legge o normativa ad esso connesso (e loro modifiche), e di qualsiasi simile legge federale, statale o di Common Law vigente negli Stati Uniti;

- (i) **False Claims Act (esclusivamente in relazione alla garanzia 4.E “Responsabilità Civile per Violazioni della Privacy e Sicurezza della Rete”): Sinistri** che affermino, si basino, derivino da o siano attribuibili a qualsiasi violazione, effettiva o presunta, dell'**Assicurato** del False Claims Act (31 U.S.C. §§ 3729-3733), e ogni sua modifica nonché ogni altra normativa o regolamento connesso, o qualsiasi simile legge federale, statale o di Common Law di qualsiasi paese nel mondo;

2.16 **Sinistri** che affermino, si basino, derivino da o siano attribuibili a:

- A. una discriminazione di qualunque natura;
- B. un'umiliazione, una molestia o una qualunque condotta impropria basata su, derivante da o connessa a una discriminazione di qualunque natura;
- C. **Pratiche Lavorative Illegali.**

Tuttavia la presente esclusione non si applica alla parte di una **Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete** che contesti un'invasione della privacy in ambito lavorativo o un'inflizione di stress emotivo in ambito lavorativo, nel caso in cui tale **Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete** derivi da una perdita di **Dati Personali** in conseguenza di un **Atto Dannoso relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** coperto ai sensi della garanzia 4.E “Responsabilità Civile per Violazioni della Privacy e della Sicurezza della Rete”;

2.17 **Sinistri** avanzati o promossi dall'**Assicurato** (o per conto dell'**Assicurato** o da qualunque altra persona fisica o giuridica di cui l'**Assicurato** sia legalmente responsabile) o dalla sua società controllante, derivante da una **Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete**, salvo che si tratti di una **Richiesta di Risarcimento relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete** avanzata contro l'**Assicurato** da una **Persona Assicurata** con cui si contesti all'**Assicurato** la commissione di un **Atto Dannoso relativo alla Privacy e**

Sicurezza della Rete ai sensi delle lettere B e C della relativa definizione, espressamente coperto ai sensi della garanzia 4.E “Responsabilità Civile per Violazioni della Privacy e della Sicurezza della Rete”;

- 2.18 esclusivamente con riferimento alla garanzia 4.E “Responsabilità Civile per Violazioni della Privacy e della Sicurezza della Rete”: **Sinistri** che affermino, si basino, derivino da o siano attribuibili a qualunque compenso, spesa o costo pagato all’**Assicurato** o addebitato dall’**Assicurato**;
- 2.19 **Sinistri** che affermino, si basino, derivino da o siano attribuibili ad aggiustamenti di prezzo, restrizioni al commercio, monopoli, interferenze nelle relazioni economiche (incluse interferenze nelle relazioni contrattuali o con potenziale vantaggio economico), concorrenza sleale, attività commerciale sleale o pratiche di commercio sleali, o qualsiasi violazione del Federal Trade Commission Act, del Sherman Anti-Trust Act, del Clayton Act, o di qualsiasi altra disposizione vigente negli Stati Uniti in materia di anti-trust, monopoli, aggiustamenti di prezzi, discriminazione di prezzo, prezzi predatori, restrizioni al commercio, concorrenza sleale, attività commerciale sleale o pratiche di commercio sleali (ed ogni loro modifica), o qualsiasi legge o normativa ad essi connessi (e loro modifiche), o qualsiasi simile legge federale, statale o di Common Law vigente negli Stati Uniti. Tuttavia, relativamente alla garanzia 4.E “Responsabilità Civile per Violazioni della Privacy e della Sicurezza della Rete”, la presente esclusione non si applica alle **Richieste di Risarcimento relative alla Privacy e alla Sicurezza della Rete** derivanti direttamente da una violazione di una **Norma sulla privacy**;
- 2.20 esclusivamente in relazione alla garanzia 4.E “Responsabilità relativa alla Privacy e Sicurezza della Rete”: **Sinistri** che affermino, si basino, derivino da o siano attribuibili a garanzie o dichiarazioni dell’**Assicurato** su costi, prezzi di contratti, garanzie su prezzi, stime di costi probabili o superamento di costi stimati, o a qualunque garanzia o promessa di risparmio di costi, ritorno su investimenti o redditività;
- 2.21 **Sinistri** per violazione di qualunque contratto, impegno, garanzia o promessa (compreso un quasi-contratto come previsto nelle giurisdizioni di Common Law e le obbligazioni equivalenti in quelle di Civil Law), incluse clausole che predeterminano i danni da liquidare nell’importo o nel metodo di calcolo (liquidated damages) e qualunque obbligazione assunta dall’**Assicurato**. Tuttavia la presente esclusione non si applica a:
- A. una responsabilità od obbligazione che sarebbe a carico dell’**Assicurato** in assenza di tale contratto, impegno, garanzia, promessa o accordo; o
 - B. un risarcimento o un’indennità da parte dell’**Assicurato** che sia previsto in un contratto o accordo scritto con un cliente dell’**Assicurato** e che riguardi un **Atto Illecito relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** che causi il mancato rispetto della riservatezza o privacy relativa ai **Dati Personali** dei clienti di tale cliente dell’**Assicurato**; o
 - C. in relazione alla garanzia 4.E “Responsabilità Civile per Violazioni della Privacy e della Sicurezza della Rete”: **Perdite Derivanti da Carte di Pagamento**;
- 2.22 **Sinistri** che affermino, si basino, derivino da o siano attribuibili alla mancata prevenzione da parte dell’**Assicurato**, o di qualsiasi altra persona o ente di cui l’**Assicurato** è legalmente responsabile, della pubblicazione o della diffusione di un **Contenuto Indecente**;
- 2.23 **Sinistri** che affermino, si basino, derivino da o siano attribuibili a qualsiasi autorità pubblica o amministrativa, nemico straniero, potere militare o colpo di stato:
- A. che dia origine a sequestro o confisca di un **Sistema Informatico Assicurato, Sistema Informatico Condiviso, Sistema di Telecomunicazioni Assicurato, Sistema di Telecomunicazioni Condiviso, Dati o Dati relativi alle Telecomunicazioni**; e/o
 - B. che imponga restrizioni all’attività, la chiusura o l’arresto di:
 - (i) qualsiasi ente o persona che gestisce un **Sistema Informatico**; e/o
 - (ii) qualsiasi **Sistema Informatico**.
- Tuttavia la presente esclusione non si applica ad azioni di tale tipo se provenienti da un’autorità pubblica o amministrativa e dirette esclusivamente contro un **Sistema Informatico Assicurato** o un **Sistema di Telecomunicazioni Assicurato** in risposta a un **Atto Informatico Doloso**, un **Uso o Accesso Non Autorizzato** o un **Uso o Accesso Malevolo** anch’essi diretti esclusivamente contro tale **Sistema Informatico Assicurato** o **Sistema di Telecomunicazioni Assicurato**.
- 2.24 **Sinistri** che affermino, si basino su, derivino da o siano attribuibili a sparizione, furto, danneggiamento o distruzione di **Denaro**, cripto-valute o titoli del quale l’**Assicurato** sia responsabile o custodito dall’**Assicurato** a qualunque titolo. Tuttavia la presente esclusione non si applica alle garanzie 1.D “Cyber-Estorsioni” e 1.I “Premio di

Ricompensa”.

- 2.25 **Sinistri** che affermino, si basino su, derivino da o siano attribuibili a un provvedimento di qualsiasi autorità pubblica o amministrativa, nemico straniero, potere militare o colpo di stato che vieti o proibisca l'importazione, l'esportazione, il possesso o la prestazione di beni, merci o servizi.
- 2.26 **Sinistri** derivanti da stato di insolvenza o fallimento (o altra procedura concorsuale o para-concorsuale prevista dalla normativa applicabile) dell'**Assicurato**.
- 2.27 3. 35 **Sinistri** derivanti da, che danno origine o in qualsiasi modo correlati a qualsiasi attività regolamentata da un'autorità dei mercati finanziari svolta da o per conto dell'**Assicurato**.

Art. 3) VALIDITÀ TEMPORALE DELLE GARANZIE

La copertura assicurativa prestata dalla presente Sezione vale per **Eventi Dannosi** e **Furti** verificatisi per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo**, purché scoperti e denunciati prima della cessazione della presente Polizza.

Con riferimento alla garanzia 4.E “Responsabilità Civile per Violazioni alla Privacy e Sicurezza della Rete” dell'art. 1 “Oggetto dell'Assicurazione”, l'assicurazione è prestata in forma “claims made”, ovvero copre le **Richieste di Risarcimento relative alla Privacy e Sicurezza della Rete** avanzate contro gli **Assicurati** per la prima volta durante il **Periodo Assicurativo** o, qualora operante, durante il **Periodo di Garanzia Postuma**, purché in conseguenza di **Atti Dannosi relativi alla Privacy e Sicurezza della Rete** verificatisi dopo la **Data di Retroattività** e prima della scadenza del **Periodo Assicurativo**.

Art. 4) VALIDITÀ TERRITORIALE DELLE GARANZIE

L'Assicurazione prestata dalla presente Sezione vale per i **Sinistri** verificatisi nell'ambito territoriale indicato al punto 4 della Scheda di Polizza. Salvo il caso in cui la Validità Territoriale indicata al punto 4 della Scheda di Polizza sia estesa a Mondo Intero incluso Usa e Canada, la presente Sezione non opera in relazione a **Sinistri** verificatisi negli Usa o in Canada, ovvero in altro territorio sottoposto alla giurisdizione di tali Paesi.

Art. 5) PERIODO DI GARANZIA POSTUMA IN CASO DI MANCATO RINNOVO DELLA POLIZZA

Qualora, alla scadenza del **Periodo Assicurativo**, l'**Assicuratore** decida di non rinnovare la presente Polizza per motivi diversi dal mancato pagamento del premio e questa non fosse sostituita da altra copertura assicurativa da chiunque prestata, l'**Assicurato** godrà del **Periodo di Garanzia Postuma** indicato al punto 6 lett. a) della Scheda di Polizza (automaticamente efficace senza il pagamento di alcun premio supplementare), a decorrere dalla data di scadenza del **Periodo Assicurativo**.

L'**Assicurato** potrà inoltre, dietro il pagamento del premio supplementare indicato al punto 6 lett. b) della Scheda di Polizza, estendere la copertura prestata dalla presente Sezione per il **Periodo di Garanzia Postuma** indicato allo stesso punto, a partire dalla scadenza del **Periodo Assicurativo**.

L'estensione di copertura di cui ai paragrafi precedenti è operante solo in relazione a **Eventi Dannosi** verificatisi prima della scadenza del **Periodo Assicurativo** e denunciati all'**Assicuratore** prima della scadenza del **Periodo Di Garanzia Postuma**.

Il **Sinistro** denunciato durante il **Periodo di Garanzia Postuma** verrà considerato come avanzato durante il **Periodo Assicurativo** immediatamente precedente al mancato rinnovo.

Per attivare il **Periodo Di Garanzia Postuma** di cui al secondo paragrafo, il **Contraente** dovrà, entro 45 giorni dalla data di scadenza del **Periodo Assicurativo**:

- a) comunicare per iscritto all'**Assicuratore** l'intenzione di attivare l'estensione di copertura; e
- b) pagare il premio supplementare.

L'**Assicurato** non avrà diritto ad alcun **Periodo di Garanzia Postuma** nel caso in cui si sia verificato uno degli eventi descritti all'Art. 3) “Cessazione della Copertura in Caso di Trasformazioni Societarie” delle “Condizioni Generali Applicabili a Tutte le Sezioni”. Il **Periodo Di Garanzia Postuma** non potrà essere attivato anche in caso di risoluzione o annullamento della presente Polizza.

L'**Assicurato** non avrà inoltre diritto al **Periodo Di Garanzia Postuma** nel caso in cui, e dalla data in cui, il **Contraente** ottenga una qualsiasi simile copertura assicurativa. In tal caso, il **Periodo Di Garanzia Postuma** eventualmente già attivato cesserà automaticamente.

Il premio supplementare da corrispondere ai sensi della presente estensione s'intende interamente goduto al momento del suo pagamento e non sarà rimborsabile. Il premio dovrà essere interamente versato alla data di decorrenza del **Periodo Di Garanzia Postuma**.

Si precisa che l'offerta da parte dell'**Assicuratore** di rinnovare a condizioni o premio diversi da quelli in scadenza non costituisce un rifiuto a rinnovare e non dà diritto alla presente garanzia.

Art. 6) PERIODO DI GARANZIA POSTUMA IN CASO DI TRASFORMAZIONI SOCIETARIE

Qualora durante il **Periodo Assicurativo** si verifichi uno degli eventi descritti all'Art. 3) "Cessazione della Polizza in Caso di Trasformazioni Societarie" delle "Condizioni Generali Applicabili a Tutte le Sezioni", il **Contraente** potrà, fino a 45 giorni successivi alla data dell'evento, chiedere all'**Assicuratore** l'attivazione di un **Periodo di Garanzia Postuma** di massimo 84 mesi decorrenti dalla data di scadenza del **Periodo Assicurativo**. In caso di tale richiesta e a seguito del ricevimento da parte dell'**Assicuratore** di tutte le informazioni che potrà richiedere, l'**Assicuratore** formulerà una proposta, sulla base dei termini, delle condizioni e di un premio che l'**Assicuratore** stabilirà a sua discrezione.

Il premio supplementare da corrispondere ai sensi della presente estensione s'intenderà interamente goduto al momento del suo pagamento e non sarà rimborsabile. Il premio dovrà essere interamente versato alla data di decorrenza del **Periodo Di Garanzia Postuma**.

CONDIZIONI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 1) LIMITI DI INDENNIZZO DELLA POLIZZA

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Limite di Indennizzo Aggregato di Polizza indicato al punto 5 della Scheda di Polizza, che rappresenta l'esborso massimo a carico dell'**Assicuratore** per **Periodo Assicurativo** per il complesso di tutte le garanzie prestate da tutte le Sezioni della Polizza, indipendentemente da quante Sezioni siano coinvolte, dal numero dei **Sinistri** o **Sinistri in Serie** denunciati durante il **Periodo Assicurativo** o degli **Assicurati** o danneggiati coinvolti.

L'Assicurazione prestata da ogni Sezione opera fino alla concorrenza del relativo Limite di Indennizzo, indicato nella "Tabella Limiti di Indennizzo e Franchigie" di pag. 4. Tale Limite di Indennizzo rappresenta l'esborso massimo a carico dell'**Assicuratore** per **Periodo Assicurativo** in relazione alla Sezione a cui si riferisce, indipendentemente dal numero dei **Sinistri** o **Sinistri in Serie** denunciati durante il **Periodo Assicurativo** o degli **Assicurati** o danneggiati coinvolti.

Qualora a uno stesso **Sinistro** o **Sinistro in Serie** siano applicabili più Sezioni, ad eccezione della Sezione II Art. 1.B Assicurazione RC Verso Prestatori di Lavoro, il massimo esborso dell'**Assicuratore** in aggregato per tutte le Sezioni non potrà superare il Limite di Indennizzo per **Sinistro** d'importo più elevato tra quelli previsti dalle Sezioni interessate.

Se il **Periodo Assicurativo** è superiore o inferiore a un anno, il Limite di Indennizzo Aggregato di Polizza e i Limiti di Indennizzo di Sezione rappresentano il massimo esborso dell'**Assicuratore** per tale periodo.

I **Costi di Difesa Legale** e ogni altro costo o spesa garantita da una Sezione s'intendono parte integrante del Limite di Indennizzo della Sezione applicabile, ad eccezione, per i **Sinistri** in Italia, di quanto previsto dall'Art. 1917 C.C. 3° comma per le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**.

Qualora in relazione a una specifica garanzia fosse previsto un Sottolimito, per tale specifica garanzia la copertura assicurativa è prestata fino alla concorrenza del relativo Sottolimito, che rappresenta l'esborso massimo a carico dell'**Assicuratore** indipendentemente dal numero dei **Sinistri** o **Sinistri in Serie** denunciati durante il **Periodo Assicurativo** o degli **Assicurati** o danneggiati coinvolti. Il Sottolimito è da intendersi quale parte integrante del Limite di Indennizzo della Sezione applicabile, e non in aggiunta allo stesso. I Sottolimiti non sono oggetto di reintegro una volta esauriti o ridotti.

Con riferimento alla Sezione IV – Cyber:

- a) ogni Massimo Indennizzo indicato nella "Tabella Limiti di Indennizzo e Franchigie" di pag. 4 è da intendersi parte integrante e non in aggiunta al Sottolimito per **Periodo Assicurativo** relativo alla garanzia a cui rimanda. Tali Massimi Indennizzi non sono oggetto di reintegro una volta esauriti o ridotti;
- b) il pagamento da parte dell'**Assicurato** di un **Danno** o una **Spesa** a titolo di **Scoperto Aggiuntivo** non ridurrà il relativo Massimo Indennizzo, Sottolimito di Indennizzo per **Periodo Assicurativo** o Limite di Indennizzo di Sezione. Solo la parte di un **Danno** o di una **Spesa** pagata dall'**Assicuratore** ridurrà il relativo Massimo Indennizzo, Sottolimito di Indennizzo per **Periodo Assicurativo** o Limite di Indennizzo di Sezione. Nel caso in cui uno **Scoperto Aggiuntivo** sia applicabile a più di una garanzia di cui all'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione" o ai relativi Massimi Indennizzi, tale **Scoperto Aggiuntivo** verrà calcolato sull'importo minore tra il Massimo Indennizzo e il Sottolimito di Indennizzo per **Periodo Assicurativo**;
- c) nel caso in cui un **Evento a Impatto Diffuso**, uno **Sfruttamento di Software Trascurato** o un **Ransomware** siano coperti ai sensi di più di una garanzia di cui all'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione", in relazione a tale **Evento a Impatto Diffuso** o **Sfruttamento di Software Trascurato** o **Ransomware** sarà operante solo il Massimo Indennizzo d'importo più basso e il relativo **Scoperto Aggiuntivo** e **Franchigia**;
- d) i Massimi Indennizzi per **Eventi a Impatto Diffuso** sono da intendersi parte integrante, e non in aggiunta, dei Sottolimiti di Indennizzo per **Periodo Assicurativo**, né aumenteranno tale Sottolimito o renderanno operanti le garanzie di cui all'art. 1 "Oggetto dell'Assicurazione" per le quali non viene indicato alcun Sottolimito di Indennizzo per **Periodo Assicurativo**. I Massimi Indennizzi per **Eventi a Impatto Diffuso** sono inoltre da intendersi parte integrante, e non in aggiunta, del Limite di Indennizzo di Sezione. Ogni **Danno** o **Spesa** coperti derivante da un **Sinistro Unico** sono soggetti alla **Franchigia**, allo **Scoperto Aggiuntivo** e al Massimo Indennizzo applicabili a tale **Evento a Impatto Diffuso**;

- e) ogni **Danno** o **Spesa** coperti derivante da un **Sinistro in Serie** in relazione a un **Incidente informatico** e/o **Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Dannoso relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** risultante da un **Ransomware**, sono soggetti al Massimo Indennizzo, **Franchigia** e **Scoperto Aggiuntivo** applicabili al **Ransomware** indicati nella "Tabella Limiti di Indennizzo e Franchigie" di pag. 4;
- f) ogni **Danno** o **Spesa** coperti derivante da un **Sinistro in Serie** in relazione a un **Incidente informatico** e/o **Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Dannoso relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** risultante da **Sfruttamento di Software Trascurato**, sono soggetti al Massimo Indennizzo, **Franchigia** e **Scoperto Aggiuntivo** applicabili a **Sfruttamento di Software Trascurato** indicati nella "Tabella Limiti di Indennizzo e Franchigie" di pag. 4.

Si precisa che qualora la copertura assicurativa della presente Polizza fosse prestata per una pluralità di **Assicurati**, il Limite di Indennizzo e i Sottolimiti rappresentano l'esborso massimo a carico dell'**Assicuratore** anche in caso di corresponsabilità di più **Assicurati** fra di loro.

Art. 2) FRANCHIGIE

L'Assicurazione viene prestata con l'applicazione delle **Franchigie** specificamente indicati per ogni Sezione nella "Tabella Limiti di Indennizzo e Franchigie" di pag. 4, che rimarranno a carico dell'**Assicurato**.

L'**Assicuratore** sarà responsabile solo per la parte di danni o spese coperti, derivanti da un **Sinistro**, che supera la **Franchigia**.

La **Franchigia** si applica separatamente a ogni **Sinistro** o **Sinistro in Serie**. Le **Franchigie** si applicano separatamente a ogni **Periodo Assicurativo**, indipendentemente dal fatto che il **Periodo Assicurativo** sia superiore o inferiore a un anno o che l'assicurazione cessi prima della scadenza del **Periodo Assicurativo**.

La **Franchigia** prevista per una Sezione viene applicata separatamente rispetto alla **Franchigia** prevista per ogni altra Sezione e in aggiunta alla stessa. La **Franchigia** massima applicabile a un **Sinistro** per il quale siano operanti più **Franchigie** sarà quella di importo più elevato tra le **Franchigie** previste per le Sezioni interessate. Tuttavia, la **Franchigia** applicabile alla garanzia 4.G "Costi di Miglioramento" della Sezione IV - Cyber verrà applicata separatamente e in aggiunta a tale importo.

Ad ogni **Sinistro in Serie** verrà applicata una sola **Franchigia**, ad eccezione, con riferimento alla Sezione IV – Cyber, della **Franchigia** relativa alla garanzia 4.G "Costi di Miglioramento", che verrà applicata separatamente a ogni **Sinistro in Serie**.

Con riferimento alla garanzia 4.B "Perdite per Interruzione dell'Attività Aziendale" della Sezione IV – Cyber:

1. l'**Assicuratore** pagherà le **Perdite per Interruzione dell'Attività Aziendale** effettivamente sostenute dall'**Assicurato**:
 - a) dopo che sia terminato il **Periodo di Carenza** applicabile; e
 - b) che superino la **Franchigia** indicata nella "Tabella Limiti di Indennizzo e Franchigie" di pag. 4 in relazione alla garanzia 4.B della Sezione IV – Cyber;
2. l'importo complessivo pagabile dall'**Assicuratore** in relazione ad ogni **Sinistro in Serie** derivante da un **Ransomware** non potrà superare il Massimo Indennizzo "Ransomware" indicato nella "Tabella Limiti di Indennizzo e Franchigie" di pag. 4, da intendersi parte integrante del relativo Sottolimito di Indennizzo per **Periodo Assicurativo** e del Limite di Indennizzo di Sezione. Tale Massimo Indennizzo non è oggetto di reintegro una volta esaurito o ridotto.

Qualora l'**Assicuratore** corrisponda importi che risultino essere sotto la **Franchigia**, l'**Assicurato** avrà l'obbligo di rimborsare tali importi all'**Assicuratore** entro 60 giorni dalla sua richiesta scritta.

Art. 3) CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER TRASFORMAZIONI SOCIETARIE

Qualora, durante il **Periodo Assicurativo**, si verifichi uno dei seguenti eventi societari che riguardino il **Contraente**:

- a) la società o il totale del suo attivo venga acquisita da terzi;

- b) la società venga fusa o incorporata in altra società o ente;
- c) qualunque persona, ente o gruppo collegato di persone e/o enti ottiene il diritto o il potere di eleggere, nominare o designare almeno il 50% dei membri del consiglio di amministrazione;
- d) qualunque persona, ente o gruppo collegato di persone e/o ente acquisisce il 50% o più del capitale sociale; o
- e) viene nominato un liquidatore, un curatore o commissario o amministratore giudiziario (o altra carica equivalente su indicazione di un tribunale all'interno di una procedura concorsuale o di un accordo di ristrutturazione del debito o di un piano di risanamento), un amministratore straordinario o un fiduciario, per assumere la gestione, l'amministrazione, la liquidazione, la supervisione o altra forma di controllo,

la Polizza continuerà a essere valida ed efficace fino alla scadenza del **Periodo Assicurativo** in corso ma esclusivamente:

- 1) in relazione alla Sezione I - RC Professionale: per **Atti Dannosi, Atti Dannosi Relativi ai Media e Atti Dannosi Relativi a Proprietà Intellettuali** verificatisi prima dell'evento societario, fermo restando quanto stabilito all'art. 4) "Validità Temporale della Garanzia" della Sezione;
- 2) in relazione alla Sezione II - RC Verso Terzi e Verso Prestatori di Lavoro e Sezione III - RC Prodotti: per fatti dannosi verificatisi prima dell'evento societario, fermo restando quanto stabilito all'art. 6) e art. 4) "Validità Temporale della Garanzia" delle relative Sezioni;
- 3) in relazione alla Sezione IV - Cyber: per **Eventi Dannosi e Furti** verificatisi prima dell'evento societario, fermo restando quanto stabilito all'art. 3) "Validità Temporale della Garanzia" della Sezione.

Resta inteso che la presente Polizza non sarà rinnovata alla scadenza del **Periodo Assicurativo** durante il quale si è verificato l'evento societario, senza applicazione di quanto previsto dall'Art. 8) "Rinnovo dell'Assicurazione - Tacito Rinnovo" delle "Norme Generali che Regolano il Contratto di Assicurazione".

Art. 4) COPERTURA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE

A) In relazione alla Sezione I - RC Professionale e Sezione IV - Cyber:

- 1) Se una **Società Controllata** coperta dalla Polizza cessa di essere tale prima o durante il **Periodo Assicurativo**, la presente Polizza continuerà a prestare copertura ma esclusivamente per:
 - in relazione alla Sezione I - RC Professionale: **Atti Dannosi, Atti Dannosi relativi ai Media e Atti Dannosi Relativi a Proprietà Intellettuali** verificatisi dopo la **Data di Retroattività** e mentre tale società era una **Società Controllata**, fermo restando quanto stabilito all'art. 4) "Validità Temporale della Garanzia" della Sezione;
 - in relazione alla Sezione IV - Cyber: **Eventi Dannosi e Furti** scoperti da un membro del **Gruppo di Controllo** quando tale società era una **Società Controllata**, fermo restando quanto stabilito all'art. 3) "Validità Temporale della Garanzia" della Sezione.
- 2) La definizione di **Società Controllata** è estesa a comprendere automaticamente ogni società che diventi una **Società Controllata** durante il **Periodo Assicurativo**, purché:
 - la nuova **Società Controllata** non aumenti il fatturato consolidato del **Contraente** di oltre il 20%, considerando a tal fine l'ultimo bilancio consolidato o relazione annuale di gestione del **Contraente**; e
 - la nuova **Società Controllata** abbia sede al di fuori degli Usa o Canada o dei territori posti sotto le relative giurisdizioni; e
 - la nuova **Società Controllata** svolga la medesima attività del **Contraente**.

Le nuove **Società Controllate** che non soddisfino tali requisiti saranno comunque automaticamente coperte per un periodo di 60 giorni dalla data di acquisizione o costituzione. La copertura automatica potrà essere eventualmente estesa oltre i 60 giorni tramite accordo scritto con l'**Assicuratore**, ai termini e alle condizioni che lo stesso proporrà.

- 3) In relazione all'estensione automatica prevista al punto precedente, la copertura si applicherà soltanto a **Sinistri** avanzati o scoperti durante il **Periodo Assicurativo**, purché relativi a:
 - in relazione alla Sezione I - RC Professionale, **Atti Dannosi, Atti Dannosi Relativi ai Media e Atti Dannosi Relativi a Proprietà Intellettuali** verificatisi successivamente all'acquisizione o costituzione della nuova **Società Controllata**, fermo restando quanto stabilito all'art. 4) "Validità Temporale della Garanzia" della Sezione;
 - in relazione alla Sezione IV - Cyber, a **Eventi Dannosi e Furti** verificatisi successivamente all'acquisizione o costituzione della nuova **Società Controllata**, fermo restando quanto stabilito all'art. 3) "Validità

Temporale della Garanzia” della Sezione.

B) In relazione Sezione II – RC Verso Terzi e Verso Prestatori di Lavoro e Sezione III RC Prodotti:

- 1) Se una **Società Controllata** coperta dalla Polizza cessa di essere tale durante il **Periodo Assicurativo**, la presente Polizza continuerà a prestare copertura ma esclusivamente per fatti dannosi verificatisi quando tale società era una **Società Controllata**, fermo restando quanto stabilito all'art. 6) e art. 4) “Validità Temporale della Garanzia” delle relative Sezioni;
- 2) La definizione di **Società Controllata** è estesa a comprendere automaticamente ogni società che diventi una **Società Controllata** durante il **Periodo Assicurativo**, purché:
 - la nuova **Società Controllata** non aumenti il fatturato consolidato del **Contraente** di oltre il 20%, considerando a tal fine l'ultimo bilancio consolidato o relazione annuale di gestione del **Contraente**; e
 - la nuova **Società Controllata** abbia sede in Italia; e
 - la nuova **Società Controllata** svolga la medesima attività del **Contraente**.
- 3) In relazione all'estensione automatica prevista al punto precedente, la copertura si applicherà soltanto a **Sinistri** verificatisi o avanzati durante il **Periodo Assicurativo** purché relativi a fatti dannosi verificatisi successivamente all'acquisizione o costituzione della nuova **Società Controllata**, fermo restando quanto stabilito all'art. 6) e art. 4) “Validità Temporale della Garanzia” delle relative Sezioni.

NORME APPLICABILI ALLA DENUNCIA E ALLA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Art. 1) OBBLIGHI DEGLI ASSICURATI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **Sinistro** l'**Assicurato** deve dare denuncia scritta all'**Assicuratore** non appena possibile ma non oltre 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

La denuncia del **Sinistro** dovrà contenere informazioni precise, fornendo dettagli in merito alla data, luogo e cause del **Sinistro**, includere una descrizione del fatto o atto dannoso, l'indicazione delle conseguenze, i nominativi dei danneggiati, dei testimoni e di ogni altra parte coinvolta, la copia dell'eventuale richiesta di risarcimento avanzata da terzi e dei documenti relativi all'eventuale **Procedimento Di Un'Autorità Di Vigilanza**, i dettagli esaustivi dei presunti danni, costi o spese e ogni eventuale ulteriore informazione che l'**Assicuratore** potrà richiedere. L'**Assicurato** dovrà anche far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al **Sinistro**. L'**Assicurato** dovrà inoltre adoperarsi diligentemente per il contenimento e la diminuzione del danno e collaborare alla ricerca delle cause del **Sinistro** ed entità dei danni, conservando ogni elemento utile a tale scopo.

In caso di **Sinistro** relativo alla Sezione II Art. 1.B Assicurazione RC verso Prestatori di Lavoro, l'**Assicurato** dovrà fornire in particolare:

- copia della denuncia inoltrata all'INAIL;
- copia del verbale di ispezione eventualmente rilasciato dalla ASL, ISPEL o da altra Autorità intervenuta;
- ogni comunicazione che dovesse pervenire dall'Autorità Giudiziaria (avviso di procedimento, etc), dall'INAIL o dai danneggiati;
- il certificato medico iniziale e, quando disponibile, il certificato di guarigione.

In caso di **Sinistro** relativo alla Sezione III - RC Prodotti, l'**Assicurato** dovrà in particolare:

- indicare le modalità e le cause del sinistro e le relative indagini svolte e in corso;
- consegnare la documentazione sul prodotto (ordini, bolle, fatture, contratto relativo alla vendita, scheda tecnica, depliant, istruzioni d'uso, esito del controllo di qualità e/o collaudo del prodotto);
- indicare l'eventuale rivenditore e installatore del prodotto;
- precisare se il prodotto è fabbricato dall'**Assicurato** o da terzi o con componenti forniti da terzi (dettagliando quali);
- indicare ed eventualmente documentare la natura e quantità dei danni;
- in caso di prodotto fabbricato da terzi, indicare al danneggiato entro 3 mesi gli estremi del produttore (ex D. Lgs. n° 209 del 07/09/2005) e notificare il sinistro al produttore.

In relazione alla Sezione II Art. 1.B Assicurazione RC Verso Prestatori di Lavoro, l'**Assicurato** sarà tenuto a denunciare soltanto:

- a) i **Sinistri** mortali o riguardanti lesioni personali di particolare gravità,
- b) i **Sinistri** per i quali ha luogo l'inchiesta a norma della legge infortuni e/o è stata effettuata un'ispezione da parte delle Autorità, sempre nei casi in cui l'assenza dal lavoro si protrae per un periodo pari o superiore a 40 giorni, a discrezione dell'**Assicurato** negli altri casi;
- c) i **Sinistri** per i quali ha ricevuto una richiesta di risarcimento.

In relazione alla Sezione I - RC Professionale, qualora, durante il **Periodo Assicurativo**, l'**Assicurato** venga a conoscenza di una **Circostanza** e ne dia comunicazione scritta all'**Assicuratore**, fornendo tutte le informazioni richieste dallo stesso, l'eventuale **Richiesta Di Risarcimento** che dovesse successivamente originare da tale **Circostanza** sarà considerata ai fini della presente Polizza come una **Richiesta Di Risarcimento** presentata durante il **Periodo Assicurativo** nel corso del quale la comunicazione scritta è stata trasmessa.

In relazione alla Sezione IV – Cyber:

1. in caso **Perdite per Interruzione dell'Attività Aziendale** l'**Assicurato** dovrà in presentare un calcolo delle perdite, che dovrà indicare in dettaglio come sono state calcolate le perdite e sulla base di quali presupposti. L'**Assicurato** dovrà fornire ogni prova documentale, inclusi ogni rendiconto, libro contabile, nota contabile, fattura,

registro o altro documento o sua copia che l'**Assicuratore** potrà ragionevolmente richiedere;

2. l'**Assicurato** è tenuto a denunciare ogni **Ransomware** alle autorità competenti non appena ragionevolmente possibile;
3. in caso di **Incidente Informatico e/o Interruzione dell'Attività Aziendale e/o Evento di Cyber Estorsione e/o Atto Dannoso relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete**:

- 1) l'**Assicurato** dovrà fare tutto ciò che è possibile per mitigare il danno, proseguire l'attività, salvaguardare ogni diritto o rimedio contrattuale, nonché proteggere e conservare le cose, i **Sistemi Informatici**, i registri di log, i libri e gli archivi, i rapporti o le prove (qui nell'insieme indicati come "Elementi Probatori"), la cui verifica sia ragionevolmente necessaria nella definizione dei **Danni** e delle **Spese** derivante da un **Incidente Informatico e/o Interruzione dell'Attività Aziendale e/o Evento di Cyber Estorsione e/o Atto Dannoso Relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete**. Se l'**Assicurato** sostiene delle spese per salvaguardare e preservare un "Elemento Probatorio", tali spese saranno coperte come **Spese di Incident Response** previo consenso dell'**Assicuratore**;
- 2) su richiesta l'**Assicurato** dovrà fornire all'**Assicuratore** una prova del danno, delineando dettagli esaustivi dell'**Incidente Informatico e/o Interruzione dell'Attività Aziendale e/o Evento di Cyber Estorsione e/o Atto Dannoso Relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** nel più breve tempo possibile dopo la denuncia dell'evento. Se richiesto, la prova del danno dovrà includere una relazione scritta di tutti i fornitori di servizi che abbiano partecipato all'indagine o alla risposta all'**Incidente Informatico e/o Interruzione dell'Attività Aziendale**, e ogni altra relazione scritta o corrispondenza da o verso forze dell'ordine, ente o autorità pubblica, organismo di regolamentazione o di vigilanza o ente simile. La prova del danno dovrà fornire dettagli esaustivi di ciascun importo di cui si richiede rimborso o indennizzo, incluso il metodo utilizzato per calcolare l'importo, le considerazioni alla base e ogni altra prova documentale rilevante a comprovare la prova del danno. L'**Assicurato** dovrà collaborare con l'**Assicuratore** e fornire ogni informazione aggiuntiva da questo ragionevolmente richiesta per l'indagine dell'**Incidente Informatico e/o Interruzione dell'Attività Aziendale e/o Evento di Cyber Estorsione e/o Atto Dannoso Relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete**, nonché dovrà consentire e facilitare l'indagine e l'accertamento da parte dell'**Assicuratore** di ciascun "Elemento Probatorio" rilevante per la valutazione del sinistro, inclusa qualsiasi informazione richiesta da fornitori terzi di servizi per conto dell'**Assicuratore**. In nessun caso l'**Assicurato** sarà obbligato a fornire all'**Assicuratore** informazioni che siano specificatamente oggetto di un ordine giudiziale di non divulgazione. Tuttavia, non appena l'ordine giudiziale cessi la propria efficacia, l'**Assicuratore** avrà il diritto di richiedere tale informazioni come parte della prova del danno;
- 3) l'**Assicuratore** e qualsiasi **Terzo** che agisca per suo conto, avrà il diritto ma non l'obbligo di ispezionare, valutare e accertare gli "Elementi Probatori" rilevanti per la valutazione dei **Danni** e delle **Spese** derivanti da un **Incidente Informatico e/o Interruzione dell'Attività Aziendale e/o Evento di Cyber Estorsione e/o Atto Dannoso Relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete**. In ogni caso tale diritto di ispezione non costituirà alcun impegno per conto o a beneficio di un **Assicurato**. Ogni spesa aggiuntiva relativa all'ispezione sarà sostenuta dall'**Assicuratore** e non ridurrà alcun Massimo Indennizzo, Sottolimito di Indennizzo per **Periodo Assicurativo** o Limite di Indennizzo di Sezione previsto dalla presente Polizza;
- 4) per determinare se un **Incidente Informatico e/o Interruzione dell'Attività Aziendale e/o Evento di Cyber Estorsione e/o Atto Dannoso Relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** costituisca un **Evento a Impatto Limitato** oppure un **Evento a Impatto Diffuso**, l'**Assicuratore** potrà basarsi sulla prova del danno e sugli "Elementi Probatori" forniti dall'**Assicurato** e/o su ogni altra prova da essi indipendente. Tale prova indipendente può comprendere sia informazioni di dominio pubblico che informazioni non pubbliche raccolte durante l'indagine dell'evento da parte dell'**Assicuratore**, compresa qualsiasi relazione redatta da **Terzi** (quali enti amministrativi, fornitori di servizi informatici, società di informatica forense) che descriva o discuta l'**Incidente Informatico e/o Interruzione dell'Attività Aziendale e/o Evento di Cyber Estorsione e/o Atto Dannoso Relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete**, comprese le loro cause e la loro portata. Ogni spesa sostenuta per ottenere tali prove indipendenti sarà a carico dell'**Assicuratore** e non ridurrà alcun Massimo Indennizzo, Sottolimito di Indennizzo per **Periodo Assicurativo** o Limite di Indennizzo di Sezione prestato della presente Polizza. Le prove indipendenti di cui al presente paragrafo, sulle quali l'**Assicuratore** baserà la propria decisione, saranno condivise con l'**Assicurato**.

Le **Spese di Incident Response** e le **Spese di Emergenza di Incident Response** saranno coperte rispettivamente ai sensi dell'art. 4.A "Spese di Incident Response" e art. 1.F "Spese di Emergenza di Incident Response" fino al Massimo Indennizzo o Sottolimito di Indennizzo per **Periodo Assicurativo** applicabile a un **Evento a Impatto Limitato**, fino al momento in cui:

- l'**Assicurato** ottiene, o dovrebbe ragionevolmente ottenere, fatti o prove che ragionevolmente indichino che l'**Incidente Informatico** e/o **Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Dannoso Relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** sia un **Evento a Impatto Diffuso**; oppure, se precedente;
- l'**Assicuratore** stabilisca, sulla base della prova del danno o degli "Elementi Probatori" forniti dall'**Assicurato** o di ogni altra prova da essi indipendente, che l'**Incidente Informatico** e/o **Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Dannoso Relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** sia un **Evento a Impatto Diffuso**.

Dopo tale momento, ogni ulteriore **Spesa di Incident Response** e/o **Spesa di Emergenza di Incident Response** sostenuta sarà coperta ai sensi dell'art. 4.A "Spese di Incident Response" e/o art. 4.F "Spese di Emergenza di Incident Response" fino al Sottolimito di Indennizzo per **Periodo Assicurativo** applicabile a un **Evento a Impatto Diffuso**.

Qualora l'**Assicuratore** stabilisca che sia impossibile o impraticabile determinare se l'**Incidente Informatico** e/o **Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Dannoso Relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** costituisca un **Evento a Impatto Limitato** o un **Evento a Impatto Diffuso**, l'**Assicuratore** potrà in ogni momento e a sua completa discrezione decidere di considerare tale evento come un **Evento a Impatto Limitato**, gestendo il **Sinistro** di conseguenza.

L'**Assicuratore** pagherà i **Danni** e le **Spese** coperte relativi a un **Incidente Informatico** e/o **Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Dannoso Relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** dopo aver ricevuto una prova del danno completa, purché l'**Assicurato** abbia osservato tutti gli obblighi e i termini della presente Polizza e l'**Assicuratore** e l'**Assicurato** siano d'accordo circa gli importi da indennizzare. Qualora un'informazione rilevante sia soggetta a un ordine giudiziale di non divulgazione, la valutazione del **Danno** o della **Spesa** derivanti da tali **Incidente Informatico** e/o **Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Dannoso Relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** sarà sospesa, e la prova del danno sarà considerata come momentaneamente incompleta.

Qualora l'**Assicurato** e l'**Assicuratore** non siano d'accordo circa alcuni importi da indennizzare ai sensi della presente **Polizza**, l'**Assicuratore** potrà indennizzare ogni altro importo su cui vi sia accordo.

- 5) Nel caso in cui l'**Assicurato** decida di non fornire all'**Assicuratore** la prova del danno o gli "Elementi Probatori" necessari per determinare se l'**Incidente Informatico** e/o **Interruzione dell'Attività Aziendale** e/o **Evento di Cyber Estorsione** e/o **Atto Dannoso Relativo alla Privacy e Sicurezza della Rete** costituisca un **Evento a Impatto Limitato** o un **Evento a Impatto Diffuso**, l'**Assicurato** accetta che l'evento venga considerato come un **Evento a Impatto Diffuso**. La mancanza della prova del danno o di "Elementi Probatori" non verrà considerata come una violazione da parte dell'**Assicurato** dei suoi obblighi ai sensi della presente Polizza.

Si precisa che l'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 C.C.).

Art. 2) GESTIONE DEI SINISTRI – SPESE LEGALI

In relazione alle Sezioni I - RC Professionale, II - RC Verso Terzi e Verso Prestatori di Lavoro e III - RC Prodotti, l'**Assicuratore** non è obbligato ma può assumere, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che extragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

Sono a carico dell'**Assicuratore** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato** entro il limite di un importo pari al quarto del Limite di Indennizzo stabilito in Polizza per il danno a cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi tale Limite di Indennizzo, le spese vengono ripartite tra **Assicuratore** e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse (Art. 1917 C.C. 3° comma).

L'**Assicuratore** non riconosce spese sostenute dall'**Assicurato** per legali o tecnici che non siano designati

dall'**Assicuratore**, e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Qualora l'**Assicuratore** non si avvalga della facoltà riconosciuta dal primo paragrafo del presente articolo, lo stesso avrà in ogni caso facoltà di raccomandare per iscritto che l'**Assicurato** transiga il **Sinistro** secondo l'importo che appaia ragionevole in relazione alle ragioni di fatto e di diritto dedotte dai terzi e il possibile esito del procedimento giudiziale o arbitrale instaurato o instaurando. In caso di disaccordo fra l'**Assicurato** e l'**Assicuratore** sulla gestione della vertenza del danno, l'**Assicurato** avrà facoltà di non transigere secondo l'importo raccomandato e di proseguire la vertenza sia sul piano giudiziale che extragiudiziale. In tal caso, ove all'esito della vertenza gli importi liquidati giudizialmente o extragiudizialmente siano superiori all'importo raccomandato, l'**Assicuratore** sarà obbligato a indennizzare l'**Assicurato** nei limiti dell'importo raccomandato, escluse le spese di difesa ai sensi del paragrafo precedente; qualora viceversa l'**Assicurato** risultasse vincitore della vertenza, l'**Assicuratore** rimborserà all'**Assicurato** i **Costi di Difesa Legale** da questi sostenute.

L'**Assicurato**, pena la non operatività della presente Polizza, non dovrà ammettere alcuna responsabilità e/o risarcire e/o transare alcun **Sinistro**, compresa qualunque spesa coperta, senza il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore**, e dovrà consultare l'**Assicuratore** prima di qualunque indagine, difesa o transazione in relazione a un **Sinistro**. L'**Assicurato** dovrà inoltre, a proprie spese, fornire all'**Assicuratore** e a ogni investigatore o legale rappresentante da esso nominati, tutte le informazioni che potranno essere ragionevolmente richieste, nonché dovrà prestare piena collaborazione e assistenza nello svolgimento dell'indagine (anche allo scopo di consentire all'**Assicuratore** di determinare l'obbligo di indennizzo previsto dalla presente Polizza), difesa, transazione e per evitare o ridurre qualunque effettivo o possibile **Sinistro**, **Danno Patrimoniale** o costo o spesa coperti.

Art. 3) RIPARTIZIONE DI DANNI E SPESE

Qualora un **Sinistro** riguardi fatti coperti e fatti non coperti, l'**Assicuratore** e l'**Assicurato** dovranno accordarsi su una ripartizione equa e adeguata dei danni e delle spese coperti dalla Polizza, che dovrà tenere in considerazione le rispettive esposizioni legali e finanziarie imputabili ai fatti coperti e a quelli non coperti dalla presente Polizza.

Art. 4) CALCOLO DELLE PERDITE PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE

Con riferimento alla Sezione IV – Cyber, la valutazione che l'**Assicuratore** effettuerà delle **Perdite per Interruzione dell'Attività Aziendale** terrà conto di tendenze e circostanze, relative ai 12 mesi immediatamente precedenti l'**Interruzione dell'Attività Aziendale**, che influiscono sulla redditività aziendale e avrebbero influito sulla redditività aziendale se non si fosse verificata l'**Interruzione dell'Attività Aziendale**, compresa ogni variazione sostanziale delle condizioni di mercato che avrebbe influito sul **Margine Operativo** generato. Tuttavia, la valutazione dell'**Assicuratore** non comprenderà alcun incremento di reddito che sarebbe stato presumibilmente conseguito come effetto di un incremento del volume di attività dovuto a condizioni di mercato favorevoli.

Art. 5) QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

Con riferimento alla Sezione IV – Cyber, al fine di quantificare:

- D. una **Perdita Economica Diretta** indennizzabile dall'**Assicuratore**, verrà utilizzato il seguente criterio di quantificazione:
- per le valute estere, il valore in Euro di tale valuta in base al tasso di cambio pubblicato da Il Sole 24Ore nel giorno in cui il **Furto** è stato scoperto per la prima volta da parte di un membro del **Gruppo di Controllo**;
 - i **Titoli** indennizzabili dall'**Assicuratore**, si considera il minore tra:
 - il prezzo di chiusura dei **Titoli** nel giorno lavorativo immediatamente precedente il giorno in cui il **Furto** è stato scoperto per la prima volta da parte di un membro del **Gruppo di Controllo**; o
 - il costo di sostituzione dei **Titoli**; e
- E. i **Fondi per Cyber Estorsione** indennizzabili dall'**Assicuratore**, verrà utilizzato il seguente criterio di quantificazione: se i **Fondi per Cyber Estorsione** vengono pagati in una valuta, comprese le criptovalute, diversa dall'Euro o dalla valuta locale del luogo in cui è stata emessa la presente Polizza, ogni pagamento ai sensi della presente Polizza sarà soggetto alla presentazione della prova del metodo utilizzato per il calcolo del tasso di cambio applicabile utilizzato per convertire tale altra valuta in Euro o nella valuta locale del luogo in cui è stata emessa la presente Polizza alla data in cui i **Fondi per Cyber Estorsione** sono stati effettivamente pagati.

Il rimborso dell'**Assicuratore** all'**Assicurato** della **Perdita Economica Diretta** e dei **Fondi per Cyber Estorsione** ai sensi della presente Polizza verrà effettuato nella valuta locale del luogo in cui è stata emessa la presente Polizza sulla base della presentazione della prova da parte dell'**Assicurato**. L'**Assicuratore** si riserva il diritto di contestare o modificare il calcolo della **Perdita Economica Diretta** e dei **Fondi per Cyber Estorsione** nella misura in cui la prova presentata dall'**Assicurato** sia basata su un tasso di cambio errato o aumentato.

Art. 5) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al **Sinistro** nonché ricevuto da parte dell'**Assicuratore** l'atto di quietanza debitamente compilato e sottoscritto dall'**Assicurato**, l'**Assicuratore** provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Art. 1) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del **Contraente** o dell'**Assicurato** relative a fatti o circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2) ALTRE ASSICURAZIONI

L'**Assicurato** deve comunicare per iscritto all'**Assicuratore** l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di **Sinistro** l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.).

Nel caso in cui un **Sinistro** indennizzabile ai sensi della presente Polizza fosse indennizzato anche da altra assicurazione, la presente Polizza opererà in eccesso rispetto all'indennizzo prestato da tale altra assicurazione, e pertanto l'**Assicuratore** sarà responsabile esclusivamente per la parte in eccesso al limite di indennizzo prestato da tale altra assicurazione. Quanto precede non si applica nel caso in cui l'altra assicurazione sia stata specificamente stipulata per operare in eccesso al limite di indennizzo della presente Polizza.

Qualora un **Sinistro** fosse indennizzabile ai sensi della presente Polizza e anche di altra assicurazione a copertura del medesimo rischio stipulata con un'altra società assicuratrice appartenente al gruppo Chubb Limited, l'indennizzo prestato in forza di tale altra assicurazione comporterà la riduzione per il medesimo ammontare del limite di indennizzo previsto dalla presente Polizza, nonché viceversa.

Art. 3) PAGAMENTO DEL PREMIO DELLA POLIZZA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno di Decorrenza indicato al punto 2 della Scheda di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se l'**Assicurato** non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

I premi devono essere pagati all'**Assicuratore** o all'Intermediario a cui la presente Polizza è assegnata.

Art. 4) REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il Premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in Polizza, ed è regolato alla fine di ogni **Periodo Assicurativo**, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del Premio, fermo il Premio minimo stabilito in Polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni **Periodo Assicurativo**, l'**Assicurato** deve fornire per iscritto all'**Assicuratore** i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale dipendente,
- del fatturato, escluso I.V.A.,
- del volume di affari o degli altri elementi variabili contemplati in Polizza.

Il termine di cui sopra dovrà considerarsi essenziale ed il mancato rispetto comporterà la sospensione della copertura e/o comunque la riduzione dell'eventuale indennizzo.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate nei trenta giorni successivi all'emissione della relativa appendice alla Polizza.

Fermo quanto regolamentato più sopra se l'**Assicurato** non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il Premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al **Periodo Assicurativo** per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva, e la copertura resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'**Assicurato** abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per l'**Assicuratore** di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera

raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'**Assicurato** non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio, l'**Assicuratore**, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligato per le **Richieste di Risarcimento** accadute nel **Periodo Assicurativo** al quale si riferisce la mancata regolazione.

L'**Assicuratore** ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'**Assicurato** è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, ed in particolare ad esibire il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi.

Qualora il Premio consuntivo risultasse superiore del 100% rispetto a quello anticipato, l'**Assicuratore** avrà il diritto di modificare quest'ultimo con effetto dal **Periodo Assicurativo** immediatamente successivo, portandolo ad un importo non inferiore all'85% dell'ultimo Premio consuntivo.

Art. 5) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche al presente contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il **Contraente** deve comunicare per iscritto all'**Assicuratore** qualunque aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'**Assicuratore** potranno comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione stessa dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).

Art. 7) DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, l'**Assicuratore** è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del **Contraente** (Art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8) RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE – TACITO RINNOVO

In mancanza di disdetta inviata da una parte all'altra mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del **Periodo Assicurativo** in corso, la presente Polizza è rinnovata tacitamente per un nuovo **Periodo Assicurativo**.

Art. 9) NON OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA IN CASO DI APPLICAZIONE DI SANZIONI ECONOMICHE E COMMERCIALI

L'**Assicuratore** non sarà tenuto a prestare copertura né sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente Polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponga l'**Assicuratore** o la sua Capogruppo, la sua Società Controllante o altre società del Gruppo a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali o economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America. La presente clausola prevarrà su qualsiasi condizioni contraria eventualmente contenuta nella presente Polizza.

Art. 10) FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO ALL'ASSICURATORE

Le comunicazioni ai sensi degli Art. 1) "Obblighi degli Assicurati in caso di Sinistro" delle "Norme Applicabili alla Denuncia e alla Liquidazione dei Sinistri", nonché la disdetta e ogni altra comunicazione che comporti la cessazione della copertura assicurativa dovranno essere trasmesse all'**Assicuratore** tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure posta elettronica certificata. Tutte le altre comunicazioni potranno essere trasmesse, anche tramite altro valido mezzo documentabile, all'**Assicuratore** o all'Intermediario a cui è affidata la gestione della presente Polizza, ma in caso vengano trasmesse all'Intermediario, esse avranno effetto soltanto se tempestivamente inoltrate all'**Assicuratore**.

Art. 11) SURROGAZIONE

L'**Assicuratore** che ha pagato l'indennizzo è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'**Assicurato** verso i terzi responsabili. L'**Assicurato** è responsabile verso l'**Assicuratore** del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione (Art. 1916 C.C.). L'**Assicurato** avrà l'obbligo, a proprie spese, di fornire all'**Assicuratore** tutta

l'assistenza e la collaborazione necessarie per garantire di esercitare tale diritto.

L'Assicurato non dovrà rinunciare ad alcun diritto o transare alcuna richiesta di indennizzo, di rivalsa o di rimborso, senza il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore**.

Art. 12) ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Perde il diritto all'indennizzo il **Contraente** o l'**Assicurato** che esagera dolosamente l'ammontare di un **Sinistro**, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del **Sinistro**, occulta, sottrae o manomette cose salvate o illese, adopera a giustificazione mezzi o documenti falsi o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o i residui del **Sinistro**, facilita il progresso dello stesso o altera le tracce o gli indizi materiali del reato.

Art. 13) IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA

L'Assicurato s'impegna a non divulgare a terzi informazioni in merito a sottolimiti, franchigie, limiti di indennizzo o premi in relazione alla garanzia 4.D "Cyber Estorsioni" e 4.I "Premio di Ricompensa" della Sezione IV – Cyber, né a menzionarli nella relazione annuale di bilancio della **Società Assicurata**, salvo che:

- a) l'**Assicurato** sia in possesso del consenso scritto dell'**Assicuratore**; o
- b) l'**Assicurato** debba fornire tale informazione a un cliente nell'ambito di un contratto; o
- c) la divulgazione sia richiesta da un ordine giudiziale.

Art. 14) SEPARAZIONE DELLE PROPOSTE DI ASSICURAZIONE

La proposta di assicurazione sarà considerata come separata per ciascuno degli **Assicurati**, e in relazione alle dichiarazioni e ai dettagli forniti nella proposta, nessuna dichiarazione rilasciata o informazione posseduta da un **Assicurato** sarà attribuita ad alcun altro **Assicurato** al fine di stabilire il diritto all'indennizzo per quell'**Assicurato**.

Saranno attribuite alla **Società Assicurata** soltanto le dichiarazioni rilasciate o le informazioni possedute da qualsiasi passato, presente o futuro amministratore delegato, direttore finanziario, direttore esecutivo, direttore generale, presidente, segretario generale, responsabile degli affari legali o qualunque altra persona con una funzione equivalente.

Art. 15) TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza, non possono essere esercitati che dal **Contraente** e dall'**Assicuratore**. Spetta in particolare al **Contraente** compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'**Assicurato**, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 16) ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del **Contraente**.

Art. 17) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La presente Polizza è soggetta ed è regolata dalla legge italiana, alla quale si rinvia per tutto quanto non è qui diversamente disciplinato. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione o esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Milano.

Il **Contraente**

Chubb European Group
Rappresentanza Generale per l'Italia
Il Legale Rappresentante

Grazio Rossi



DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il **Contraente** dichiara di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare **Sinistri** con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla Decorrenza della presente Polizza e anche ove egli ne disconoscesse la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari.

Anche agli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C., si avverte il **Contraente** che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto all'indennizzo.

Il Contraente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., il **Contraente** dichiara di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei sotto richiamati articoli di Polizza:

Condizioni di Assicurazione relative alla Sezione I:

- Art. 3 ESCLUSIONI
- Art. 4 VALIDITÀ TEMPORALE DELLA GARANZIA
DELLA GARANZIA (claims made)

Condizioni di Assicurazione relative alla Sezione II:

- Art. 3 ESCLUSIONI RELATIVE
ALL'ASSICURAZIONE RC VERSO TERZI
- Art. 4 ESCLUSIONI RELATIVE
ALL'ASSICURAZIONE RC VERSO
PRESTATORI DI LAVORO

Condizioni di Assicurazione relative alla Sezione III:

- Art. 3 ESCLUSIONI
- Art. 4 VALIDITÀ TEMPORALE DELLA GARANZIA
DELLA GARANZIA (claims made)

Condizioni di Assicurazione relative alla Sezione IV:

- Art. 2 ESCLUSIONI
- Art. 3 VALIDITÀ TEMPORALE DELLA GARANZIA
(claims made per la garanzia di RC)

Condizioni Generali Applicabili a Tutte le Sezioni:

- Art. 2 FRANCHIGIE
- Art. 3 CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER
TRASFORMAZIONI SOCIETARIE
- Art. 4 COPERTURA DELLE SOCIETÀ
CONTROLLATE

Norme Applicabili alla Denuncia e alla Liquidazione dei Sinistri:

- Art. 1 Obblighi degli Assicurati in Caso di Sinistro
- Art. 2 GESTIONE DEI SINISTRI – SPESE LEGALI

Norme Generali che Regolano il Contratto di Assicurazione:

- Art. 2 ALTRE ASSICURAZIONI
- Art. 4 REGOLAZIONE DEL PREMIO
- Art. 8 RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE –
TACITO RINNOVO
- Art. 9 NON OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA IN
CASO DI APPLICAZIONE DI SANZIONI
ECONOMICHE E COMMERCIALI
- Art. 13 IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA
- Art. 17 LEGGE APPLICABILE E FORO
COMPETENTE

Il Contraente

Il **Contraente** dichiara di aver ricevuto, letto e compreso le Condizioni di Assicurazione, nonché, ove ne sia prevista la consegna, la documentazione precontrattuale costituente il Set Informativo (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario e Modulo di Proposta, ove previsto). Qualora si siano concordate Condizioni di Assicurazione aggiuntive rispetto a quanto espressamente richiamato nel Set Informativo consegnato, il **Contraente** dà e prende atto che esse sono state concordate e negoziate tra le Parti e che vanno a integrare il Set Informativo ed eventualmente a derogare quanto lì disciplinato.

Il Contraente**CONDIZIONI PARTICOLARI**


Il **Contraente** dà atto che le seguenti Sezioni e Clausole Particolari non sono predisposte unilateralmente dall'**Assicuratore** ma sono il risultato di specifiche trattative tra le Parti contraenti, con conseguente inapplicabilità degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Il Contraente

(Timbro e Firma)

Chubb European Group SE
Rappresentanza Generale per l'Italia
Il Legale Rappresentante

Orazio Rossi



ALLEGATO 1 – CYBER INCIDENT RESPONSE

SERVIZIO DI CYBER INCIDENT RESPONSE

In relazione alle **Spese di Incident Response** o alle **Spese di Emergenza di Incident Response** descritte nelle “DEFINIZIONI DI POLIZZA COMUNI A TUTTE LE SEZIONI”, il **Contraente** ha la possibilità di accedere al servizio di **Cyber Incident Response Team**. Si precisa che la scelta di utilizzare o non utilizzare tale servizio non pregiudica in alcun modo i diritti dell'**Assicurato** ai sensi di Polizza.

In caso di un **Sinistro**, effettivo o presunto, che richieda urgentemente un supporto per la gestione dell'emergenza, l'**Assicurato** potrà alternativamente:

1. contattare il **Chubb Cyber Incident Response Centre** attraverso una delle seguenti modalità:
 - a. **App Chubb Cyber Alert**: scaricabile per dispositivi iPhone e Android su www.chubbcyberalert.com
 - b. **Sito web Chubb Cyber Alert**: www.chubbcyberalert.com
 - c. **Chubb Cyber Incident Hotline**: **800 194 721**
2. scegliere un **Cyber Incident Response Manager** dalla **Lista di Response Manager Pre-Approvati** e contattarlo direttamente.

Nel caso in cui l'**Assicurato** contatti il **Cyber Incident Response Manager**, al servizio prestato da tale soggetto non sarà applicabile alcuna **Franchigia**. Si precisa che per le **Spese di Incident Response** continuerà ad applicarsi la **Franchigia** prevista nella Scheda di Polizza.

Le “Definizioni Di Polizza Comuni A Tutte Le Sezioni” sono integrate con le seguenti definizioni:

Chubb Cyber Incident Response Centre: il servizio di call center utilizzabile per contattare il **Cyber Incident Response Manager**.

Cyber Incident Response Manager:

- a. la persona fisica incaricata attraverso il **Chubb Cyber Incident Response Centre** di coordinare il **Cyber Incident Response Team**, oppure
- b. la persona fisica o la società scelta dall'**Assicurato** nella **Lista di Response Manager Pre-Approvati** per coordinare il **Cyber Incident Response Team**.

Cyber Incident Response Team: le società incaricate dal **Cyber Incident Response Manager** di erogare i servizi di incident response descritti in Polizza. La lista delle società previste dal **Cyber Incident Response Team** è disponibile su richiesta.

Lista di Response Manager Pre-Approvati: la lista di incident manager pre-approvati dall'**Assicuratore**. La lista è disponibile su richiesta.

L'art. 1 “Obblighi dell'Assicurato in Caso di Sinistro”, in relazione alla Sezione IV – Cyber, è da intendersi integrato come segue:

Servizio fornito dal **Chubb Cyber Incident Response Centre**:

Nel caso in cui l'**Assicurato** contatti il **Chubb Cyber Incident Response Centre** per l'assistenza in caso di un **Sinistro**, effettivo o presunto, saranno disponibili le seguenti alternative:

- i. Opzione 1: Il **Chubb Cyber Incident Response Centre** effettuerà la notifica del **Sinistro** all'**Assicuratore** in nome e per conto dell'**Assicurato**.
L'**Assicurato** può decidere di notificare il **Sinistro** per il tramite del **Chubb Cyber Incident Response Centre**. A tal fine è condizione indispensabile che l'**Assicurato** fornisca specifico consenso scritto al **Chubb Cyber Incident Response Centre**, in assenza del quale gli obblighi previsti al presente art. 5.8 “Denuncia dei Sinistri – Obblighi degli Assicurati” non saranno considerarsi soddisfatti.

- ii. Opzione 2: Il **Chubb Cyber Incident Response Centre** non effettuerà la notifica del **Sinistro** in nome e per conto dell'**Assicurato**.
L'**Assicurato** non è obbligato a dare il consenso al **Chubb Cyber Incident Response Centre** ai fini della notifica dei **Sinistri**, anche se decide di usufruire dei servizi da esso forniti. In tal caso l'**Assicurato** sarà tenuto a notificare il **Sinistro** all'**Assicuratore** come previsto dal presente art. 5.8 "Denuncia dei Sinistri – Obblighi degli Assicurati".

Si richiama infine l'attenzione del **Contraente** su quanto segue:

- a) L'**Assicurato** non è tenuto a sottoscrivere un contratto per la fornitura dei servizi del **Cyber Incident Response Team**;
- b) l'**Assicuratore** non sarà in alcun modo tenuto a fornire qualsiasi servizio previsto nel contratto di fornitura del **Cyber Incident Response Team**;
- c) I fornitori del **Cyber Incident Response Team** e i **Cyber Incident Response Manager** sono soggetti esterni all'**Assicuratore** e non sono suoi agenti o rappresentanti. L'**Assicuratore** non si assumerà alcuna responsabilità per i servizi resi dal fornitore del servizio di **Cyber Incident Response Team**. L'**Assicuratore** non sarà titolare di alcun diritto né di alcuna obbligazione o responsabilità eventualmente prevista dagli accordi conclusi tra l'**Assicurato** e il fornitore del servizio di **Cyber Incident Response Team**. L'**Assicurato** prende atto che gli accordi presi con il **Cyber Incident Response Manager** e con il **Cyber Incident Response Team** potrebbe comprendere servizi parzialmente o totalmente non coperti dalla presente Polizza e in tal caso l'**Assicuratore** non sarà tenuto ad avvisare l'**Assicurato**. Qualunque diritto od obbligazione in relazione a tali accordi, comprese fatturazioni, compensi e servizi resi, spettano solo all'**Assicurato**, al **Cyber Incident Response Manager** e al fornitore del servizio di **Cyber Incident Response Team**.
- d) Qualsiasi spesa sostenuta per utilizzare il **Cyber Incident Response Manager** o il **Cyber Incident Response Team** è parte integrante, e non in aggiunta, del Limite per Sinistro e Limite per Periodo Assicurativo per le **Spese di Incident Response** indicato al punto 3 della Scheda di Polizza.

Informativa sul trattamento dei Dati Personali

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group SE – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali forniti dal contraente o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro.

I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo consenso dell'interessato, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti allo stato di salute dell'interessato stesso (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni specifica richiesta.

Inoltre nel caso venga richiesto lo specifico consenso espresso dell'interessato, i dati potranno essere utilizzati per contattarlo con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviargli offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento l'interessato potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il consenso a tale trattamento.

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.

L'interessato ha diritto di accedere ai Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group SE - Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951 – Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, si ricorda che ogni interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.

L'Informativa completa sul trattamento dei Dati da parte di Chubb, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al seguente link <https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx>. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com.

Preso atto dell'informativa qui sopra riportata, fornitemi all'atto della sottoscrizione della polizza, acconsento al trattamento dei dati personali e/o sensibili per finalità assicurative, ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei limiti sopra descritti.

Luogo e data:

Il Contraente
(Timbro e firma)